**Senato della Repubblica**

**XVII LEGISLATURA**

**10ª Commissione permanente**
**(industria, commercio e turismo)**

**13ª Commissione permanente**
**(territorio, ambiente, beni ambientali)**

**DISEGNO DI LEGGE N. 1541**

# Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea

# BOZZA FASCICOLO EMENDAMENTI

## Tomo I - Artt. da 11 a 15

**A cura degli Uffici di Segreteria delle Commissioni 10ª e 13ª**
**12 luglio 2014**

## Art. 11.

**11.1**
Caleo, Tomaselli, Vaccari

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. il comma 3 dell'articolo 2 della legge 8 febbraio 2006, n. 61 è sostituito dal seguente: "3. Alle attività di pesca si applica quanto previsto dal Regolamento 2013/1380/UE."».

**11.2**
Mancuso, Caridi

*Al comma 2, al secondo periodo dopo le parole:* «Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente periodo quantificati in euro», *sostituire le parole da:* «ventimila annui» *fino alla fine, con le seguenti:* «novemila per l'anno 2014 e ventimila a decorrere dal 2015, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa recata all'articolo 12, comma 2, punto due, della legge n. 59/1993.»

**11.3**
Di Biagio

*Al comma 2, al secondo periodo dopo le parole:* «Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente periodo quantificati in euro», *sostituire le parole da:* «ventimila annui» *fino alla fine, con le seguenti:* «novemila per l'anno 2014 e ventimila a decorrere dal 2015, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa recata all'articolo 12, comma 2, punto due, della legge n. 59/1993».

**11.4**
Arrigoni, Consiglio, Candiani

*Al comma 2, sostituire le parole:* «dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 6, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179» *con le seguenti:* «del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

**11.5**
Mancuso, Caridi

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. L'art. 5, comma 6, della legge 7 febbraio 1992 n. 150 è così sostituito:

"Salvo che il fatto costituisca reato:

*a)* chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3098 a euro 9296;

*b)* chiunque non detiene ovvero non tiene aggiornato il registro di detenzione delle specie animali e vegetali di cui all'articolo 5, comma 5-*bis* della legge n. 150 del 1992 e successive

modificazioni ed integrazioni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3098 a euro 9296;

*c)* chiunque altera, con cancellature che rendono illeggibili le annotazioni cancellate, il registro di detenzione della spese animali e vegetali di cui all'articolo 5, comma 5-*bis* della legge n. 150 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 309 a euro 1860;

*d)* chiunque tiene il registro di detenzione della spese animali e vegetali di cui all'articolo 5, comma 5-*bis* della legge n. 150 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, annotandovi indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma le cui informazioni dovute siano ricostruibili da altra documentazione tenuta per legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 155 a euro 930."».

**11.6**
Martelli

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, nel primo periodo, le parole: "A decorrere dal sessantesimo giorno dall'emanazione dei decreti di natura non regolamentare di cui al comma 2" sono soppresse».

**11.7**
Caleo

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.28, le parole: "A decorrere dal sessantesimo giorno dall'emanazione dei decreti di natura non regolamentare di cui al comma 2" sono soppresse».

**11.8**
Nugnes, Moronese, Martelli

*Al comma 3, sopprimere le seguenti parole:* «, nei limiti del valore del carico».

**11.9**
Caleo, Tomaselli, Vaccari

*Al comma 3 dopo le parole:* «si dimostri il dolo o la colpa», *sopprimere la parola:* «grave».

**11.10**
Caleo, Vaccari, Puppato

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-*bis*. A decorrere dal 1º settembre 2014, i limiti delle spese correnti degli enti di gestione dei parchi nazionali, relative al personale e alle attività di studio, ricerca, collaborazioni, monitoraggi,

controlli, formazione, organizzazione di attività di comunicazione istituzionale, convegni e seminari sono disciplinate dalle medesime norme previste dagli enti di ricerca nazionali. Al medesimo regime soggiacciono le spese relative ad attività e funzioni finalizzate alla tutela e custodia del patrimonio naturale. Le attività funzionalmente connesse con le spese di cui ai periodi precedenti soggiacciono agli stessi limiti. In ogni caso gli enti parco nazionali possono procedere all'assunzione del direttore previsto in dotazione organica. La presente norma si applica in deroga ad ogni altra disposizione vigente incompatibile e costituisce principio di armonizzazione e coordinamento della finanza publica. Il presente comma non si applica alle Province autonome di Trento e Bolzano e alle Regioni a statuto speciale. Agli oneri di cui al precedente comma, valutati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di riserva speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per un ammontare pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.».

**11.11**

Caleo, Vaccari, Puppato

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-*bis*. Le attività e le funzioni espletate dagli organismi interni di valutazione di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, negli enti di gestione delle aree protette e nei parchi nazionali e delle riserve statali, ove affidate a terzi, possono essere gestite in convenzione con la Federazione Italiana Parchi e riserve naturali (Federparchi) che rappresenta gli interessi istituzionali dei soggetti gestori medesimi. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Dipartimento della Funzione pubblica e Federparchi concludono uno o più accordi al fine di implementare idonei strumenti di valutazione, monitoraggio della performance negli enti di gestione delle aree protette e dei parchi nazionali. Ai soli fini di cui al presente comma, ove per lo svolgimento dei compiti descritti occorressero competenze in ogni caso maturate all'interno di una pubblica amministrazione, a Federparchi si estende il regime di cui all'articolo 271 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il regime dì tale utilizzo è disciplinato, per i soli profili retributivi, dall'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476. Agli oneri di cui al precedente comma, valutati in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di riserva speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per un ammontare pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

**11.12**

Arrigoni, Consiglio, Candiani

*Sopprimere il comma 4.*

**11.13**
Mancuso, Caridi

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* all'articolo 9, comma 3, il primo periodo è integralmente sostituito dai seguenti: "Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previa intesa dei presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale. Ai fini del conseguimento dell'intesa, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare propone una terna di nominativi sulla quale la Regione, o Provincia autonoma, interessata si esprime entro e non oltre i trenta giorni successivi indicando il nominativo prescelto. Decorso inutilmente tale ultimo termine, la scelta è effettuata, con deliberazione motivata, dal Consiglio dei Ministri, con la partecipazione del presidente della Regione o della Provincia autonoma interessata.";

*b)* all'articolo 9, comma 4, quarto periodo, dopo le parole: "aree protette e biodiversità" sono inserite le seguenti: "e tra i rappresentanti della Comunità del parco di cui all'articolo 10";

*c)* all'articolo 9, il comma 11 è integralmente sostituito dal seguente:

"11. Il Direttore del parco è nominato dal Consiglio direttivo, nell'ambito di una terna motivatamente proposta dal Presidente, a seguito di una procedura pubblica di selezione tra dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno dieci anni di anzianità nella qualifica, nonché esperti scelti anche tra coloro che abbiano già svolto funzioni di direttori di parchi nazionali o regionali per almeno due anni consecutivi, previa definizione da parte del Consiglio Direttivo delle attitudini, delle competenze e delle capacità professionali necessarie per l'attribuzione dello specifico incarico. Il Presidente del Parco provvede a stipulare con il Direttore un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni. Il Direttore, se dipendente pubblico, è posto in aspettativa senza assegni dall'amministrazione di appartenenza per tutta la durata dell'incarico.";

*d)* all'articolo 21, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La vigilanza sugli enti parco e gli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale è esercitata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare mediante l'approvazione degli statuti, dei regolamenti, dei bilanci e delle piante organiche."».

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-*bis*. Dall'attuazione del comma precedente non possono derivare oneri aggiuntivi o ulteriori per la finanza pubblica».

**11.14**
Moronese, Nugnes, Martelli

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da:* «il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «il Consiglio Direttivo nomina il direttore del Parco in base alle competenze e capacità professionali possedute in relazione alla specificità dell'incarico, nell'ambito di una terna di soggetti qualificati selezionati previa procedura concorsuale per titoli, con i criteri, i requisiti e le modalità definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

**11.15**
Bruni, Zizza, Piccoli, Floris

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-*bis*. Dal 1º settembre 2014 i limiti delle spese correnti degli enti gestori dei parchi nazionali, relative al personale e alle attività di studio, ricerca, collaborazioni, monitoraggi, controlli, formazione, organizzazione di attività di comunicazione istituzionale, convegni e seminari sono disciplinate dalle medesime norme previste dagli enti di ricerca nazionali. Al medesimo regime soggiacciono le spese relative ad attività e funzioni finalizzate alla tutela e custodia del patrimonio naturale. Le attività funzionalmente connesse con le spese di cui ai precedenti periodi soggiacciono agli stessi limiti. In ogni caso gli enti parco nazionali possono procedere all'assunzione del direttore previsto dalla dotazione organica».

**11.16**
Caleo, Vaccari, Puppato

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-*bis*. I termini per la gestione contabile previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439, e relativi alla loro applicazione per gli enti parco nazionali sono dimezzati. L'ipotesi di silenzio assenso ivi contenuta costituisce modulo procedimentale non derogabile se non per espressa previsione di legge».

**11.17**
Pelino, Perrone

*Al comma 5 sopprimere la lettera* a); *alla lettera* b) *sostituire le parole* «nove mesi» *con le parole:* «quindici mesi» *e sopprimere le parole da:* «che ne danno comunicazione» *sino alle parole:* «di cui all'Allegato I del presente decreto».

**11.18**
Mancuso

*Al comma 5 sopprimere la lettera a); alla lettera* b) *sostituire le parole:* «nove mesi» *con le parole:* «quindici mesi» *e sopprimere le parole da:* «che ne danno comunicazione» *sino alle parole:* «di cui all'Allegato I del presente decreto».

**11.19**
Arrigoni, Consiglio, Candiani

*Al comma 5 sopprimere la lettera* a) *e, conseguentemente, alla lettera* b) *sostituire le parole:* «nove mesi» *con le parole:* «quindici mesi» *e sopprimere le parole da:* «che ne danno comunicazione» *sino alle parole* «di cui all'Allegato I del presente decreto».

**11.20**
Gambaro, De Petris

*Al comma 5 la lettera* a) *è soppressa e alla lettera* b) *sostituire le parole:* «nove mesi» *con le parole.* «quindici mesi» *e sopprimere le parole da:* «che ne danno comunicazione» sino alle parole: «di cui all'Allegato I del presente decreto».

**11.21**
Maurizio Rossi

*Al comma 5 la lettera* a) *è soppressa e alla lettera* b) *sostituire le parole:* «nove mesi» *con le parole:* «quindici mesi» *e sopprimere le parole da:* «che ne danno comunicazione» fino alle parole: «di cui all'Allegato I del presente decreto».

**11.22**
Galimberti

*Al comma 5 la lettera* a) *è soppressa e alla lettera* b) *sostituire le parole:* «nove mesi» *con le parole:* «quindici mesi» *e sopprimere le parole da:* «che ne danno comunicazione» fino alle parole: «di cui all'Allegato I del presente decreto».

**11.23**
Di Biagio

*Al comma 5 la lettera* a) *è soppressa e alla lettera* b) *sostituire le parole:* «nove mesi» *con le parole:* «quindici mesi» *e sopprimere le parole da:* «che ne danno comunicazione» fino alle parole: «di cui all'Allegato I del presente decreto».

**11.24**
Piccoli, Bruni, Zizza, Floris

*Al comma 5, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* Il termine di 6 mesi di cui al comma precedente è differito di ulteriori 12 mesi per i detentori di sistemi antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4 del Regolamento».

**11.25**
Di Biagio

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-*bis*. All'adempimento relativo alla dichiarazione delle informazioni riguardanti la quantità di emissioni di gas fluorurati a effetto serra di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, si procede, ove non espletato in precedenza, entro il 30 settembre 2014. Le sanzioni previste all'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26 non si applicano alle dichiarazioni dei dati 2012 e 2013 trasmesse entro il 30 settembre 2014.».

**11.26**
Mancuso, Caridi

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-*bis*. All'adempimento relativo alla dichiarazione delle informazioni riguardanti la quantità di emissioni di gas fluorurati a effetto serra di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, si procede, ove non espletato in precedenza, entro il 30 settembre 2014. Le sanzioni previste all'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26 non si applicano alle dichiarazioni dei dati 2012 e 2013 trasmesse entro il 30 settembre 2014.».

**11.27**
Tomaselli, Caleo, Vaccari, Fabbri

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-*bis*. All'adempimento relativo alla dichiarazione delle informazioni riguardanti la quantità di emissioni di gas fluorurati a effetto serra di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, si procede, ove non espletato in precedenza, entro il 30 settembre 2014. Le sanzioni previste all'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26 non si applicano alle dichiarazioni dei dati 2012 e 2013 trasmesse entro il 30 settembre 2014.».

**11.28**
Di Biagio

*Al, comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «All'articolo 14, comma 8, lettera *a)*; numero 2) del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: "solo nel caso di utilizzazione", sopprimere le parole: "degli edifici come ambienti abitativi" e dopo le parole: "pertinenze esterne" aggiungere le parole: "con dimensioni abitabili".».

**11.29**
Mancuso, Caridi

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «All'articolo 14, comma 8, lettera *a)*, numero 2) del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: "solo nel caso di utilizzazione", sopprimere le parole: "degli edifici come ambienti abitativi" e dopo le parole: "pertinenze esterne" aggiungere le parole: "con dimensioni abitabili".».

**11.30**
Crosio, Arrigoni, Consiglio, Candiani

*Al comma 6, in fine, aggiungere le seguenti parole:*

«All'articolo 14, comma 8, lettera *a),* numero 2) del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: "solo nel caso

di utilizzazione", sopprimere le parole: "degli edifici come ambienti abitativi" e dopo le parole: "pertinenze esterne" aggiungere le parole: "con dimensioni abitabili".

**11.31**
Mancuso, Caridi

*Al comma 6, in fine, aggiungere le seguenti parole:*

«All'articolo 14, comma 8, lettera *a),* numero 2) del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: "solo nel caso di utilizzazione", sopprimere le parole: "degli edifici come ambienti abitativi" e dopo le parole: "pertinenze esterne" aggiungere le parole: "con dimensioni abitabili".

**11.32**
Mancuso

*Al comma 6, in fine, aggiungere le seguenti parole:*

«All'articolo 14, comma 8, lettera *a),* numero 2) del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: "solo nel caso di utilizzazione" sono soppresse le parole: "degli edifici come ambienti abitativi" e dopo le parole: "pertinenze esterne" sono aggiunte le parole: "con dimensioni abitabili"».

**11.33**
Caridi, Mancuso

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-*bis).* All'articolo 14, comma 8, lettera *a),* numero 2) del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: "solo nel caso di utilizzazione", sopprimere le parole: "degli edifici come ambienti abitativi" e dopo le parole: "pertinenze esterne" aggiungere le parole: "con dimensioni abitabili"».

**11.34**
Tomaselli, Fabbri

*Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo:*

«All'articolo 14, comma 8, lettera *a),* numero 2) del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: "solo nel caso di utilizzazione", sopprimere le parole: "degli edifici come ambienti abitativi" e dopo le parole: "pertinenze esterne" aggiungere le parole: "con dimensioni abitabili".

**11.35**
Martelli

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

1. «6-*bis*. Il comma 8 dell'articolo 14 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, si applicano le disposizioni in materia di tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici contenute nell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 20 agosto 2003.

**11.36**

Berger, Zeller, Panizza, Palermo

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

7. All'articolo 2, comma 1 del decreto ministeriale 10 febbraio 2014, recante libretti di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica, le parole «1ºgiugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2015»

**11.37**

Zizza, Bruni, Piccoli, Floris

*Al comma 7, sostituire le parole:* «sei mesi» *con:* «dodici mesi».

**11.38**

Zeller, Berger, Fravezzi, Laniece, Panizza, Palermo, Fausto Guilherme Longo, Zin

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. In armonia con le finalità e i principi dell'ordinamento giuridico nazionale in materia di aree protette, nonché con la disciplina comunitaria relativa alla Rete Natura 2000, le funzioni statali concernenti la parte lombarda del Parco nazionale dello Stelvio sono attribuite alla Regione Lombardia che, conseguentemente, partecipa all'intesa relativa al predetto Parco, di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Per l'attribuzione delle funzioni statali concernenti la parte del Parco nazionale dello Stelvio situata nella Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol alle province autonome di Trento e di Bolzano si provvede con norma di attuazione dello Statuto medesimo ai sensi dell'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Fino alla sottoscrizione della predetta intesa e comunque non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le funzioni demandate agli organi centrali del Consorzio, ad eccezione di quelle dei revisori dei conti, sono svolte dal Presidente e dal Direttore del Parco in carica; i mandati relativi sono prorogati fino alla predetta data. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, entro i successivi trenta giorni, nomina un Comitato paritetico composto da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da un rappresentante di ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano e da un rappresentante della Regione Lombardia. Ove non si riesca a costituire il Comitato paritetico, ovvero non si pervenga ancora alla definizione dell'intesa entro i trenta giorni successivi alla costituzione del Comitato, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con la partecipazione dei Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano e del Presidente della Regione Lombardia».

**11.39**
Puppato

*Sostituire il comma 8 con il seguente:* «8. All'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, *le parole:* «nonché al Parco nazionale dello Stelvio» *sono soppresse.*»

**11.40**
Nugnes, Moronese, Martelli

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. All'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 le parole: "nonché al parco nazionale dello Stelvio" sono soppresse».

**11.41**
De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

«All'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sopprimere le parole: »nonché al parco nazionale dello Stelvio».

**11.42**
Crosio, Arrigoni, Consiglio, Candiani

*Al comma 8, in fine, aggiungere le seguenti parole:* «, a cui sono trasferite le funzioni amministrative e gestionali relative alla parte lombarda del territorio del Parco, secondo le modalità stabilite dall'Intesa stessa.

8-*bis*. Compatibilmente con la disciplina stabilita dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, come modificato per effetto dell'intesa prevista dall'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ferma restando la configurazione unitaria del Parco Nazionale dello Stelvio, l'approvazione del piano e del regolamento del Parco riferiti al territorio della Regione Lombardia di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 sono attribuite alla Regione Lombardia con l'Intesa di cui al comma 8.

8-*ter*. In caso di eventuale modifica dell'estensione del Parco nel territorio lombardo, si provvede con legge regionale previa consultazione con le due Province Autonome e con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare».

**11.43**
Bellot, Arrigoni, Consiglio, Candiani

*Dopo il comma 8 inserire il seguente:*

«8-*bis*. dal 1 settembre 2014 i limiti delle spese correnti degli enti di gestione dei parchi nazionali, relative al personale e alle attività di studio, ricerca, collaborazioni, monitoraggi, controlli, formazione, organizzazione di attività di comunicazione istituzionale, convegni e seminari sono disciplinate dalle medesime norme previste dagli enti di ricerca nazionali. Al medesimo regime soggiacciono le spese relative ad attività e funzioni finalizzate alla tutela e custodia del patrimonio naturale. Le attività funzionalmente connesse con le spese di cui ai periodi precedenti

soggiacciono agli stessi limiti. In ogni caso gli enti parco nazionali possono procedere all'assunzione del direttore previsto in dotazione organica. La presente norma si applica in deroga ad ogni altra disposizione vigente incompatibile con il presente articolo e costituisce principio di armonizzazione e coordinamento della finanza pubblica. Il presente articolo non si applica alle Province autonome di Trento e Bolzano e alle Regioni a statuto speciale».

**11.44**

Bellot, Arrigoni, Consiglio, Candiani

*Dopo il comma 8 inserire il seguente:*

«8-*bis*. Le attività e le funzioni espletate dagli organismi interni di valutazione di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 negli enti di gestione delle aree protette e nei parchi nazionali e delle riserve statali, ove affidate a terzi, possono essere gestite in convenzione con la Associazione Federparchi che rappresenta gli interessi istituzionali dei soggetti gestori medesimi. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Dipartimento della Funzione pubblica e la Federparchi concludono uno o più accordi per implementare idonei strumenti di valutazione, monitoraggio della performance negli enti di gestione della aree protette e dei parchi nazionali. Ai soli fini di cui al presente comma ove per lo svolgimento dei compiti descritti occorressero competenze in ogni caso maturate all'interno di una pubblica amministrazione alla Federparchi si estende il regime di cui all'articolo 271 del testo unico Enti locali n. 267 del 2000. Il regime di tale utilizzo è disciplinato, per i soli profili retributivi, dall'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476».

**11.45**

Bellot, Arrigoni, Consiglio, Candiani

*Dopo il comma 8 inserire il seguente:*

«8-*bis*. I termini per la gestione contabile previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 439/98 e relativi alla loro applicazione per gli enti parco nazionali sono dimezzati. L'ipotesi di silenzio assenso ivi contenuta costituisce modulo procedimentale non derogabile se non per espressa previsione di legge».

**11.46**

Arrigoni, Consiglio, Candiani

*Al comma 9, capoverso* «Art. 285», *comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

**11.47**

Puppato, Albano

*Dopo il comma 9 inserire i seguenti:*

«9-*bis*. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 2012, n. 43, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 842/2006 entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto i

produttori, gli importatori, gli esportatori e gli smaltitori di gas fluorurati ad effetto serra presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantità di gas fluorurati ad effetto serra rispettivamente prodotta, importata, esportata e smaltita nell'anno precedente".

9-*ter*. All'articolo 16, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 2012, n. 43, le parole "più di una tonnellata all'anno di" sono soppresse».

**11.48**
Puppato, Albano

*Dopo il comma 9 inserire il seguente:*

«9-*bis*. All'Allegato B, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, al punto 2.1 sono soppresse le seguenti parole "che preveda la predisposizione da parte dell'impresa di un piano della qualità"».

**11.49**
Collina

*Al comma 10, dopo le parole:* «purché sui singoli terminali, siano e vengano dotati di elementi utili al risparmio energetico, quali valvole termostatiche e/o ripartitori di calore», *aggiungere le seguenti:* «e/o generatori con celle a combustibile con efficienza elettrica superiore al 48 per cento».

**11.50**
Fissore

*Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:*

«10-*bis*. Alla parte II dell'allegato IX "Impianti termici civili" alla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* Sostituire il numero 1.1. con il seguente:

"1.1. Per le definizioni si applica quanto previsto dalle norme tecniche di settore. In assenza di specifiche definizioni, valgono le seguenti:

*a)* bocca del camino: sezione terminale retta del camino;

*b)* camino: struttura prevalentemente verticale, costituita da una o più pareti, atta a convogliare ed espellere i fumi in atmosfera;

*c)* camino intubato: sistema costituito da un condotto intubato e dal camino o vano tecnico, che lo contiene e comprensivo dell'eventuale intercapedine;

*d)* canale da fumo: componente o componenti che raccordano l'uscita del generatore di calore al camino;

*e)* impianto termico automatico: impianto termico nel o nei focolari del quale l'accensione, lo spegnimento o la regolazione della fiamma possa normalmente avvenire anche senza interventi manuali;

*f)* mitria o comignolo: dispositivo posto alla bocca del camino atto a facilitare la dispersione dei prodotti della combustione nell'atmosfera;

*g)* registro: dispositivo inserito in una sezione dei canali da fumo che consente di regolare il tiraggio;

*h)* camino funzionante a pressione negativa: Camino progettato per funzionare con pressione interna minore della pressione esterna;

*i)* camino funzionante a pressione positiva: Camino progettato per funzionare con pressione interna maggiore della pressione esterna;

*j)* vano tecnico (asola tecnica): vano a sviluppo prevalentemente verticale, senza soluzione di continuità strutturale ai piani, con perimetro chiuso, adibito al contenimento dei servizi tecnici dell'edificio. Sono considerati vano tecnico anche i camini dismessi;

*k)* tiraggio naturale: movimentazione dei fumi determinata da un camino unicamente per effetto della differenza di densità esistente tra i fumi e l'aria atmosferica circostante;

*l)* velocità dei fumi: velocità che si riscontra in un punto di una determinata sezione retta dei canali da fumo.";

*b)* Al numero 2.1, dopo le parole "disporre di uno o più camini" aggiungere le seguenti: "con scarico a tetto". Dopo le parole "dei prodotti della combustione." aggiungere le seguenti: "Limitatamente agli apparecchi a condensazione a gas di portata termica non maggiore di 70 kW l'evacuazione dei prodotti della combustione può avvenire con scarico a parete, in deroga allo scarico a tetto, nei casi previsti all'articolo 5 comma 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e successive modificazioni ed integrazioni";

*c)* Al numero 2.2, eliminare la parola "primo";

*d)* Al numero 2.3, dopo le parole "devono essere impermeabili e" aggiungere le seguenti: ",dove necessario,";

*e)* Sostituire il numero 2.4 con il seguente:

"2.4 I camini che passano entro o sono addossati a locali abitati devono funzionare a pressione negativa. I camini con funzionamento a pressione positiva possono essere inseriti in asole tecniche ad uso esclusivo, permanentemente aerate.";

*f)* Eliminare il numero 2.5;

*g)* Sostituire il numero 2.6 con il seguente:

"2.6 Più generatori di calore possono essere collegati allo stesso camino soltanto se fanno parte dello stesso impianto termico; in questo caso i generatori di calore dovranno immettere in collettori dimensionati secondo la regola dell'arte. I collettori fumari possono funzionare in pressione negativa o positiva.";

*h)* Sostituire il numero 2.7 con il seguente:

"2.7 Gli impianti installati o che hanno subito una modifica relativa ai camini successivamente all'entrata in vigore della parte quinta del presente decreto devono essere dotati di camini realizzati con prodotti recanti marcatura "CE" o l'attestato di conformità o il benestare tecnico europeo. In particolare, tali camini devono:

essere realizzati con materiali incombustibili. Tale prescrizione non è vincolante nel caso di apparecchi a gas a condensazione o a bassa temperatura per i quali è ammesso l'utilizzo di camini o condotti aventi classe di temperatura T 120, come definita dalla UNI EN 1443 e dalla pertinente normativa tecnica di prodotto. In tal caso la superficie esterna del camino o la struttura del vano tecnico dell'edificio entro cui è inserito il camino stesso, deve essere di classe "A1" di reazione al fuoco, come definita dal decreto ministeriale 10 marzo del 2005;

avere andamento verticale e il più breve e diretto possibile tra l'apparecchio e la quota di sbocco;

essere privi, nel caso di funzionamento in pressione negativa, di qualsiasi strozzatura riduzione di sezione in tutta la loro lunghezza;

garantire che siano evitati fenomeni di condensa laddove non espressamente previsto nel normale funzionamento dell'impianto;

essere adeguatamente distanziati, mediante intercapedine d'aria o isolanti idonei, da materiali combustibili o facilmente infiammabili;

avere angoli arrotondati con raggio non minore di 20 mm, se di sezione quadrata o rettangolare;

avere un'altezza correlata alla sezione utile secondo gli appropriati metodi di calcolo riportati dalla normativa tecnica vigente (norme UNI e norme CEN). Resta salvo quanto stabilito al punto 2.9.";

*i)* Sostituire il numero 2.8 con il seguente:

"2.8 Dove presente un comignolo questo deve avere sezione utile d'uscita non inferiore al doppio della sezione del camino, e deve essere conformato in modo da non ostacolare il tiraggio e favorire la dispersione dei fumi nell'atmosfera.";

*j)* Sostituire il numero 2.9 con il seguente:

"2.9 Le bocche dei camini devono essere posizionate in modo tale da consentire una adeguata evacuazione e dispersione dei prodotti della combustione e da evitare l'immissione degli stessi nell'edificio o negli edifici circostanti attraverso qualsiasi apertura, attenendosi a tale scopo alle indicazioni delle UNI EN 15287-1 e 15287-2, UNI 11528 ed altra normativa tecnica applicabile.";

*k)* Sostituire i numeri 2.10, 2.11, 2.12 e 2.13 con i seguenti:

"2.9-*bis*. Il condotto intubato deve risultare, per tutto il suo sviluppo, sempre distaccato dalle murature circostanti e deve essere installato in modo da consentire la normale dilatazione termica. Il vano tecnico deve essere ad uso esclusivo del camino intubato; sono ammessi solamente elementi distanziatori o di fissaggio necessari per la stabilità del camino intubato.

2.9-*ter* Al fine di consentire analisi e campiona menti deve essere predisposto, qualora non presente, un apposito punto di prelievo in conformità alla Norma UNI EN 13284-1. Ove non fosse possibile rispettare le distanze citate dalla norma, è richiesto almeno un tratto rettilineo pari a due diametri a monte e a valle del punto di prelievo.».

**11.51**

Bellot, Arrigoni, Consiglio, Divina, Candiani

*Dopo il comma 11 inserire il seguente:*

«11-*bis*. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge 18 febbraio 1992 n. 162 sono aggiunte infine le seguenti parole: "la richiesta di rimborso per l'indennità di mancato reddito da parte dei lavoratori autonomi è prodotta attraverso autocertificazione esente da ogni obbligo di imposta di bollo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma pari a duecentomila euro annuo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307"».

**11.52**

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras

*Sopprimere il comma 12.*

**11.53**
Moronese, Nugnes, Martelli

*Sopprimere il comma 12.*

**11.54**
Morgoni, Puppato

*Sopprimere il comma 12.*

**11.55**
De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras

*Sostituire il comma 12 con i seguenti:*

«12-*bis*. All'articolo 27, comma 1, lettera *b)* della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole "guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773" sono sostituite dalle seguenti: "guardia particolare giurata ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale.".

12-*bis*. All'articolo 30, comma 3, della legge Il febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo le parole "Nei casi di cui al comma 1" la parola "non" è soppressa.».

**11.56**
Gambaro

*Sostituire il comma 12 con il seguente:*

«12-*bis*. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 27, comma 1, lettera *b)*, le parole "guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773" sono sostituite con le seguenti "guardia particolare giurata ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale.";

*b)* all'articolo 30, comma 3, dopo le parole "Nei casi di cui al comma 1" la parola "non" è soppressa».

**11.57**
De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras

*Al comma 12 sostituire le parole:* «la gestione di cui all'articolo 1, comma 3, è finalizzata ove possibile all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni» *con le seguenti:* «sono vietate l'importazione e gli scambi, la detenzione, l'allevamento, il commercio, la riproduzione, nonché il ripopolamento in particolare nelle riserve di caccia e nei bacini di pesca sportiva».

**11.58**
Granaiola, Amati, Cirinnà

*Al comma 12, sostituire le parole:* «è finalizzata ove possibile all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni» *con le seguenti:* «è finalizzata ove possibile alla riduzione delle popolazioni, attraverso la repressione delle cause che generano tali fenomeni, il controllo delle nascite e l'inserimento controllato di antagonisti. È vietata l'uccisione di massa finalizzata all'eradicazione di dette specie».

**11.59**
Vaccari, Caleo, Bertuzzi

*Al comma 12 sopprimere le seguenti parole:* «ove possibile».

**11.60**
Mancuso, Caridi

*Al comma 12, penultima riga, sopprimere le parole:* «ove possibile».

*Al termine del comma aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «al comma 2 dell'art.2 della legge 11 febbraio 1992 n.157, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e alle nutrie" (Myocastor Coypus)».

**11.61**
De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras

*Al comma 12 dopo le parole:* «ove possibile all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni» *aggiungere le seguenti:* «, entrambe da attuarsi con tecniche non cruente e non letali».

**11.62**
Panizza, Laniece, Fravezzi, Berger, Palermo, Fausto Guilherme Longo

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-*bis*. Alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 12, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Il piano può recare l'indicazione anche di aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione e individuate d'intesa con la Regione o la Provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale dell'area contigua, in essa la Regione o la Provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata, d'intesa con l'Ente parco, può prevedere misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta. L'attività venatoria può essere esercitata solo dai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua.";

*b)* l'articolo 32 è sostituito dal seguente: "Art. 32. - *(Pianificazione e regolamentazione delle aree contigue). – 1.* Nelle aree contigue esterne al territorio dell'area naturale protetta, le Regioni o

le Province autonome di Trento e di Bolzano d'intesa con gli Enti parco stabiliscono le eventuali misure di disciplina dell'attività venatoria, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta stessa.

2. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale delle aree contigue, in esse l'attività venatoria può essere esercitata solo dai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua, salvi i divieti e le prescrizioni che le regioni o le Province autonome di Trento e di Bolzano d'intesa con l'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, possono disporre, per particolari specie di animali."».

**11.63**

Cirinnà, Puppato, Amati, Mattesini, Casson, D'Adda, Sollo, Granaiola, Pezzopane, Astorre, AnitorI, GuerrierI Paleotti, Fissore, Ginetti, Lo Giudice, Valentini, Battista, Orellana

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«12-*bis*. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 27, comma 1, lettera *b)*, le parole: "guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773" sono sostituite con le seguenti: "guardia particolare giurata ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale".;

*b)* all'articolo 30, comma 3, dopo le parole: "Nei casi di cui al comma 1" la parola: "non" è soppressa».

**11.64**

Puppato

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«12-*bis*. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 27, comma 1, lettera b), le parole: "guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773" sono sostituite dalle seguenti: "guardia particolare giurata ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale".;

*b)* all'articolo 30, comma 3, dopo le parole: "Nei casi di cui al comma 1" la parola: "non" è soppressa».

**11.65**

Mancuso

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«12-*bis*. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 27, comma 1, lettera b), le parole: "guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773" sono sostituite dalle seguenti: "guardia particolare giurata ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale".;

*b)* all'articolo 30, comma 3, dopo le parole: "Nei casi di cui al comma 1" la parola: "non" è soppressa».

**11.66**
Caridi, Mancuso

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«12-*bis*. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 27, comma 1, lettera b), le parole: "guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773" sono sostituite dalle seguenti: "guardia particolare giurata ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale".;

*b)* all'articolo 30, comma 3, dopo le parole: "Nei casi di cui al comma 1" la parola: "non" è soppressa».

**11.67**
Vaccari, Caleo, Bertuzzi

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«12-*bis*. All'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: "propriamente detti" inserire le seguenti: "alle nutrie,"».

**11.68**
De Petris, Stefano, Casaletto

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

«12-*bis*. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome adeguano i piani faunistico-venatori di cui all'art. 10 della legge 11 febbraio 1992, n.157, provvedendo alla individuazione nel territorio di propria competenza delle aree nelle quali, in relazione alla presenza o alla contiguità con aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o con zone caratterizzate dalla localizzazione di produzioni agricole particolarmente vulnerabili, è fatto divieto di allevare e introdurre la specie cinghiale (*Sus scrofa*) a fini venatori e di ripopolamento.

12-*ter*. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora la regione o la provincia autonoma non abbia provveduto all'individuazione delle aree di cui al comma 12-*bis*, il divieto di cui al medesimo comma si applica all'intero territorio regionale o provinciale».

**11.69**
Mirabelli

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-*bis*. AI Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46, alla tabella di cui all'Art. 28, Sezione 4, Comma b-*bis*, sostituire le parole: "CCGT per trasmissione meccanica" con le parole: "turbine a gas per trasmissione meccanica (comprese le CCGT)"».

**11.70**
Mancuso

*Dopo il comma 12 inserire il seguente:*

«12-*bis*. Alla tabella di cui all'art. 28, comma 7, capoverso "Sezione 4", lettera b-*bis*, punto 1, del decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46, le parole: "CCGT usate per trasmissioni meccaniche" sono sostituite con le seguenti: "«turbine a gas per trasmissione meccanica (comprese le CCGT)"».

**11.0.1**
Caleo, Vaccari, Tomaselli

*Dopo l'***articolo 11***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 11-*bis.***

(Semplificazione e razionalizzazione delle pracedure e degli interventi di lotta operativa agli inquinamenti del mare)

1. Al fine di conseguire le necessarie e urgenti in.tegrazioni tra strutture operative, nonché per la semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli interventi di lotta operativa agli inquinamenti del mare, il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto assicura i compiti di cui agli articoli 2, comma 1 lett. *a)*, e 4, commi 1, 2 e 3, della legge 31 dicembre 1982 n. 979 e per le finalità di prevenzione e lotta agli inquinamenti del mare è posto alle dipendenze funzionali del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla individuazione delle risorse finanziarie necessarie per i compiti di cui al comma precedente ed al conseguente trasferimento dal bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a quello del Ministero delle infrastrutture e trasporti, a valere sull'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 7, comma 2, della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

3. All'art. 7 comma 1 della legge 16 luglio 1998, n. 239, dopo le parole: "direttive vincolanti, generali e specifiche," sostituire le parole fino alla fine del primo periodo con le seguenti: "del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto emanate in attuazione di linee strategiche e priorità dettate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".

4. All'art. 13, comma 4, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dopo le parole: "non sia stato possibile stipulare i relativi contratti," sostituire le parole: "il Ministro della marina mercantile" con le parole: "il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto".

5. All'art. 1, comma 1101, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "dell'articolo 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979," sostituire le parole: "il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" con le parole: "il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto".

6. L'art. 14 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è integralmente sostituito come segue:

"Alle spese occorrenti per l'adozione delle misure di cui all'articolo 11 nonché per il rimborso alle altre amministrazioni delle spese sostenute per gli interventi ad esse richiesti, si provvede a carico di apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e trasporti, avente natura di spesa obbligatoria.

Le somme recuperate a carico dei privati per le spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 12 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate nella misura del 50 per cento con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti per le attività di difesa del mare dagli inquinamenti di cui agli articoli 2, comma 1 lett. *a)*, e 4, commi 1,2 e 3, della legge 31 dicembre 1982 n. 979.,"».

## Art. 12.

**12.1**

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras

*Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:*

«1. L'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 8. - *(Commissione tecnica unificata per i procedimenti VIA, VAS e AIA).* –

*1.* È istituita la Commissione tecnica unificata per i procedimenti VIA, VAS e AIA, di seguito denominata "Commissione unificata", la quale assicura il supporto tecnico-scientifico per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente parte. Alla Commissione unificata si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

*2.* La Commissione unificata svolge in particolare i seguenti compiti:

*a)* provvede all'istruttoria dei progetti presentati dai proponenti, ai sensi della presente parte e in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989;

*b)* esegue, in attuazione dell'articolo 185 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, l'istruttoria tecnica di cui all'articolo 184 del medesimo codice ed esprime il proprio parere sul progetto assoggettato alla valutazione di impatto ambientale presentato dal soggetto proponente;

*c)* svolge le attività tecnico-istruttorie per la valutazione ambientale strategica dei piani e programmi la cui approvazione compete a organi dello Stato, in attuazione di quanto previsto dal titolo II della presente parte, ed esprime il proprio parere motivato per il successivo inoltro al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che adotta il conseguente provvedimento;

*d)* svolge le attività istruttorie e di consulenza tecnica connesse al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali di competenza statale;

*e)* fornisce all'autorità competente, anche effettuando i necessari sopralluoghi, in tempo utile per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, un parere istruttorio conclusivo e pareri intermedi debitamente motivati, nonché approfondimenti tecnici in merito a ciascuna domanda di autorizzazione;

*f)* fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare consulenza tecnica in ordine ai compiti del medesimo Ministero relativamente all'autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo III-*bis* della presente parte.

*3.* La Commissione unificata è composta da cinquanta esperti. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di natura non regolamentare, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di organizzazione e funzionamento della Commissione unificata, inclusa la sua articolazione in sottocommissioni VIA, VIA Speciale. VAS e AIA, a ciascuna delle quali è preposto un coordinatore, La programmazione dei lavori e la verifica del rispetto dei termini e delle altre modalità di svolgimento dell'attività della Commissione unificata, comprese le norme tecniche e organizzative di cui all'articolo 34, sono assicurate da un comitato di programmazione composto dai coordinatori delle sotto commissioni di cui al secondo periodo e dal direttore generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare competente per materia, il quale vi partecipa senza alcuna indennità o trattamento economico aggiuntivo, comunque denominato. Le modalità di funzionamento del comitato di programmazione sono definite con il decreto di cui al

secondo periodo. Sino alla data di entrata in vigore di tale decreto, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti adottati ai sensi degli articoli 9, comma 4, e 10, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90.

*4.* I componenti della Commissione unificata durano in carica tre anni, sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito, limitatamente ai componenti della sotto commissione VIA Speciale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e sono scelti sulla base di procedure di selezione pubblica, nel rispetto dell'equilibrio di genere, tra i professori e i ricercatori universitari, il personale delle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluso il personale del sistema delle agenzie per la protezione dell'ambiente e degli enti di ricerca, esperti e personalità di elevata qualificazione nelle materie concernenti la valutazione e il diritto ambientali. Con il decreto di cui al comma 3 o con distinto decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è disciplinata la procedura di selezione pubblica dei componenti della Commissione unificata, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

*5.* I componenti della Commissione unificata provenienti dalle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata dell'incarico, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.

*6.* Per le valutazioni di impatto ambientale di infrastrutture e di insediamenti, per i quali sia riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, la Commissione unificata è integrata da un esperto designato, tra i soggetti aventi i requisiti di cui al comma 4, dalle regioni e dalle province autonome interessate. Per le attività relative a ciascuna domanda di autorizzazione integrata ambientale, la Commissione è integrata da un esperto designato, tra i soggetti aventi i requisiti di cui al comma 4, da ciascuna regione, da ciascuna provincia autonoma e da ciascun comune territorialmente competenti.

*7.* Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, è determinato il trattamento economico dei componenti della Commissione unificata, sulla base di un criterio di correlazione individuale tra piani, programmi e progetti valutati ed emolumenti percepiti. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, ai componenti della Commissione unificata è corrisposto, a decorrere dalla data di effettivo insediamento, un trattamento forfetario pari al 70 per cento del trattamento economico già spettante ai componenti ordinari della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS, a valere sulle risorse di cui al comma 8.

*8.* È posto a carico del soggetto committente il progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare. Tale somma, già inscritta nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, è utilizzata per le spese della Commissione unificata. Sono poste a carico del richiedente l'autorizzazione integrata ambientale le somme indicate all'articolo 33, che continuano a essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, secondo le procedure previste dal medesimo articolo 33. Alla copertura degli oneri necessari per il funzionamento della Commissione unificata si provvede con le risorse complessive di cui al presente comma, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, salvo quanto disposto al comma 9 del presente articolo.

*9.* La verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni della valutazione di impatto ambientale e dell'autorizzazione integrata ambientale di competenza statale, di cui, rispettivamente, agli articoli 28, comma 1, e 29-*decies*, comma 3, lettera *a)*, è effettuata dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Per la copertura degli oneri relativi all'attività svolta dall'Istituto, il Ministero dell'ambiente edella tutela del territorio e del mare, previa copertura integrale degli oneri di funzionamento della Commissione unificata con le modalità di cui al comma 8 del presente articolo,

provvede a trasferire all'Istituto medesimo le ulteriori risorse disponibili nello stato di previsione del predetto Ministero ai sensi dell'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale programma le attività di verifica nel limite delle risorse rese disponibili dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e rendiconta le attività svolte, con le modalità di cui all'articolo 12, commi 4 e 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 maggio 2010, n. 123».

2. A decorrere dalla data di insediamento della Commissione unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo:

*a)* sono abrogati gli articoli 9 e 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90;

*b)* al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) l'articolo 8-*bis* è abrogato;

2) all'articolo 29-*ter*, comma 4, primo periodo, le parole: "Commissione di cui all'articolo 8-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: «Commissione di cui all'articolo 8»;

3) all'articolo 33, comma 3-*bis*, al secondo periodo, le parole: "commissione istruttoria di cui all'articolo 8-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "Commissione di cui all'articolo 8" e, al terzo periodo, le parole: "commissione di cui all'articolo 8-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "Commissione di cui all'articolo 8";

4) all'articolo 33, comma 4, le parole: "Commissione di cui all'articolo 8-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "Commissione di cui all'articolo 8".

3. A decorrere dalla data di cui al comma 2 sono soppresse la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e V AS e la Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC. I componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC in carica alla data di entrata in vigore della presente legge cessano dalle loro funzioni alla data di scadenza stabilita per i rispettivi incarichi e comunque, se antecedente, alla data di cui al comma 2. Le Commissioni di cui al presente comma, anche se ricostituite dopo la data di scadenza di cui al secondo periodo, cessano comunque dalle loro funzioni alla data di insediamento della Commissione unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo, la quale subentra nella trattazione dei procedimenti in corso».

**12.2**

Caleo, Tomaselli, Cuomo, Manassero, Mirabelli, Morgoni, Puppato, Sollo, Vaccari, Astorre, Fabbri, Fissore, Giacobbe, Orrù, Scalia

*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

«1. L'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 8. - *(Commissione tecnica unificata per i procedimenti VIA, VAS e AIA). – 1.* È istituita la Commissione tecnica unificata per i procedimenti VIA, VAS e AIA, di seguito denominata 'Commissione unificata', la quale assicura il supporto tecnico-scientifico per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente parte. Alla Commissione unificata si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

*2.* La Commissione unificata svolge in particolare i seguenti compiti:

*a)* provvede all'istruttoria dei progetti presentati dai proponenti, ai sensi della presente parte e in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989;

*b)* esegue, in attuazione dell'articolo 185 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, l'istruttoria tecnica di cui all'articolo 184 del medesimo codice ed esprime il proprio parere sul progetto assoggettato alla valutazione di impatto ambientale presentato dal soggetto proponente;

*c)* svolge le attività tecnico-istruttorie per la valutazione ambientale strategica dei piani e programmi la cui approvazione compete a organi dello Stato, in attuazione di quanto previsto dal titolo II della presente parte, ed esprime il proprio parere motivato per il successivo inoltro al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che adotta il conseguente provvedimento;

*d)* svolge le attività istruttorie e di consulenza tecnica connesse al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali di competenza statale;

*e)* fornisce all'autorità competente, anche effettuando i necessari sopralluoghi, in tempo utile per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, un parere istruttorio conclusivo e pareri intermedi debitamente motivati, nonché approfondimenti tecnici in merito a ciascuna domanda di autorizzazione;

*f)* fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare consulenza tecnica in ordine ai compiti del medesimo Ministero relativamente all'autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo III-*bis* della presente parte.

*3.* La Commissione unificata è composta da cinquanta esperti. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di natura non regolamentare, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di organizzazione e funzionamento della Commissione unificata, inclusa la sua articolazione in sottocommissioni VIA, VIA Speciale, VAS e AIA, a ciascuna delle quali è preposto un coordinatore. La programmazione dei lavori e la verifica del rispetto dei termini e delle altre modalità di svolgimento dell'attività della Commissione unificata, comprese le norme tecniche e organizzative di cui all'articolo 34, sono assicurate da un comitato di programmazione composto dai coordinatori delle sottocommissioni di cui al secondo periodo e dal direttore generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare competente per materia, il quale vi partecipa senza alcuna indennità o trattamento economico aggiuntivo, comunque denominato. Le modalità di funzionamento del comitato di programmazione sono definite con il decreto di cui al secondo periodo. Sino alla data di entrata in vigore di tale decreto, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti adottati ai sensi degli articoli 9, comma 4, e 10, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90.

*4.* I componenti della Commissione unificata durano in carica tre anni, sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito, limitatamente ai componenti della sottocommissione VIA Speciale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e sono scelti sulla base di procedure di selezione pubblica, nel rispetto dell'equilibrio di genere, tra i professori e i ricercatori universitari, il personale delle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluso il personale del sistema delle agenzie per la protezione dell'ambiente e degli enti di ricerca, esperti e personalità di elevata qualificazione nelle materie concernenti la valutazione e il diritto ambientali con adeguata esperienza professionale. Con il decreto di cui al comma 3 o con distinto decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è disciplinata la procedura di selezione pubblica dei componenti della Commissione unificata, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità e imparzialità. I componenti della Commissione non possono ricoprire l'incarico per più di dieci anni. In sede di prima applicazione vengono computati anche gli anni compiuti quale componente della Commissione Tecnica di verifica VIA e VAS e/o della Commissione AlA.

*5.* I componenti della Commissione unificata provenienti dalle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata dell'incarico, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.

*6.* Per le valutazioni di impatto ambientale di infrastrutture e di insediamenti, per i quali sia riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, la Commissione unificata è integrata da un esperto designato, tra i soggetti aventi i requisiti di cui al comma 4, dalle regioni e dalle province autonome interessate. Per le attività relative a ciascuna domanda di autorizzazione integrata ambientale, la Commissione è integrata da un esperto designato, tra i soggetti aventi i requisiti di cui al comma 4, da ciascuna regione, da ciascuna provincia autonoma e da ciascun comune territorialmente competenti.

*7.* Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, è determinato il trattamento economico dei componenti della Commissione unificata, sulla base di un criterio di correlazione individuale tra piani, programmi e progetti valutati ed emolumenti percepiti. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, ai componenti della Commissione unificata è corrisposto, a decorrere dalla data di effettivo insediamento, un trattamento forfetario pari al 70 per cento del trattamento economico già spettante ai componenti ordinari della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS, a valere sulle risorse di cui al comma 8.

*8.* È posto a carico del soggetto committente il progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientaI e il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare. Tale somma, già inscritta nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, è utilizzata per le spese della Commissione unificata. Sono poste a carico del richiedente l'autorizzazione integrata ambientale le somme all'articolo 33, che continuano a essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, secondo le procedure previste dal medesimo articolo 33. Alla copertura degli oneri necessari per il funzionamento della Commissione unificata si provvede con le risorse complessive di cui al presente comma, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, salvo quanto disposto al comma 9 del presente articolo.

*9.* La verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni della valutazione di impatto ambientai e e dell'autorizzazione integrata ambientale di competenza statale, di cui, rispettivamente, agli articoli 28, comma 1, e 29-*decies*, comma 3, lettera *a)*, è effettuata dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Per la copertura degli oneri relativi all'attività svolta dall'Istituto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa copertura integrale degli oneri di funzionamento della Commissione unificata con le modalità di cui al comma 8 del presente articolo, provvede a trasferire all'Istituto medesimo le ulteriori risorse disponibili nello stato di previsione del predetto Ministero ai sensi dell'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale programma le attività di verifica nel limite delle risorse rese disponibili dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e rendiconta le attività svolte, con le modalità di cui all'articolo 12, commi 4 e 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 maggio 2010, n. 123".

2. A decorrere dalla data di insediamento della Commissione unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo:

*a)* sono abrogati gli articoli 9 e 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90;

*b)* al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) l'articolo 8-*bis* è abrogato;

2) all'articolo 29-*ter*, comma 4, primo periodo, le parole: "Commissione di cui all'articolo 8-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "Commissione di cui all'articolo 8";

3) all'articolo 33, comma 3-*bis*, al secondo periodo, le parole: "commissione istruttoria di cui all'articolo 8-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "Commissione di cui all'articolo 8" e, al terzo periodo, le parole: "commissione di cui all'articolo 8-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "Commissione di cui all'articolo 8";

4) all'articolo 33, comma 4, le parole: "Commissione di cui all'articolo 8-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "Commissione di cui all'articolo 8".

2-*bis*. A decorrere dalla data di cui al comma 2 sono soppresse la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS e la Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientai e integrata – IPPC. I componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientai e integrata – IPPC in carica alla data di entrata in vigore della presente legge cessano dalle loro funzioni alla data di scadenza stabilita per i rispettivi incarichi e comunque, se antecedente, alla data di cui al comma 2. Le Commissioni di cui al presente comma, anche se ricostituite dopo la data di scadenza di cui al secondo periodo, cessano comunque dalle loro funzioni alla data di insediamento della Commissione unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma l del presente articolo, la quale subentra nella trattazione dei procedimenti in corso».

**12.3**

Arrigoni, Consiglio, Candiani

*Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole: «da cinquanta a quaranta» *con le seguenti:* «da sessanta a cinquanta» *e aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «I compensi di tutti i membri della Commissione, compreso il segretario e ad eccezione del Presidente, sono identici, con esclusione di indennità e integrazioni, fatte salve le spese di missione. Le spese per il funzionamento della Commissione non possono superare il 50 per cento delle spese dei compensi dei commissari».

**12.4**

Arrigoni, Consiglio, Candiani

*Al comma 1, lettera* a)*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «L'incarico è incompatibile, per il periodo della nomina, con lo svolgimento da parte del soggetto incaricato, in proprio o attraverso partecipazione societaria, di attività professionale relativa all'estensione di studi di impatto ambientale».

**12.5**

Cioffi

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «I componenti della Commissione non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o di governo o cariche in partiti politici o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina».

**12.6**
Arrigoni, Consiglio, Candiani

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. Le somme provenienti dalle entrate di cui al comma 6 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, in eccedenza al funzionamento della Commissione, sono destinate alla riduzione degli oneri di cui al medesimo comma 6 a carico delle imprese».

**12.7**
Nugnes, Moronese, Martelli

*Sopprimere il comma 4.*

**12.8**
Mancuso, Caridi

*Sopprimere il comma 4.*

**12.9**
Gibiino, Perrone

*Il comma 4 è soppresso.*

**12.10**
Zizza, Bruni, Piccoli, Floris

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Al fine di consentire l'immediato ed efficiente utilizzo delle risorse finanziarie, ai soggetti pubblici già titolari di interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse dell'Unione europea e destinate dai Programmi nazionali, interregionali e regionali alla riqualificazione e messa in sicurezza di edifici pubblici, compresi gli interventi di efficientamento energetico degli stessi, sono attribuiti, fino al 31 dicembre 2015, i poteri derogatori previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 gennaio 2014 ai sensi dell'articolo 18, comma 8-*ter*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. La deroga non è ammessa qualora sia funzionale a risolvere carenze o inadempienze programmatorie dei suddetti soggetti pubblici».

**12.11**
Caleo, Vaccari, Tomaselli

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-*bis*. Ai fini dell'accelerazione della spesa e della semplificazione delle procedure, le Autorità Ambientali componenti la Rete Nazionale cooperano sistematicamente con i soggetti responsabili delle politiche di coesione per il rispetto dei principi di sostenibilità ambientale nella programmazione, realizzazione e monitoraggio degli interventi».

**12.12**
Mancuso, Caridi

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-*bis*. Ai fini dell'accelerazione della spesa e della semplificazione delle procedure, le Autorità Ambientali componenti la Rete Nazionale cooperano sistematicamente con i soggetti responsabili delle politiche di coesione per il rispetto dei principi di sostenibilità ambientale nella programmazione, realizzazione e monito raggio degli interventi».

**12.0.1**
Caleo, Vaccari, Tomaselli

*Dopo l'***articolo 12***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-*bis.***
(Requisiti acustici passivi degli edifici)

1. Il mancato rispetto dei valori limite dei requisiti acustici passivi degli edifici disciplinati dal decreto del Presidente del consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 deve essere risanato esclusivamente attraverso appropriati interventi tecnici di adeguamento alle prescrizioni di legge, al fine di rendere la destinazione degli edifici idonea alloro uso.

L'obbligo ad adempiere alla suddetta azione di risanamento è posto a carico prioritariamente del costrutto re o venditore che provvede direttamente, e a suo carico, alle opere idonee alla soluzione delle carenze acustiche rilevate.

In via sostitutiva tale obbligo è trasferito all'acquirente al quale è garantita la totale copertura finanziaria da parte del costrutto re o venditore a seguito di accordo tra le parti e di presentazione di idonea documentazione giustificativa che evidenzi sia il raggiungimento degli obiettivi di risanamento sia le risorse finanziare associate.

2. L'accertamento del mancato rispetto degli obiettivi di legge dovrà prevedere una stima del costo massimo ammissibile per le azioni di risanamento da eseguire. La sola determinazione di un indennizzo non costituisce azione sufficiente al rispetto di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997, né tantomeno assolve agli obblighi di cui al comma 1.

3. Nell'accertamento strumentale del rispetto dei valori limite di legge, vista la carenza delle indicazioni progettuali previste all'articolo 3, comma 1, lettera *f)* della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, è ammessa una tolleranza di 3 dB (decibel) dei valori limite dei requisiti acustici passivi di ciascun elemento costruttivo determinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997».

**12.0.2**
Mancuso, Caridi

*Dopo l'***articolo 12***, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 12-*bis.***

(Requisiti acustici passivi degli edifici)

1. Ai fini della puntuale applicazione della disciplina contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici è disposto che per gli edifici in cui sia rilevato in via giudiziaria il mancato rispetto dei valori limite dettati dalla normativa, è fatto obbligo di effettuare il risanamento attraverso appropriati interventi tecnici di adegua mento, al fine di rendere la destinazione degli edifici idonea alloro uso.

2. L'obbligo ad adempiere alla suddetta azione di risana mento è posto a carico prioritariamente del costruttore o venditore che provvede direttamente, e a suo carico, alle opere idonee alla soluzione delle carenze acustiche rilevate. In via sostitutiva tale obbligo è trasferito all'acquirente al quale è garantita la totale copertura finanziaria da parte del costrutto re o venditore a seguito di accordo tra le parti e di presentazione di idonea documentazione giustificativa che evidenzi sia il raggiungimento degli obiettivi di risana mento sia le risorse finanziare associate.

3. Ai fini dell'accertamento strumentale del rispetto dei valori limite di legge, nelle more dell'adozione delle indicazioni progettuali previste all'articolo 3, comma 1, lettera *f)* della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico), è ammessa una tolleranza di 3 dB (decibel) dei valori limite contenuti nel citato decreto Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 1997. L'accertamento giudiziale del mancato rispetto dei valori limite dei requisiti acustici passivi degli edifici, dovrà contemplare una stima del costo massimo ammissibile relativo agli interventi di risana mento acustico da eseguire».

**12.0.3**
Tomaselli, Vaccari, Caleo

*Dopo l'***articolo 12***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-*bis.***

(Disciplina in materia di inquinamento acustico, delle aviosuperfici, degli eliporti e dei luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile)

1. All'articolo 11, comma 1, della legge quadro sull'inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447, come modificato dal comma 11-*quater* dell'articolo 25 della legge 9 agosto 2013, n. 98, recante conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», dopo le parole: "dalle aviosuperfici," sono inserite le seguenti: "dagli eliporti, ".

2. All'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, come modificato dal comma 11-*quater* dell'articolo 25 della legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo la parola: "di avi o superfici," sono inserite le seguenti: "di eliporti, ".

3. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, come modificato dal comma 11-*quater* dell'articolo 25 della legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole "aviosuperfici, luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile," sono soppresse».

4. All'articolo 1, comma 1, lettera *a)* del decreto del Ministro dell'Ambiente 31 ottobre 1997, come modificato dal comma 11-*quater* dell'articolo 25 della legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole ", nonché delle aviosuperfici e dei luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile" sono soppresse».

**12.0.4**
Mancuso, Caridi

*Dopo l'***articolo 12***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-*bis.***

(Disciplina, in materia di inquinamento acustico, delle aviosuperfici, degli eliporti e dei luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile)

1. All'articolo 11, comma 1, della legge quadro sull'inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447, come modificato dal comma 11-*quater* dell'articolo 25 della legge 9 agosto 2013, n. 98, recante conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", dopo le parole: "dalle aviosuperfici, " sono inserite le seguenti: "dagli eliporti, ".

2. All'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, come modificato dal comma 11-*quater* dell'articolo 25 della legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo la parola: "di avio superfici, " sono inserite le seguenti: "di eliporti, ".

3. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, come modificato dal comma 11-*quater* dell'articolo 25 della legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole "aviosuperfici, luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile, " sono soppresse.

4. All'articolo 1, comma 1, lettera *a)* del decreto del Ministro dell'Ambiente 31 ottobre 1997, come modificato dal comma 11-*quater* dell'articolo 25 della legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole ", nonché delle aviosuperfici e dei luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile" sono soppresse».

**12.0.5**
Vaccari, Tomaselli, Caleo

*Dopo l'***articolo 12** *aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-*bis.***

(Commissione prevista agli articoli 4, comma 6 e 5 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459 recante «Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario»)

1. È soppressa la Commissione prevista agli articoli 4 comma 6 e 5 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario" istituita con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e della sanità per la valutazione degli interventi diretti sui ricettori di cui agli articoli 4, comma 5, e 5, comma 3, dello stesso decreto.

2. I compiti di valutazione della Commissione sono trasferiti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito delle competenze relative all'approvazione dei piani degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto nell'esercizio delle infrastrutture dei trasporti per le infrastrutture esistenti ed alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS per le infrastrutture di nuova realizzazione".

**12.0.6**
Mancuso, Caridi

*Dopo l'***articolo 12** *è aggiunto il seguente:*

**«Art. 12-*bis.***

(Commissione prevista agli articoli. 4 comma 6 e 5 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459 recante «Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario»)

1. È soppressa la Commissione prevista agli articoli 4 comma 6 e 5 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario" istituita con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e della sanità per la valutazione degli interventi diretti sui ricettori di cui agli articoli 4, comma 5, e 5, comma 3, dello stesso decreto.

2. I compiti di valutazione della Commissione sono trasferiti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito delle competenze relative all'approvazione dei piani degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto nell'esercizio delle infrastrutture dei trasporti per le infrastrutture esistenti ed alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS per le infrastrutture di nuova realizzazione».

**12.0.7**
Caleo, Tomaselli, Vaccari

*Dopo l'***articolo 12***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-*bis.***

(Semplificazione in materia di Valutazione di Impatto Ambientale incidente su attività di escavo di fondali marini e relativa movimentazione)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 5 dell'articolo 109, il secondo periodo è soppresso.

*b)* all'articolo 109, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. Gli interventi per i quali viene svolta una procedura di valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, non sono assoggettati alle autorizzazioni di cui ai commi 2 e 5. Le verifiche tecniche finalizzate ad accertare le caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche dei sedimenti marini movimentati, nonché a valutare la significatività dei possibili impatti ambientali connessi alla loro movimentazione per la posa di cavi e condotte, sono svolte nell'ambito delle attività istruttorie relative alla procedura di valutazione di impatto ambientale, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente".

2. Nel caso di condotte o cavi facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica, o di connessione con reti energetiche di altri stati, non soggetti a valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentite le Regioni interessate, nell'ambito del procedimento unico di autorizzazione delle stesse reti».

## Art. 13

**13.1**
Nugnes, Moronese, Martelli

*Sopprimere l'articolo.*

**13.2**
Tomaselli

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Dopo l'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

''Art.242-*bis*. – *(Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza)*. – *1*. L'operatore interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, può presentare all'amministrazione di cui agli articoli 242 o 252 uno specifico progetto completo degli interventi programmati sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, nonché del cronoprogramma di svolgimento dei lavori. L'operatore è responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni forniti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990 n.241.

*2*. Per il. rilascio degli atti di assenso necessari alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e attività previsti dal progetto di bonifica l'interessato presenta gli elaborati tecnici esecutivi di tali impianti e attività alla regione nei cui territorio ricade la maggior parte degli impianti e delle attività, che, entro i successivi trenta giorni, convoca apposita conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, o delle discipline regionali applicabili in materia. Entro novanta giorni dalla convocazione, la regione adotta la determinazione conclusiva che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato. Non oltre trenta giorni dalla comunicazione dell'atto di assenso, il soggetto interessato comunica all'amministrazione titolare del procedimento di cui agli articoli 242 o 252, la data di avvio dell'esecuzione della bonifica che si deve concludere nei successivi ventiquattro mesi, salva eventuale proroga non superiore a sei mesi; decorso tale termine, salvo motivata sospensione, deve essere avviato il procedimento ordinario ai sensi degli articoli 242 o 252.

*3*. Ultimati gli interventi di bonifica, l'interessato presenta il piano di caratterizzazione all'autorità di cui agli articoli 242 o 252 al fine di verificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione della matrice suolo per la specifica destinazione d'uso. Il piano è approvato nei successivi quarantacinque giorni. In via sperimentale, per i procedimenti avviati entro il 31 dicembre 2017, decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, il piano di caratterizzazione si intende approvato. L'esecuzione di tale piano è effettuata in contraddittorio con l'ARPA territorialmente competente, che procede alla validazione dei relativi dati e ne dà comunicazione all'autorità titolare del procedimento di bonifica entro quarantacinque giorni. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, l'operatore interessato, sotto la propria responsabilità, può autocertificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli, dandone comunicazione all'autorità titolare del procedimento di bonifica.

*4*. La validazione dei risultati della caratterizzazione da parte dell'ARPA, attestante il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli, o l'autocertificazione di cui al comma precedente, costituisce certificazione dell'avvenuta bonifica del suolo. I costi della caratterizzazione della validazione sono a carico dell'operatore interessato. Ove i

risultati della caratterizzazione dimostrino che non sono stati conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione nella matrice suolo, l'ARPA notifica le difformità riscontrate all'operatore interessato, il quale deve presentare, entro i successivi quarantacinque giorni, le necessarie integrazioni al progetto di bonifica.

*5.* Resta fermo l'obbligo di adottare le misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda, se necessarie, secondo le procedure di cui agli articoli 242 o 252.

*6.* Conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione del suolo, il sito può essere utilizzato in conformità alla destinazione d'uso prevista secondo gli strumenti urbanistici vigenti, salva la valutazione di eventuali rischi sanitari per i fruitori del sito derivanti dai contaminanti volatili presenti nelle acque di falda''.

2. L'articolo 242-*bis* si applica anche ai procedimenti di cui agli articoli 242 o 252 in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto>.

3. I procedimenti di approvazione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza avviati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152, la cui istruttoria non sia conclusa alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti secondo le procedure e i criteri di cui alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152».

**13.3**

Mancuso, Caridi

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Dopo l'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

''Art. 242-*bis*. – *(Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza). – 1.* L'operatore interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, può presentare all'amministrazione di cui agli articoli 242 o 252 uno specifico progetto completo degli interventi programmati sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, nonché del cronoprogramma di svolgimento dei lavori. L'operatore è responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni forniti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

*2.* Per il rilascio degli atti di assenso necessari alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e attività previsti dal progetto di bonifica l'interessato presenta gli elaborati tecnici esecutivi di tali impianti e attività alla regione nei cui territorio ricade la maggior parte degli impianti e delle attività, che, entro i successivi trenta giorni, convoca apposita conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, o delle discipline regionali applicabili in materia. Entro novanta giorni dalla convocazione, la regione adotta la determinazione conclusiva che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato. Non oltre trenta giorni dalla comunicazione dell'atto di assenso, il soggetto interessato comunica all'amministrazione titolare del procedimento di cui agli articoli 242 o 252, la data di avvio dell'esecuzione della bonifica che si deve concludere nei successivi ventiquattro mesi, salva eventuale proroga non superiore a sei mesi; decorso tale termine, salvo motivata sospensione, deve essere avviato il procedimento ordinario ai sensi degli articoli 242 o 252.

*3.* Ultimati gli interventi di bonifica, l'interessato presenta il piano di caratterizzazione all'autorità di cui agli articoli 242 o 252 al fine di verificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione della matrice suolo per la specifica destinazione d'uso. Il piano è approvato nei successivi quarantacinque giorni. In via sperimentale, per i procedimenti avviati entro il 31 dicembre 2017, decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, il piano di caratterizzazione si intende approvato. L'esecuzione di tale piano è effettuata in

contraddittorio con l'ARPA territorialmente competente, che procede alla validazione dei relativi dati e ne dà comunicazione all'autorità titolare del procedimento di bonifica entro quarantacinque giorni. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, l'operatore interessato, sotto lo propria responsabilità, può autocertificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli, dandone comunicazione all'autorità titolare del procedimento di bonifica.

*4.* La validazione dei risultati della caratterizzazione da parte dell'ARPA, attestante il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli, o l'autocertificazione di cui al comma precedente, costituisce certificazione dell'avvenuta bonifica del suolo. I costi della caratterizzazione della validazione sono a carico dell'operatore interessato. Ove i risultati della caratterizzazione dimostrino che non sono stati conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione nella matrice suolo, l'ARPA notifica le difformità riscontrate all'operatore interessato, il quale deve presentare, entro i successivi quarantacinque giorni, le necessarie integrazioni al progetto di bonifica.

*5.* Resta fermo l'obbligo di adottare le misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda, se necessarie, secondo le procedure di cui agli articoli 242 o 252.

*6.* Conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione del suolo, il sito può essere utilizzato in conformità alla destinazione d'uso prevista secondo gli strumenti urbanistici vigenti, salva la valutazione di eventuali rischi sanitari per i fruitori del sito derivanti dai contaminanti volatili presenti nelle acque di falda''.

2. l'articolo 242-*bis* si applica anche ai procedimenti di cui agli articoli 242 o 252 in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. I procedimenti di approvazione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza avviati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152, la cui istruttoria non sia conclusa alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti secondo le procedure e i criteri di cui alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152».

**13.4**

Arrigoni, Consiglio, Candiani

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Dopo l'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

''Art.242-*bis*. – *(Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza).* – *1.* L'operatore interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, può presentare all'amministrazione di cui agli articoli 242 o 252 uno specifico progetto completo degli interventi programmati sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, nonché del cronoprogramma di svolgimento dei lavori. L'operatore è responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni forniti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

*2.* Per il rilascio degli atti di assenso necessari alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e attività previsti dal progetto di bonifica l'interessato presenta gli elaborati tecnici esecutivi di tali impianti e attività alla regione nei cui territorio ricade la maggior parte degli impianti e delle attività, che, entro i successivi trenta giorni, convoca apposita conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, o delle discipline regionali applicabili in materia. Entro novanta giorni dalla convocazione, la regione adotta la determinazione conclusiva che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato. Non oltre trenta giorni dalla comunicazione dell'atto di assenso, il soggetto interessato comunica all'amministrazione titolare del procedimento di cui agli articoli 242 o 252, la data di avvio

dell'esecuzione della bonifica che si deve concludere nei successivi ventiquattro mesi, salva eventuale proroga non superiore a sei mesi; decorso tale tennine, salvo motivata sospensione, deve essere avviato il procedimento ordinario ai sensi degli articoli 242 o 252.

*3.* Ultimati gli interventi di bonifica, l'interessato presenta il piano di caratterizzazione all'autorità di cui agli articoli 242 o 252 al fine di verificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione della matrice suolo per la specifica destinazione d'uso. Il piano è approvato nei successivi quarantacinque giorni. In via sperimentale, per i procedimenti avviati entro il 31 dicembre 2017, decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, il piano di caratterizzazione si intende approvato. L'esecuzione di tale piano è effettuata in contraddittorio con l'ARPA territorialmente competente, che procede alla validazione dei relativi dati e ne dà comunicazione all'autorità titolare del procedimento di bonifica entro quarantacinque giorni. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, l'operatore interessato, sotto la propria responsabilità, può autocertificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli, dandone comunicazione all'autorità titolare del procedimento di bonifica.

*4.* La validazione dei risultati della caratterizzazione da parte dell'ARPA, attestante il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli, o l'autocertificazione di cui al comma precedente, costituisce certificazione dell'avvenuta bonifica del suolo. I costi della caratterizzazione della validazione sono a carico dell'operatore interessato. Ove i risultati della caratterizzazione dimostrino che non sono stati conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione nella matrice suolo, l'ARPA notifica le difformità riscontrate all'operatore interessato, il quale deve presentare, entro i successivi quarantacinque giorni, le necessarie integrazioni al progetto di bonifica.

*5.* Resta fermo l'obbligo di adottare le misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda, se necessarie, secondo le procedure di cui agli articoli 242 o 252.

*6.* Conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione del suolo, il sito può essere utilizzato in conformità alla destinazione d'uso prevista secondo gli strumenti urbanistici vigenti, salva la valutazione di eventuali rischi sanitari per i fruitori del sito derivanti dai contaminanti volatili presenti nelle acque di falda.''.

2. L'articolo 242-*bis* si applica anche ai procedimenti di cui agli articoli 242 o 252 in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. I procedimenti di approvazione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza avviati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152, la cui istruttoria non sia conclusa alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti secondo le procedure e i criteri di cui alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152».

**13.5**

Mancuso, Caridi

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Dopo l'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

''Art. 242-*bis* – *(Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza)* – *1.* L'operatore interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore al valori di concentrazione soglia di contaminazione, può presentare all'amministrazione di cui agli articoli 242 o 252 uno specifico progetto completo degli interventi programmati sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, nonché del cronoprogramma di svolgimento dei lavori. L'operatore è responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni forniti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

*2.* Per il rilascio degli atti di assenso necessari alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e attività previsti dal progetto di bonifica l'interessato presenta gli elaborati tecnici esecutivi di tali impianti e attività alla regione nei cui territorio ricade la maggior parte degli impianti e delle attività, che, entro i successivi trenta giorni, convoca apposita conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, o delle discipline regionali applicabili in materia. Entro novanta giorni dalla convocazione, la regione adotta la determinazione conclusiva che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato. Non oltre trenta giorni dalla comunicazione dell'atto di assenso, il soggetto interessato comunica all'amministrazione titolare del procedimento di cui agli articoli 242 o 252, la data di avvio dell'esecuzione della bonifica che si deve concludere nei successivi ventiquattro mesi, salva eventuale proroga non superiore a sei mesi; decorso tale termine, salvo motivata sospensione, deve essere avviato il procedimento ordinario ai sensi degli articoli 242 o 252.

*3.* Ultimati gli interventi di bonifica, l'interessato presenta il piano di caratterizzazione all'autorità di cui agli articoli 242 o 252 al fine di verificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione della matrice suolo per la specifica destinazione d'uso. Il piano è approvato nei successivi quarantacinque giorni. In via sperimentale, per i procedimenti avviati entro il 31 dicembre 2017, decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, il piano di caratterizzazione si intende approvato. L'esecuzione di tale piano è effettuata in contraddittorio con l'ARPA territorialmente competente, che procede alla validazione dei relativi dati e ne dà comunicazione all'autorità titolare del procedimento di bonifica entro quarantacinque giorni. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, l'operatore interessato, sotto la propria responsabilità, può autocertificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli, dandone comunicazione all'autorità titolare del procedimento di bonifica.

*4.* La validazione dei risultati della caratterizzazione da parte dell'ARPA, attestante il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli, o l'autocertificazione di cui al comma precedente, costituisce certificazione dell'avvenuta bonifica del suolo. I costi della caratterizzazione della validazione sono a carico dell'operatore interessato. Ove i risultati della caratterizzazione dimostrino che non sono stati conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione nella matrice suolo, l'ARPA notifica le difformità riscontrate all'operatore interessato, il quale deve presentare, entro i successivi quarantacinque giorni, le necessarie integrazioni al progetto di bonifica.

*5.* Resta fermo l'obbligo di adottare le misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda, se necessarie, secondo le procedure di cui agli articoli 242 o 252.

*6.* Conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione del suolo, il sito può essere utilizzato in conformità alla destinazione d'uso prevista secondo gli strumenti urbanistici vigenti, salva la valutazione di eventuali rischi sanitari per i fruitori del sito derivanti dai contaminanti volatili presenti nelle acque di falda''».

**13.6**

Gibiino, Pagnoncelli, Pelino, Perrone

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Dopo l'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

**''Art. 242-*bis.***

(Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza)

1. L'operatore interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di

contaminazione, può presentare all'amministrazione di cui agli articoli 242 o 252 uno specifièo progetto completo degli interventi programmati sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, nonché del cronoprogramma di svolgimento dei lavori. L'operatore è responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni forniti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990 n.241.

2. Per il rilascio degli atti di assenso necessari alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e attività previsti dal progetto di bonifica l'interessato presenta gli elaborati tecnici esecutivi di tali impianti e attività alla regione nei cui territorio ricade la maggior parte degli impianti e delle attività, che, entro i successivi trenta giorni, convoca apposita conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, o delle discipline regionali applicabili in materia. Entro novanta giorni dalla convocazione, la regione adotta la determinazione conclusiva che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato. Non oltre trenta giorni dalla comunicazione dell'atto di assenso, il soggetto interessato comunica all'amministrazione titolare del procedimento di cui agli articoli 242 o 252, la data di avvio dell'esecuzione della bonifica che si deve concludere nei successivi ventiquattro mesi, salva eventuale proroga non superiore a sei mesi; decorso tale termine salvo motivata sospensione, deve essere avviato il procedimento ordinario ai sensi degli articoli 242 o 252.

3. Ultimati gli interventi di bonifica, l'interessato presenta il piano di caratterizzazione all'autorità di cui agli articoli 242 o 252 al fine di verificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione della matrice suolo per la specifica destinazione d'uso. Il piano è approvato nei successivi quarantacinque giorni. In via sperimentale, per i procedimenti avviati entro il 31 dicembre 2017, decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, il piano di caratterizzazione si intende approvato. L'esecuzione di tale piano è effettuata in contraddittorio con l'ARPA territorialmente competente, che procede alla validazione dei relativi dati e ne dà comunicazione all'autorità titolare del procedimento di bonifica entro quarantacinque giorni. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente. l'operatore interessato, sotto la propria responsabilità, può auto certificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli. dandone comunicazione all'autorità titolare del procedimento di bonifica.

4. La validazione dei risultati della caratterizzazione da parte dell'ARPA, attestante il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli, o l'autocertificazione di cui al comma precedente, costituisce certificazione dell'avvenuta bonifica del suolo. I costi della caratterizzazione della validazione sono a carico dell'operatore interessato. Ove i risultati della caratterizzazione dimostrino che non sono stati conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione nella matrice suolo, l'ARPA notifica le difformità riscontrate all'operatore interessato, il quale deve presentare, entro i successivi quarantacinque giorni, le necessarie integrazioni al progetto di bonifica.

5. Resta fenno l'obbligo di adottare le misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda, se necessarie, secondo le procedure di cui agli articoli 242 o 252.

6. Conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione del suolo, il sito può essere utilizzato in conformità alla destinazione d'uso prevista secondo gli strumenti urbanistici vigenti, salva la valutazione di eventuali rischi sanitari per i fruitori del sito derivanti dai contaminanti volatili presenti nelle acque di falda.''.

2. L'articolo 242-*bis* si applica anche ai procedimenti di cui agli articoli 242 o 252 in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. I procedimenti di approvazione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza avviati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152, la cui istruttoria non sia conclusa alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti secondo le procedure e i criteri di cui alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152».

**13.7**
Nugnes, Moronese, Martelli

*Al comma 1, capoverso* «Art. 242-*bis*», *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. L'operatore responsabile dell'avvenuto inquinamento o un soggetto diverso dal responsabile che dichiari l'interessi e accetti la responsabilità e l'onere della bonifica del suolo del sottosuolo e delle falde, con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, può presentare all'amministrazione di cui agli articoli 242 o 252 uno specifico progetto completo degli interventi programmati sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, rilevati in contradditorio con ARPA o ISPRA e con i requisiti di cui all'allegato II alla parte IV del presente decreto. Per e aree in cui era già stato approvato il piano di caratterizzazione il progetto dovrà riportarne i risultati. Per le aree in cui il piano di caratterizzazione è stato già eseguito, ivi compresa la validazione, il progetto di bonifica fa riferimento ai dati ivi contenuti nonché del cronoprogramma di svolgimento dei lavori. L'operatore è responsabile della veridicità dei dati e delle forniti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241».

**13.8**
Moronese, Nugnes, Martelli

*Al comma 1, capoverso* «Art. 242-*bis*»*, sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. L'operatore interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo con riduzione della contaniinazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, può presentare all'amministrazione di cui agli articoli 242 o 252 uno specifico progetto completo degli interventi programmati e del cronoprogramma di svolgimento dei lavori sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito. Questi ultimi devono essere stati raccolti tenendo conto delle indicazioni dell'Allegato 2 alla parte quarta del presente Decreto, nonché dell'elenco di sostanze di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte quarta, fatta salva l'inclusione di nuove sostanze o l'esclusione di alcune di quelle elencate sulla base di specifiche motivazioni riportate nel progetto. Per le aree per cui al 25 giugno 2014 era stato già approvato il Piano di Caratterizzazione, il progetto dovrà riportarne i risultati. Per le aree per cui al 25 giugno 2014 era stato già eseguito il Piano di Caratterizzazione, ivi compresa la validazione in contraddittorio, il progetto di bonifica fa riferimento ai dati ivi contenuti. L'operatore è responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni forniti, ai sensi e per gli effetti delll'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e, comunque, le misurazioni di parametri ambientali devono provenire da laboratori accreditati. In questa fase è prevista la validazione in contraddittorio da parte dell'ARPA competente territorialmente su almeno il 5% dei campioni. I costi della validazione sono a carico del soggetto proponente».

**13.9**
Pelino

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 1, all'alinea, sostituire le parole:* «è inserito il seguente» *con le seguenti:* «sono inseriti i seguenti»;

*b) al comma 1, dopo il capoverso* «Art. 242-*bis*», *aggiungere i seguenti:*

**«Art. 242-*ter.***
(Concentrazioni Soglia di Contaminazione
pari ai valori di fondo esistenti)

1. Non si applicano le procedure di cui agli articoli 242, 242-*bis* e 252 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., qualora eventuali superamenti di una o più Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) siano determinati da fenomeni antropici o naturali, in quanto detti superamenti si devono assumere pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati, ai sensi dell'art. 240 comma 1 lettera *b)* del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

**Art. 242-*quater.***
(Censimento e mappatura dei valori di fondo esistenti nei suoli)

1. Le Agenzie regionali per la protezione dell'Ambiente devono predisporre il censimento e la mappatura dei valori di fondo esistenti nei suoli determinati da fenomeni antropici o naturali, sulla base degli esiti delle analisi di caratterizzazione dei suoli effettuate in contraddittòrio dalle varie Agenzie Provinciali per la protezione dell'Ambiente nell'ambito dei vari procedimenti già conclusi e suddivisi per aree omogenee.

2. Il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) rilevato tramite il censimento di cui al comma 1, dovuto a fenomeni antropici o naturali e purché inferiori ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), si assumono pari ai valori di fondo esistente per tutti i parametri superati e pertanto detti valori sono sostitutivi delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) previste per la bonifica dei siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale di cui alla colonna A, Tabella 1, Allegato V, Titolo V, Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

3. Le Agenzie regionali e i dipartimenti provinciali per la protezione dell'Ambiente provvedono all'aggiornamento del censimento e mappatura dei valori di fondo esistente dei suoli a conclusione di ogni accertamento eseguito sul territorio»;

*c) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-*bis*. All'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2:

1) dopo le parole: ''ai fini delle metodiche'' sono aggiunte le seguenti parole: ''dei parametri e dei limiti di riferimento per i contaminanti inorganici'';

2) dopo le parole: ''da utilizzare per'' la parola: ''escludere'' è sostituita dalle seguenti parole: ''valutare eventuali'';

3) dopo le parole: ''rischi contaminazione per delle acque sotterranee e'' sono eliminate le parole: '', ove conformi ai limiti del test di cessione,'' ed è aggiunta la parola: ''altresì'';

*b)* al comma 3:

1) dopo le parole: ''sono fonti di contaminazione'' è aggiunta la seguente parola: ''potenziale'';

2) dopo le parole: ''e come tali'' sono aggiunte le seguenti parole: '', qualora le concentrazioni attese in falda, valutate mediante modelli di lisciviazione e dispersione in falda, superino i limiti della Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V, Palie Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,'';

3) dopo le parole: ''devono essere rimosse o'' sono aggiunte le parole: ''in alternativa, attivando le procedure di cui al Titolo V, Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,'';

4) dopo le parole: ''che consentano di utilizzare l'area senza rischi per la salute'' sono aggiunte le parole: ''e per le acque sotterranee'';

3-*ter*. Le procedure tecnico-operative per la valutazione delle concentrazioni attese in falda, di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono fissate da ISPRA entro sessanta giorni dalla conversione in legge del presente decreto. Fino all'adozione delle predette procedure restano ferme, con gli opportuni adeguamenti, le procedure di valutazione relative ai terreni.

3-*quater*. Alla Tabella 1 dell'Allegato 5, Titolo V alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i. al punto 13 la parola: ''Stagno'' è sostituita da: ''Composti organo-stannici''».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:*

«(Procedure semplificate per le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza, per la caratterizzazione dei materiali di riporto e per il recupero di rifiuti anche radioattivi. Norme urgenti per l'a gestione dei rifiuti militari e per la bonifica delle aree demani ali destinate ad uso esclusivo delle forze armate. Norme urgenti per gli scarichi in mare)».

**13.10**
Mirabelli

*Al comma 1, capoverso «Art. 242*-bis», *alla rubrica sopprimere le seguenti parole:* «o di messa in sicurezza».

**13.11**
Mirabelli, Vaccari, Caleo, Tomaselli

*Al comma 1, capoverso «Art. 242*-bis», *apportare le seguenti modificazioni:*

*a)* Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «L'operatore interessato» con le seguenti: «Qualora la potenziale contaminazione non interessi le acque di falda, il soggetto responsabile dell'inquinamento o altro soggetto interessato»;

*b)* Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «L'operatore è responsabile» con le seguenti: «il soggetto di cui al primo periodo è responsabile»;

*c)* Al comma 2, sostituire le parole: «l'interessato» con le seguenti: «il soggetto di cui al comma 1», le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «trenta giorni» e le parole: «il soggetto interessato» con le seguenti: «il soggetto di cui al comma 1»;

*d)* Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Ultimati gli interventi di bonifica, il soggetto di cui al comma 1 presenta il piano di campionamento di collaudo finale all'autorità di cui agli articoli 242 o 252 e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competente per territorio, al fine di verificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione della matrice suolo per la specifica destinazione d'uso. Il piano è approvato nei successivi quarantacinquegiorni. In via sperimentale, per i procedimenti avviati entro il 31 dicembre 2017, decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, il piano di campionamento di collaudo finale si intende approvato. Le attività di controllo di cui all'Allegato 2 del presente Titolo, sull'esecuzione di tale piano sono espletate dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, che procede alla validazione dei relativi dati e ne dà comunicazione all'autorità titolare del procedimento di bonifica entro quarantacinque giorni.».

**13.12**
Mirabelli

*Al comma 1, capoverso «Art. 242*-bis», *primo comma, sostituire le parole:* «L'operatore interessato a» *con le seguenti:* «L'interessato non responsabile che voglia»

**13.13**
Pelino

*Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:*

*a)* al capoverso «Art. 242-*bis»*, comma 1, sostituire le parole: «del suolo» con le seguenti: «delle matrici ambientali suolo, materiali di riporto e sottosuolo»;

*b)* al capoverso «Art. 242-*bis*», comma 2, dopo le parole: «salva eventuale proroga non superiore a sei mesi» aggiungere le seguenti: «ovvero entro le tempistiche stabilite nel cronoprogramma di cui al comma 1»;

*c)* al capoverso «Art. 242-*bis*», comma 3, sostituire le parole: «della matrice suolo» con le seguenti: «delle matrici ambientali suolo, materiali di riporto e sottosuolo»;

*d)* al capoverso «Art. 242-*bis*», comma 4, ultimo periodo sopprimere le seguenti parole: «che è istruito nel rispetto delle procedure ordinarie ai sensi degli articoli 242 o 252»;

*e)* al capoverso «Art. 242-*bis*», comma 6, sostituire le parole: «del suolo» con le seguenti: «delle matrici ambientali suolo, materiali di riporto e sottosuolo».

**13.14**
Fucksia, Cotti, Nugnes

*Al comma 1, capoverso «Art. 242*-bis», *comma 1, sostituire le parole:* «può presentare», *con le seguenti:* «deve presentare».

**13.15**
Nugnes, Moronese, Martelli

*Al comma 1, capoverso «Art. 242*-bis», *nel comma 1 , dopo le parole:* «sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito» *inserire le seguenti:* «raccolti ed analizzati in contraddittorio con l'Arpa territorialmente competente,»

**13.16**
Nugnes, Moronese, Martelli

*Al comma 1, capoverso «Art. 242*-bis», *nel comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Tali dati devono, in ogni caso, tener conto dei dati già esistenti in possesso degli enti competenti».

**13.17**
Puppato

*Al comma 1, capoverso «Art. 242*-bis», *comma 1, aggiungere infine il seguente periodo:* «Qualora i dati e le informazioni fornite risultino falsi, a carico dell'operatore è altresì prevista una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 30 mila e 100mila euro in caso di bonifiche di valore fino a 500 mila euro, e compresa tra 100mila e 350 mila euro in caso di bonifiche di valore superiore a 500 mila euro».

**13.18**
Moronese, Nugnes, Martelli

*Al comma 1, capoverso «Art. 242*-bis», *dopo comma 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*. Il progetto presentato dall'operatore interessato deve essere pubblicato sul sito internet dell'autorità competente per almeno un mese. Entro lo stesso termine sarà consentito al pubblico interessato di presentare osservazioni, segnalazioni, integrazioni e suggerimenti del cui accoglimento o meno dovrà essere dato conto motivatamente nel verbale della conferenza di servizi che sarà pubblicato sul sito dell'ente competente»

**13.18-*bis.***
Fucksia, Cotti

*Al comma 1, capoverso «Art. 242*-bis», *comma 2, sostituire le parole:* «entro i successivi trenta giorni», *con le seguenti:* «entro e non oltre i successivi trenta giorni».

**13.19**
Nugnes, Moronese, Martelli

*Al comma 1, capoverso* «Art. 242-*bis*», *nel comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «con eventuali prescrizioni integrative al progetto o al piano di caratterizzazione».

**13.20**
Nugnes, Moronese, Martelli

*Al comma 1, capoverso* «Art. 242-*bis*», *comma 2, secondo periodo, dopo la parola:* «denominato.» *aggiungere le seguenti:* «La Conferenza dei Servizi può disporre ulteriori indagini sul sito, anche per comprendere i livelli originari di esposizione della popolazione alfine di successive valutazioni sanitarie nonché per stabilire l'esatta natura ed estensione della contaminazione. In tal caso i termini della procedura vengono sospesi fino alla presentazione dei risultati delle indagini da parte del proponente».

**13.21**
Moronese, Nugnes, Martelli

*Al comma 1, capoverso* «Art. 242-*bis*»*, nel comma 2, secondo periodo, dopo le parole:* «di cui agli articoli 242 o 252» *aggiungere le seguenti:* «e all'Arpa territorialmente competente,».

**13.22**
Nugnes, Moronese, Martelli

*Al comma 1, capoverso* «Art. 242-*bis*», *comma 2, terzo periodo, sostituire le parole:* «bonifica che si deve» *con le seguenti:* «che deve essere condotta in contraddittorio costante con l'Arpa competente e si deve».

**13.23**
Caleo, Tomaselli, Cuomo, Manassero, Mirabelli, Morgoni, Puppato, Sollo, Vaccari, Astorre, Fabbri, Fissore, Giacobbe, Orrù, Scalia

*Al comma 1, capoverso* «Art. 242-*bis*»*, secondo comma, sostituire le parole:* «nei successivi dodici mesi» *con le seguenti:* «nei successivi diciotto mesi».

**13.24**
Di Biagio

*Al comma 1, alinea* «242-*bis*», *comma 2, sostituire la parola:* «dodici» *con la parola:* «diciotto».

**13.25**
Caridi, Mancuso

*Al comma 1, alinea* «242-*bis*», *comma 2, sostituire la parola:* «dodici» *con la parola:* «diciotto».

**13.26**
Mancuso, Caridi

*Al comma 1, alinea* «242-*bis*», *comma 2, sostituire la parola:* «dodici» *con la parola:* «diciotto».

**13.27**
Puppato

*Al comma 1, capoverso* «Art. 242-*bis*», *comma 2, sostituire la parola:* «dodici» *con la parola:* «diciotto».

**13.28**
Mirabelli, Vaccari, Caleo, Tomaselli

*Al comma 1, capoverso* «Art. 242-*bis*», *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-*bis*. Nella selezione della strategia di intervento dovranno essere privilegiate modalità tecniche che minimizzino il ricorso allo smalti mento in discarica. In particolare, nel rispetto dei principi di cui alla parte IV del presente decreto legislativo, dovrà essere privilegiato il riutilizzo in situ dei materiali trattati.»

**13.29**
Nugnes, Moronese, Martelli

*Al comma 1, capoverso* «Art. 242-*bis*.», *comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. Sono invitate alla Conferenza dei servizi le associazioni di protezione ambientale, i sindacati e le associazioni datoriali presenti sul territorio regionale nonché i principali comitati locali costituitisi a tutela dell'ambiente e, in generale, il pubblico interessato qualora individuato. La data di convocazione della Conferenza dei servizi è divulgata tempestivamente tramite il sito WEB istituzionale della Regione ove è pubblicata in formato digitale l'intera documentazione progettuale nonché, non appena disponibili e comunque almeno 30 giorni prima della relativa decisione finale su ciascuna fase del procedimento, la proposta di Piano di caratterizzazione di cui al comma 3, il Piano approvato e i relativi risultati, compresa la validazione, di cui al comma 4. Sulla convocazione sono precisate le informazioni di cui all'articolo 6, comma 2, della Convenzione UNECE».

**13.30**
Nugnes, Moronese, Martelli

*Al comma 1, capoverso* «Art. 242-*bis*», *comma 3, sopprimere il terzo periodo.*

**13.31**
Puppato

*Al comma 1, capoverso* «Art. 242-*bis*», *comma 3, sopprimere il terzo periodo.*

**13.32**
Mirabelli

*Al comma 1, capoverso* «Art. 242-*bis*», *terzo comma, alle parole:* «Ultimati gli interventi di bonifica» *premettere le seguenti:* «Qualora non abbia già provveduto in tal senso, unitamente alla trasmissione del progetto di cui al comma 2,» *e sostituire le parole:* «presenta il piano di caratterizzazione» *con le seguenti:* «presenta il piano di collaudo».

**13.33**
Marton

*Al comma 1, capoverso* «Art. 242-*bis*», *nel comma 3, dopo le parole:* «Ultimati gli interventi di bonifica», *inserire le seguenti:* «nonché verificata dall'ARPA territorialmente competente la loro completa e corretta realizzazione e corrispondenza agli elaborati tecnici di cui al comma 2 del presente articolo».

**13.34**
Nugnes, Moronese, Martelli

*Al comma 1, capoverso* «Art. 242-*bis*», *comma 3, primo periodo, dopo le parole:* «al fine di verificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione delle matrici suolo,» *inserire le seguenti:* «sottosuolo e falde».

*Conseguentemente, nel medesimo capoverso* «Art. 242-*bis*», *comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «per la specifica destinazione d'uso» con le seguenti: «Per il solo suolo i valori soglia saranno in relazione alla specifica destinazione d'uso».*

**13.35**
Moronese, Nugnes, Martelli

*Al comma 1, capoverso* «Art. 242-*bis*», *comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* «della matrice suolo per la specifica destinazione d'uso» *con le seguenti:* «per tutte le varie matrici interessate, comprese micro e nano particelle, per le specifiche destinazioni d'uso»

**13.36**
Moronese, Nugnes, Martelli

*Al comma 1, capoverso* «Art. 242-*bis*», *comma 3 sostituire le parole:* ''Il piano è approvato nei successivi quarantacinque giorni. In via sperimentale, per i procedimenti avviati entro il 31 dicembre 2017, decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, il piano di caratterizzazione si intende approvato.'' *con le seguenti:* ''Il piano è approvato nei successivi sessanta giorni, anche con eventuali prescrizioni. L'Autorità può richiedere integrazioni una sola volta e, in tal caso, i termini sono sospesi fino all'invio da parte del proponente della documentazione richiesta. In via sperimentale, per i procedimenti avviati entro il 31 dicembre 2017,

decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, il piano di caratterizzazione si intende approvato fatto salvo il caso in cui siano giunte osservazioni dal pubblico interessato o da altri enti. In tal caso l'Autorità deve comunque motivare adeguatamente il provvedimento di approvazione anche rispetto alle osservazioni pervenute''».

**13.37**

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras

*Al comma 1, capoverso «*Art. 242-*bis*», *comma 3, sopprimere le parole:* «In via sperimentale, per i procedimenti avviati entro il 31 dicembre 2017, decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, il piano di caratterizzazione si intende approvato».

**13.38**

Mancuso, Caridi

*Al comma 1, alinea* 242-*bis*, *comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo:* «Decorso il termine per l'esecuzione del piano e la validazione dei dati la tutela avverso il silenzio dell'ARPA è disciplinata dall'articolo 31 del decreto-legislativo 2 luglio 2010, n. 104».

**13.39**

Nugnes, Moronese, Martelli

*Al comma 1, capoverso* «Art. 242-*bis*», *comma 3, sopprimere le parole:* «decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, il piano di caratterizzazione si intende approvato».

**13.40**

Di Biagio

*Al comma 1, alinea* «242-*bis*», *comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Decorso il termine per l'esecuzione del piano e la validazione dei dati la tutela avverso il silenzio dell'ARPA è disciplinata dall'articolo 31 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n, 104.».

**13.41**

Caridi, Mancuso

*Al comma 1, alinea* «242-*bis*», *comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «In caso di aree produttive o commerciali, decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, l'operatore interessato, sotto la propria responsabilità, può autocertificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli, dandone comunicazione all'autorità titolare del procedimento di bonifica.»

*Conseguentemente, sostituire il primo periodo del comma 4 con il seguente:* «4. La validazione dei risultati della caratterizzazione da parte dell'ARPA, atte stante il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli, o l'autocertificazione di cui al comma precedente, costituiscono certificazione dell'avvenuta bonifica del suolo.»

**13.42**

Puppato

*Al comma 1, capoverso* «Art. 242-*bis*», *comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo:* «In caso di aree produttive o commerciali, decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, l'operatore interessato, sotto la propria responsabilità, può autocertificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli, dandone comunicazione all'autorità titolare del procedimento di bonifica.».

*Conseguentemente, al comma 1, capoverso* «Art. 242-bis»*, comma 4, sostituire, il primo periodo con il seguente:* «La validazione dei risultati della caratterizzazione da parte dell'ARPA, atte stante il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli, o l'autocertificazione di cui al comma precedente, costituiscono certificazione dell'avvenuta bonifica del suolo.».

**13.43**

Mirabelli, Vaccari, Caleo, Tomaselli

*Al comma 1, capoverso* «Art. 242-*bis*»*, dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-*bis*. Le concentrazioni soglia di contaminazione delle sostanze non incluse nelle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato 5, alla Parte IV, Titolo V del presente decreto e le relative proprietà chimico-fisiche e tossicologiche, sono definite dall'Istituto Superiore di Sanità sulla base di una procedura tecnicoscientifica definita dal medesimo istituto e resa pubblica. La richiesta, all'Istituto Superiore di Sanità, di definizione della concentrazione soglia di rischio, delle proprietà chimico-fisiche e tossicologiche di una specifica sostanza da parte dell'autorità titolare del procedimento di bonifica dovrà fornire le caratteristiche sito-specifiche del sito e la ricostruzione storica delle attività produttive svolte sul sito medesimo.»

*Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 5, lettera* b)*, capoverso* «Art. 241-*bis*»*, sostituire il comma 4 con il seguente:* «4. Le concentrazioni soglia di contaminazione delle sostanze specifiche delle attività militari non incluse nella Tabella 1 dell'Allegato 5, alla Parte IV, Titolo V del presente decreto sono definite dall'Istituto Superiore di Sanità secondo le modalità di cui all'articolo 242-*bis*, comma 3-*bis*.»

**13.44**

Mirabelli, Vaccari, Caleo, Tomaselli

*Al comma 1, capoverso* «Art. 242-*bis*»*, sostituire il comma 4 con il seguente:* «4. La validazione dei risultati del piano di campionamento di collaudo finale da parte dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, che conferma il

conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli, costituisce certificazione dell'avvenuta bonifica del suolo. I costi dei controlli sul piano di campionamento finale e della relativa validazione sono a carico del soggetto di cui al comma 1. Ove i risultati del campionamento di collaudo finale dimostrino che non sono stati conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione nella matrice suolo, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territori al mente competente comunica le difformità riscontrate all'autorità titolare del procedimento di bonifica e al soggetto di cui al comma 1, il quale deve presentare, entro i successivi quarantacinque giorni, le necessarie integrazioni al progetto di bonifica che è istruito nel rispetto delle procedure ordinarie ai sensi degli articoli 242 o 252 del presente decreto».

**13.45**
Mirabelli

*Al comma 1, capoverso* «Art. 242-*bis*», *quarto comma, al primo e al secondo periodo, sostituire le parole:* «risultati della caratterizzazione» *con le seguenti:* «risultati del collaudo» *e al secondo periodo sostituire le parole:* «le necessarie integrazioni al progetto di bonifica che è istruito» *con le seguenti:* «una proposta di prosieguo del procedimento da valutare».

**13.46**
Vaccari, Caleo, Puppato

*Al comma 1, capoverso* «Art. 242-*bis*»*, comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «Ove i risultati della caratterizzazione dimostrino che non sono stati conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione nella matrice suolo, l'ARPA notifica le difformità riscontrate all'operatore interessato, il quale deve presentare, entro i successivi quarantacinque giorni, l'analisi di rischio ai fini di consentire l'istruttoria del procedimento nel rispetto delle procedure ordinarie ai sensi degli articoli 242 o 252».

**13.47**
De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras

*Al comma 1, capoverso* «art. 242-*bis*»*, comma 4, terzo periodo, sostituire dalle parole:* «le necessarie integrazioni» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «l'analisi di rischio ai fini di consentire l'istruttoria del procedimento nel rispetto delle procedure ordinarie ai sensi degli articoli 242 o 252».

**13.48**
Mirabelli, Vaccari, Caleo, Tomaselli

*Al comma 1, capoverso* «Art. 242-*bis*»*, al comma 5, sostituire le parole:* «e bonifica» *con le seguenti:* «d'emergenza» *e dopo le parole:* «se necessarie» *inserire le seguenti:* «nonché di comunicazione».

**13.48-*bis***
Nugnes, Moronese, Martelli

*Al comma 1, capoverso* «Art. 242-*bis*»*, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Qualora sia necessaria anche la bonifica delle acque di falda, non è possibile applicare per la sola bonifica del suolo, la procedura semplificata di cui all'articolo 242-*bis*».

**13.49**
Puppato

*Al comma 1, capoverso* «Art. 242-*bis*»*, comma 6, sopprimere le parole da:* «salva la valutazione» *fino alla fine del comma.*

**13.50**
Mirabelli, Vaccari, Caleo, Tomaselli

*Al comma 1, capoverso* «Art. 242-*bis*»*, al comma 6, sopprimere le parole da:* «salva la valutazione» *fino alla fine del comma».*

**13.51**
Moronese, Nugnes, Martelli

*Al comma 1, capoverso* «Art. 242-*bis*»*, comma 6, sostituire le parole:* «salva la valutazione di eventuali rischi sanitari per i fruitori del sito derivanti dai contaminanti volatili presenti nelle acque di falda» *con le seguenti:* «Qualora persista una contaminazione della falda, il procedimento si conclude con un parere motivato da parte dell'Autorità sulle modalità di utilizzo dello stesso da parte dei fruitori e sulla prevenzione di eventuali rischi sanitari. A tal fine si esprime la Asl competente per territorio».

**13.52**
Nugnes, Moronese, Martelli

*Al comma 1, capoverso* «Art. 242-*bis*»*, comma 6, dopo le parole:* «derivanti dai contaminanti volatili» *inserire le seguenti:* «solubili e in sospensione, comprese micro e nano particelle,».

**13.53**
Moronese, Nugnes, Martelli

*Al comma 1, capoverso* «Art. 242-*bis*»*, comma 6, aggiungere infine, il seguente periodo:* «In ogni caso l'esistenza di una contaminazione della falda, anche nel caso non sia riconducibile a sostanze volatili, è riportata nel certificato di destinazione urbanistica dell'immobile».

**13.54**
Tomaselli, Caleo, Cuomo, Vaccari

*Al comma 1, capoverso* «Art. 242-*bis*»*, dopo il comma 6 inserire il seguente:* «6-*bis.* Il presente articolo non si applica alle aree individuate entro il 31 dicembre 2014 dalle amministrazioni competenti di cui agli articoli 242 e 252, sulla base di comprovate situazioni di rischio per la salvaguardia dell'ambiente e della salute delle popolazioni interessate.»

*Conseguentemente, al comma 2, in fine inserire le seguenti parole:* «, fatte salve le aree individuate entro il31 dicembre 2014 dalle amministrazioni competenti di cui agli articoli 242 e 252, sulla base di comprovate situazioni di rischio per la salvaguardia dell'ambiente e della salute delle popolazioni interessate.».

**13.55**
Perrone

*Al comma 1 dopo il punto 6 inserire il seguente punto:* «Il presente articolo non si applica alle aree individuate entro il 31 dicembre 2014 dalle amministrazioni competenti di cui agli articoli 242 e 252, sulla base di comprovate situazioni di rischio per la salvaguardia dell'ambiente e della salute delle popolazioni interessate».

*Conseguentemente, alla fine del comma 2 inserire la seguente frase:* «, fatte salve le aree individuate entro il 31 dicembre 2014 dalle amministrazioni competenti di cui agli articoli 242 e 252, sulla base di comprovate situazioni di rischio per la salvaguardia dell'ambiente e della salute delle popolazioni interessate».

**13.56**
Mancuso

*Al comma 1 dopo il punto 6 inserire il seguente punto:* «Il presente articolo non si applica alle aree individuate entro il 31 dicembre 2014 dalle amministrazioni competenti di cui agli articoli 242 e 252, sulla base di comprovate situazioni di rischio per la salvaguardia dell'ambiente e della salute delle popolazioni interessate».

*Conseguentemente, alla fine del comma 2 inserire la seguente frase:* «, fatte salve le aree individuate entro il 31 dicembre 2014 dalle amministrazioni competenti di cui agli articoli 242 e 252, sulla base di comprovate situazioni di rischio per la salvaguardia dell'ambiente e della salute delle popolazioni interessate».

**13.57**
Puppato

*Al comma 1, capoverso* «Art. 242-*bis*»*, dopo il comma 6 inserire il seguente:*

«6-*bis.* Il presente articolo non si applica alle aree individuate entro il 31 dicembre 2014 dalle amministrazioni competenti di cui agli articoli 242 e 252, sulla base di comprovate situazioni di rischio per la salvaguardia dell'ambiente e della salute delle popolazioni interessate».

*Conseguentemente, alla fine del comma 2 inserire il seguente periodo:* «, fatte salve le aree individuate entro il 31 dicembre 2014 dalle amministrazioni competenti di cui agli articoli 242 e 252, sulla base di comprovate situazioni di rischio per la salvaguardia dell'ambiente e della salute delle popolazioni interessate».

**13.58**

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras

*Al comma 1, alinea «242-*bis*», dopo il comma 6 aggiungere il seguente comma:*

«6-*bis*. Il presente articolo non si applica alle aree individuate entro il 31 dicembre 2014 dalle amministrazioni competenti di cui agli articoli 242 e 252, sulla base di comprovate situazioni di rischio per la salvaguardia dell'ambiente e della salute delle popolazioni interessate».

*Conseguentemente, al comma 2 aggiungere, in fine, le parole:* «, fatte salve le aree individuate entro il 31 dicembre 2014 dalle amministrazioni competenti di cui agli articoli 242 e 252, sulla base di comprovate situazioni di rischio per la salvaguardia dell'ambiente e della salute delle popolazioni interessate».

**13.59**

Nugnes, Moronese, Martelli

*Al comma 2, dopo le parole:* «242-bis*» inserire la seguente:* «non».

**13.60**

Vaccari, Caleo, Puppato

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nei soli casi in cui le concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinate tramite analisi di rischio, risultino superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione».

**13.61**

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* «solo nei casi in cui le concentrazioni soglia di rischio (CSR) determinate tramite analisi di rischio, risultino superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC)».

**13.62**

Mirabelli, Caleo, Tomaselli

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. I proprietari e i titolari di diritti reali di aree libere o dismesse hanno l'obbligo di vigilare e controllare, intervenendo con tutti mezzi di presidio e messa in sicurezza, affinché sulle stesse, anche ad opera di terzi estranei, non vengano depositati rifiuti o sversati materiali o sostanze che possono contaminare il suolo e le acque. Qualora le aree di cui sopra vengano lasciate prive di controllo e presidio, l'obbligo di smalti mento e di eventuale bonifica ricadrà sui proprietari stessi, che dovranno operare nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

**13.63**
Simeoni, Nugnes, Moronese

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. L'articolo 242-*bis*, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non si applica agli interventi di bonifica di siti interessati da inquinamento delle falde idriche superficiali e profonde, adiacenti ad aree sottoposte a vincolo paesaggistico ed archeologico, a terreni agricoli e ad aree a vocazione agricola, nonché ad aree contenenti case sparse e nuclei abitati, con distanza inferiore a quella prevista dalla legislazione nazionale e da quelle regionaii in materia di distanze minime da rispettare per attività classificate insalubri ai sensi dell'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie».

**13.64**
Puppato

*Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «e gli ulteriori costi per il ripristino dei siti sono dedotti dagli eventuali oneri dovuti dagli Enti territoriali per la loro acquisizione».

**13.65**
Gibiino, Perrone, Pagnoncelli

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-*bis*. All'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2:

dopo le parole: ''ai fini delle metodiche'' sono aggiunte le seguenti parole: ''dei parametri e dei limiti di riferimento per i contaminanti inorganici'';

dopo le parole: ''da utilizzare per'' la parola: ''escludere'' è sostituita dalle seguenti parole: ''valutare eventuali'';

dopo le parole: ''rischi contaminazione per delle acque sotterranee e'' sono eliminate le parole: '', ove conformi ai limiti del test di cessione,'' ed è aggiunta la parola: ''altresì'';

*b)* al comma 3:

dopo le parole: ''sono fonti di contaminazione'' è aggiunta la seguente parola: ''potenziale'';

dopo le parole: ''e come tali'' sono aggiunte le seguenti parole: '', qualora le concentrazioni attese in falda, valutate mediante modelli di lisciviazione e dispersione in falda, superino i limiti

della Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V, Palie Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,'';

dopo le parole: ''che consentano di utilizzare l'area senza rischi per la salute'' sono aggiunte le parole: ''e per le acque sotterranee'';

Aggiungere, infine, il seguente periodo: ''Le procedure tecnicooperative per la valutazione delle concentrazioni attese in falda, di cui al comma 3 del decreto legge 25 gennaio 2012, n. 2 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono fissate con decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito l'Istituto per la protezione dell'ambiente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino all'adozione delle predette procedure restano ferme le procedure di valutazione relative ai terreni».

**13.66**

Gibiino, Perrone, Pagnoncelli

*Dopo il comma 3 inserire il seguente comma:*

«3-*bis*. Dopo l'articolo 242-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti articoli:

**''Art. 242-*ter.***

(Concentrazioni Soglia di Contaminazione pari ai valori di fondo esistenti)

Non si applicano le procedure di cui agli articoli 242, 242-*bis* e 252 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., qualora eventuali superamenti di una o più Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) siano determinati da fenomeni antropici o naturali, in quanto detti superamenti si devono assumere pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati, ai sensi dell'articolo 240 comma 1 lettera *b)* del D.Lgs. 152/2006 e s.m.1..

**Art. 242-*quater.***

( Censimento e mappatura dei valori di fondo esistenti nei suoli)

1. Le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente devono predispone il censimento e la mappatura dei valori di fondo esistenti nei suoli determinati da fenomeni antropici o naturali, sulla base degli esiti delle analisi di caratterizzazione dei suoli effettuate in contraddittorio dalle varie Agenzie Provinciali per la protezione dell'Ambiente nell'ambito dei vari procedimenti già conclusi e suddivisi per aree omogenee.

2. Il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) rilevato tramite il censimento di cui al comma 1, dovuto a fenomeni antropici o naturali e purchè inferiori ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) si assumono pari ai valori di fondo esistente per tutti i parametri superati e pertanto detti valori sono sostitutivi delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) previste per la bonifica dei siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale di cui alla colonna A, Tabella l, Allegato V, Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

3. Le Agenzie regionali e i dipartimenti provinciali per la protezione dell'Ambiente provvedono all'aggiornamento del censimento e mappatura dei valori di fondo esistente dei suoli a conclusione di ogni accertamento eseguito sul territorio''».

**13.67**
Di Biagio

*Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:*

«3-*bis*. All'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 13 è aggiunto in fine il seguente comma: ''13-*bis*. Per la rete di distribuzione carburanti si applicano le procedure semplificate di cui all'articolo 252, comma 4.''».

**13.68**
Mancuso, Caridi

*Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:*

«3-*bis*. All'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 13 è aggiunto in fine il seguente comma: ''13-*bis*. Per la rete di distribuzione carburanti si applicano le procedure semplificate di cui all'articolo 252, comma 4.''».

**13.69**
Caridi, Mancuso

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti commi:*

«3-*bis*). All'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 13 è aggiunto infine il seguente comma:

''13-*bis*. Per la rete di distribuzione carburanti si applicano le procedure semplificate di cui all'articolo 252, comma 4''.

3-*ter*). All'articolo 252 comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', con decreto di natura non regolamentare''».

**13.70**
Puppato

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti commi:*

«3-*bis*. All'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 13 è aggiunto in fine il seguente comma:

''13-*bis*. Per la rete di distribuzione carburanti si applicano le procedure semplificate di cui all'articolo 252, comma 4''.

3-*ter*. All'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', con decreto di natura non regolamentare''».

**13.71**
Tomaselli, Caleo

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. All'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 13 è aggiunto in fine il seguente comma:

''13-*bis*. Per la rete di distribuzione carburanti si applicano le procedure semplificate di cui all'articolo 252, comma 4.''».

**13.72**
Mirabelli, Caleo, Tomaselli

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-*bis*. All'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2:

1) dopo le parole: ''ai fini delle metodiche'' sono aggiunte le seguenti parole: ''dei parametri e dei limiti di riferimento per i contaminanti inorganici'';

2) dopo le parole: ''da utilizzare per'' la parola: ''escludere'' è sostituita dalle seguenti parole: ''valutare eventuali'';

3) dopo le parole: ''rischi contaminazione per delle acque sotterranee e'' sono eliminate le parole: '', ove conformi ai limiti del test di cessione,'' ed è aggiunta la parola: ''altresì'';

*b)* al comma 3:

1) dopo le parole: ''sono fonti di contaminazione'' è aggiunta la seguente parola: ''potenziale'';

2) dopo le parole: ''e come tali'' sono aggiunte le seguenti parole: '', qualora le concentrazioni attese in falda, valutate mediante modelli di lisciviazione e dispersione in falda, superino i limiti della Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V, Palie Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,'';

3) dopo le parole: ''che consentano di utilizzare l'area senza rischi per la salute'' sono aggiunte le parole: ''e per le acque sotterranee'';

4) Aggiungere, infine, il seguente periodo: ''Le procedure tecnicooperative per la valutazione delle concentrazioni attese in falda, di cui al comma 3 del decreto legge 25 gennaio 2012, n. 2 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono fissate con decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito l'Istituto per la protezione dell'ambiente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino all'adozione delle predette procedure restano ferme le procedure di valutazione relative ai terreni''».

**13.73**
Mirabelli, Caleo, Tomaselli

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. Dopo l'articolo 242 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti articoli:

**«Art. 242-*ter.***

(Concentrazioni Soglia di Contaminazione pari ai valori di fondo esistenti)

Non si applicano le procedure di cui agli articoli 242, 242-*bis* e 252 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., qualora eventuali superamenti di una o più Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSe) siano determinati da fenomeni antropici o naturali, in quanto detti superamenti si devono assumere pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati, ai sensi dell'articolo 240 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

**Art. 242-*quater.***

( Censimento e mappatura dei valori di fondo esistenti nei suoli)

1. Le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente devono predisporre il censimento e la mappatura dei valori di fondo esistenti nei suoli determinati da fenomeni antropici o naturali, sulla base degli esiti delle analisi di caratterizzazione dei suoli effettuate in contraddittorio dalle varie Agenzie Provinciali per la protezione dell'Ambiente nell'ambito dei vari procedimenti già conclusi e suddivisi per aree omogenee.

2. Il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione (CSe) rilevato tramite il censimento di cui al comma 1, dovuto a fenomeni antropici o naturali e purchè inferiori ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) si assumono pari ai valori di fondo esistente per tutti i parametri superati e pertanto detti valori sono sostitutivi delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSe) previste per la bonifica dei siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale di cui alla colonna A, Tabella 1, AllegatoV, Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

3. Le Agenzie regionali e i dipartimenti provinciali per la protezione dell'Ambiente provvedono all'aggiornamento del censimento e mappatura dei valori di fondo esistente dei suoli a conclusione di ogni accertamento eseguito sul territorio».

**13.74**

Nugnes, Moronese, Martelli

*Sopprimere il comma 4.*

**13.75**

Zizza

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. All'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 8-*ter* sono aggiunti i seguenti:

''8-*quater*. Le attività di trattamento disciplinate dai regolamenti di cui all'articolo 6, comma 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che fissano i criteri che determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di essere considerati rifiuti, sono sottoposte alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti con particolare riferimento:

*a)* alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;

*b)* alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;

*c)* alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;

*d)* alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.

8-*quater-bis*. L'operazione di recupero può consistere nel mero controllo sui materiali di rifiuto per verificare se soddisfino i criteri elaborati affinché gli stessi cessino di essere considerati rifiuti nel rispetto delle condizioni previste. Questa è sottoposta, al pari delle altre, alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti con particolare riferimento:

*a)* alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;

*b)* alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;

*c)* alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;

*d)* alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.

8-*quinquies*. Gli enti e le imprese che effettuano, ai sensi delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, e dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, operazioni di recupero di materia prima secondaria da specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili i regolamenti di cui al comma 8-*quater* del presente articolo adeguano le proprie attività alle disposizioni di cui al medesimo comma 8-*quater* o all'articolo 208 del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti di cui al comma 8-*quater*. Fino alla scadenza di tale termine è autorizzata la continuazione dell'attività in essere nel rispetto delle citate disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161 del 2002 e n. 269 del 2005 e dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge n. 172 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008. Restano in ogni caso ferme le quantità massime stabilite dalle norme dicui al secondo periodo.

8-*sexies*. Al fine di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione, i rifiuti in Lista Verde individuati dal Regolamento VE n. 1013/2006 possono essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005, nel rispetto del relativo BAT References, previa comunicazione da inoltrarsi 45 giorni prima dell'avvio dell'attività all'autorità ambientale competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al rispetto alle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione.''».

**13.76**

Zizza

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. All'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 8-*ter* sono aggiunti i seguenti:

’’8-*quater*. Le attività di trattamento disciplinate dai regolamenti di cui all’articolo 6, comma 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che fissano i criteri che determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di essere considerati rifiuti, sono sottoposte alle procedure semplificate disciplinate dall’articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti con particolare riferimento:

*a)* alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;

*b)* alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;

*c)* alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;

*d)* alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.

8-*quinquies*. L’operazione di recupero può consistere nel mero controllo sui materiali di rifiuto per verificare se soddisfino i c,riteri elaborati affinché gli stessi cessino di essere considerati rifiuti nel rispetto delle condizioni previste. Questa è sottoposta, al pari delle altre, alle procedure ,semplificate disciplinate dall’articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti con particolare riferimento:

*a)* alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;

*b)* alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;

*c)* alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;

*d)* alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati».

**13.77**
Gambaro

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. All’articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 8-*ter* sono aggiunti i seguenti:

’’8-*quater*. Le attività di trattamento disciplinate dai regolamenti di CUI all’articolo 6, comma 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che fissano i criteri che determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di essere considerati rifiuti, sono sottoposte alle procedure semplificate disciplinate dall’articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti con particolare riferimento:

*a)* alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;

*b)* alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;

*c)* alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare’procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;

*d)* alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.

8-*quinquies*. L’operazione di recupero può consistere nel mero controllo sui materiali di rifiuto per verificare se soddisfino i criteri elaborati affinché gli stessi cessino di essere considerati rifiuti nel rispetto delle condizioni previste.

Questa è sottoposta, al pari delle altre, alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti con particolare riferimento:

*a)* alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;

*b)* alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;

*c)* alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salùte dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;

*d)* alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati''.».

**13.78**
Gambaro

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. All'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 8-*ter* sono aggiunti i seguenti:

''8-*quater*. Le attività di trattamento disciplinate dai regolamenti di cui all'articolo 6, comma 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che fissano i criteri che determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di essere considerati rifiuti, sono sottoposte alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti con particolare riferimento:

*a)* alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;

*b)* alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;

*c)* alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;

*d)* alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.

8-*quinquies*. L'operazione di recupero può consistere nel mero controllo sui materiali di rifiuto per verificare se soddisfino i criteri elaborati affinché gli stessi cessino di essere considerati rifiuti nel rispetto delle condizioni previste. Questa è sottoposta, al pari delle altre, alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti con particolare riferimento:

*a)* alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;

*b)* alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;

*c)* alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;

*d)* alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.

8-*sexies*. Gli enti e le imprese che effettuano, ai sensi delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, e dell'articolo 9-bis del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre

2008, n. 210, operazioni di recupero di materia prima secondaria da specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili i regolamenti di cui al comma 8-*quater* del presente articolo adeguano le proprie attività alle disposizioni di cui al medesimo comma 8-*quater* o all'articolo 208 del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti di cui al comma 8-*quater*. Fino alla scadenza di tale termine è autorizzata la continuazione dell'attività in essere nel rispetto delle citate disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161 del 2002 e n. 269 del 2005 e dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge n. 172 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008. Restano in ogni caso ferme le quantità massime stabilite dalle norme di cui al secondo periodo.

8-*septies*. Al fine di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione, i rifiuti in Lista Verde individuati dal Regolamento UE n. 1013/2006 possono essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi del DLgs n. 59/2005, nel rispetto del relativo BAT References, previa comunicazione da inoltrarsi 45 giorni prima dell'avvio dell'attività all'autorità ambientale competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al rispetto alle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione.''».

**13.79**

Morgoni, Vaccari, Caleo, Puppato

*Al comma 4, capoverso* «8-*quater*» *dopo le parole:* «ferme le quantità massime stabilite» *inserire le seguenti:* «, per le attività di recupero contemplate negli atti dell'Unione europea adottati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE,».

**13.80**

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras

*Al comma 4, capoverso* «8-*quater*»*, dopo le parole:* «quantità massime stabilite»*, inserire le seguenti:* «, per le attività di recupero contemplate negli atti dell'Unione europea adottati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della Direttiva 2008/98/CE,».

**13.81**

Compagnone, Ruvolo, Mario Ferrara, Barani, D'Anna, Davico, Langella, Giovanni Mauro, Milo, Scavone

*Al comma 4, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

«*e)* ai sensi dell'articolo 184-*bis* del Codice dell'ambiente, il fresato d'asfalto è considerato un sottoprodotto e non rifiuto speciale non pericoloso».

**13.82**
Dalla Zuanna, Di Biagio

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-*bis*. All'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ''L'adesione ai sistemi collettivi è libera e parimenti non può essere ostacolata la fuoriuscita dei produttori da un consorzio per l'adesione ad un altro, nel rispetto del principio di libera concorrenza.'';

*b)* al comma 4, in fine, sono aggiunte le parole: ''I contratti stipulati dai sistemi collettivi inerenti la gestione dei RAEE sono stipulati in forma scritta a pena di nullità.'';

*c)* dopo il comma 4 è inserito il seguente:

''4-*bis*. Ciascun sistema collettivo deve, prima dell'inizio dell'attività o entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione in caso di sistemi collettivi esistenti, dimostrare al Comitato di Vigilanza e controllo una capacità finanziaria minima proporzionata alla quantità di RAEE da gestire e deve prestare una garanzia finanziaria in favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nella misura e secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale di cui all'articolo 25.'';

*d)* dopo il comma 5 è inserito il seguente:

''5-*bis*. Lo statuto-tipo assicura che i sistemi collettivi siano dotati di adeguati organi di controllo, quali il collegio sindacale, l'organismo di vigilanza ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ed una società di revisione indipendente, al fine di verificare periodicamente la regolarità contabile e fiscale.'';

*e)* al comma 9, in fine, sono aggiunte le parole: ''Ogni anno ciascun sistema collettivo inoltra al Comitato di vigilanza e controllo un'autocertificazione attestante la regolarità fiscale e contributiva. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Comitato di Vigilanza e controllo assicurano la trasparenza e la pubblicità dei dati raccolti ai sensi del presente comma.'';

*f)* dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

«11. Ciascun sistema collettivo deve rappresentare una quota di mercato di AEE, immessa complessivamente sul mercato nell'anno solare precedente dai produttori che lo costituiscono, almeno superiore al tre per cento, in almeno un raggruppamento.

12. I sistemi collettivi esistenti alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione si adeguano alla disposizione di cui al comma 11 entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello dell 'approvazione dello statuto-tipo. Qualora un sistema collettivo scenda, per la prima volta dopo la costituzione dello stesso, sotto la quota di mercato di cui al comma precedente, lo comunica senza indugio al Comitato di vigilanza e controllo, e può proseguire le attività di gestione dei RAEE fino al 31 dicembre dell'anno solare successivo. Fermo restando l'obbligo di comunicazione di cui al precedente periodo, i successivi casi di mancato raggiungimento, da parte del medesimo sistema collettivo, della quota di mercato di cui al comma precedente, sono valutati dal Comitato di vigilanza e controllo in conformità all'articolo 35.''».

**13.83**
Di Biagio

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-*bis*. All'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, in fine, sono aggiunte le parole: ''L'adesione ai sistemi collettivi è libera e parimenti non può essere ostacolata la fuoriuscita dei produttori da un consorzio per l'adesione ad un altro, nel rispetto del principio di libera concorrenza.'';

*b)* al comma 4, in fine, sono aggiunte le parole: ''I contratti stipulati dai sistemi collettivi inerenti la gestione dei RAEE sono stipulati informa scritta a pena di nullità.'';

*c)* dopo il comma 4 è inserito il seguente:

4-*bis*. Ciascun sistema collettivo deve, prima dell'inizio dell'attività o entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione in caso di sistemi collettivi esistenti, dimostrare al Comitato di Vigilanza e controllo una capacità finanziaria minima proporzionata alla quantità di RAEE da gestire e deve prestare una garanzia finanziaria in favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nella misura e secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale di cui all'articolo 25.'';

*d)* dopo il comma 5 è inserito il seguente:

''5-*bis*. Lo statuto-tipo assicura che i sistemi collettivi siano dotati di adeguati organi di controllo, quali il collegio sindacale, l'organismo di vigilanza ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ed una società di revisione indipendente, al fine di verificare periodicamente la regolarità contabile e fiscale.'';

*e)* al comma 9, in fine, sono aggiunte le parole: ''Ogni anno ciascun sistema collettivo inoltra al Comitato di vigilanza e controllo un'autocertificazione attestante la regolarità fiscale e contributiva. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Comitato di Vigilanza e controllo assicurano la trasparenza e la pubblicità dei dati raccolti ai sensi del presente comma.'';

*f)* dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

''11. Ciascun sistema collettivo deve rappresentare una quota di mercato di AEE, immessa complessivamente sul mercato nell'anno solare precedente dai produttori che lo costituiscono, almeno superiore al tre per cento, in almeno un raggruppamento.

12. I sistemi collettivi esistenti alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione si adeguano alla disposizione di cui al comma 11 entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello dell 'approvazione dello statuto-tipo. Qualora un sistema collettivo scenda, per la prima volta dopo la costituzione dello stesso, sotto la quota di mercato di cui al comma precedente, lo comunica senza indugio al Comitato di vigilanza e controllo, e può proseguire le attività di gestione dei RAEE fino al 31 dicembre dell'anno solare successivo. Fermo restando l'obbligo di comunicazione di cui al precedente periodo, i successivi casi di mancato raggiungimento, da parte del medesimo sistema collettivo, della quota di mercato di cui al comma precedente, sono valutati dal Comitato di vigilanza e controllo in conformità all'articolo 35.''.».

**13.84**

Mancuso, Caridi

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-*bis*. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 comma 1 lettera *c)* del decreto legge 26 aprile 2013 n. 43 convertito con modificazioni nella legge 24 giugno 2013, n. 71, in attesa dell'attuazione dell'articolo 184-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le opere che riguardano recuperi ambientali, rilevati e sottofondi stradali, ferroviari e aeroportuali,

nonché piazzali, è consentito l'utilizzo delle materie prime secondarie, di cui al punto 7.1.4 dell'allegato 1, suballegato 1, del decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni, acquisite o da acquisire da impianti autorizzati con procedura semplificata, ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

**13.85**
Arrigoni, Consiglio, Candiani

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-*bis*. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 comma 1 lettera *c)* del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 convertito con modificazioni nella legge 24 giugno 2013, n. 71, in attesa dell'attuazione dell'articolo 184-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le opere che riguardano recuperi ambientali, rilevati e sottofondi stradali, ferroviari e aeroportuali, nonché piazzali, è consentito l'utilizzo delle materie prime secondarie, di cui al punto 7.1.4 dell'allegato I, suballegato l, del decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni, acquisite o da acquisire da impianti autorizzati con procedura semplificata, ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

**13.86**
Gibiino, Perrone, Pagnoncelli

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-*bis*. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 comma 1 lettera *c)* del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 convertito con modificazioni nella legge 24 giugno 2013, n. 71, in attesa dell'attuazione dell'articolo 184-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le opere che riguardano recuperi ambientali, rilevati e sottofondi stradali, ferroviari e aeroportuali, nonché piazzali, è consentito l'utilizzo delle materie prime secondarie, di cui al punto 7.1.4 dell'allegato l, suballegato 1, del decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni, acquisite o da acquisire da impianti autorizzati con procedura semplificata, ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

**13.87**
Tomaselli

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-*bis*. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 comma 1 lettera *c)* del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 convertito con modificazioni nella legge 24 giugno 2013, n. 71, in attesa dell'attuazione dell'articolo 184-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le opere che riguardano recuperi ambientali, rilevati e sottofondi stradali, ferroviari e aeroportuali, nonché piazzali, è consentito l'utilizzo delle materie prime secondarie, di cui al punto 7.1.4 dell'allegato 1, suballegato 1, del decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento

ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni, acquisite o da acquisire da impianti autorizzati con procedura semplificata, ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

**13.88**
Mancuso, Caridi

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-*bis*. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 comma 1 lettera *c)* del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 convertito con modificazioni nella legge 24 giugno 2013, n. 71, in attesa dell'attuazione dell'articolo 184-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le opere che riguardano recuperi ambientali, rilevati e sottofondi stradali, ferroviari e aeroportuali, nonché piazzali, è consentito l'utilizzo delle materie prime secondarie, di cui al punto 7.1.4 dell'allegato 1, suballegato 1, del decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni, acquisite o da acquisire da impianti autorizzati con procedura semplificata, ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

**13.89**
Zizza

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-*bis*. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera *u)* è sostituita dalla seguente:

''*u)* riciclaggio: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia nè il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.''».

**13.90**
Gambaro

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-*bis*. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera *u)* è sostituita dalla seguente:

''*u)* riciclaggio: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.''».

**13.91**
Arrigoni, Consiglio, Candiani

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-*bis*. Al fine di consentire l'effettivo recupero dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva, autorizzate ai sensi degli articoli 214 e 216 del Decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 5 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 è prorogato di un anno, fino alla data del 31 dicembre 2016».

**13.92**
Gibiino, Perrone, Pagnoncelli

*Dopo il comma 4 inserire il seguente comma:*

«4-*bis*. Al fine di consentire l'effettivo recupero dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva, autorizzate ai sensi degli articoli 214 e 216 del Decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 5 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 è prorogato di un anno, fino alla data del 31 dicembre 2016».

**13.93**
Mancuso, Caridi

*Dopo il comma 4 inserire il seguente comma:*

«4-*bis*. Al fine di consentire l'effettivo recupero dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva, autorizzate ai sensi degli articoli 214 e 216 del Decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 5 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 è prorogato di un anno, fino alla data del 31 dicembre 2016.»

**13.94**
Mancuso, Caridi

*Dopo il comma 4 inserire il seguente comma:*

«4-*bis*. Al fine di consentire l'effettivo recupero dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva, autorizzate ai sensi degli articoli 214 e 216 del Decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 5 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 è prorogato di un anno, fino alla data del 31 dicembre 2016».

**13.95**
Martelli, Nugnes, Moronese

*Sopprimere il comma 5.*

**13.96**
Perrone

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. All'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 8-*ter*, è inserito il seguente:

''8-*quater*. Le attività di trattamento delle specifiche tipologie di ri-fiuti individuati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/ 98/Ce sono sottoposte alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 e dal presente articolo a condizione che, ferme le quantità massime stabilite, per le attività di recupero contemplate negli atti dell'Unione europea adottati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 1008/98/Ce, dai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2012, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dagli atti dell'Unione europea adottati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della suddetta direttiva con particolare riferimento: a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare; b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività; c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio; d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere tali agli utilizzi individuati.''».

**13.97**
Mancuso, Caridi

*Al comma 5 apportare le seguenti modifiche:*

*dopo la lettera* a) *inserire la seguente:*

«a-*bis*) All'articolo 240, comma 1, alla lettera *o)* dopo le parole: ''in modo definitivo le fonti inquinanti'' sono inserite le seguenti: ''ivi compresi rifiuti stoccati''; dopo le parole: ''per le persone e per l'ambiente'' sono inserite le seguenti: ''qualora si dimostri che nonostante le migliori tecnologie disponibili a costi sostenibili e a ridotto impatto ambientale, non sia possibile la rimozione delle fonti''.»

*Dopo la lettera* b) *inserire la seguente:*

«b-*bis*) All'articolo 242 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

''7-*bis*. I progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica devono essere presentati completi di tutti gli elaborati progettuali relativi alle opere e alle attività previste dagli stessi. Al fine di accelerare le procedure di approvazione degli interventi disciplinari dal presente titolo, l'analisi di rischio e i progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica possono essere presentati, con le modalità di cui al

periodo precedente, congiuntamente alla presentazione dei risultati della caratterizzazione e in coerenza con la stessa; nell'ambito del procedimento è acquisita anche la valutazione di impatto ambientale da parte delle amministrazioni competenti, se necessaria.''

2) al comma 8 è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Resta fermo, in ogni caso che le fonti di contaminazione ove non possano essere rimosse a costi sostenibili, devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili, a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute''.

3) al comma 12 dopo le parole: ''si coordina con le altre amministrazioni.'' è aggiunto il seguente periodo: ''Gli esiti delle analisi effettuate in contraddittorio dovranno essere fornite dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di effettuazione dei campionamenti''.

4) al comma 13 dopo le parole: ''compete alla provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica'' sono aggiunte le seguenti parole: ''entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dal verbale di collaudo con esito favorevole di fine bonifica''.».

**13.98**

Fucksia, Cotti

*Al comma 5 sopprimere la lettera* b).

**13.99**

Martelli, Moronese, Nugnes

*Al comma 5, lettera* b)*, capoverso,* «art. 241-*bis*» *sostituire i commi da 1 a 3 con i seguenti:*

''1. Ai fini della restituzione ai territori delle aree di demanio pubblico concesse ad uso esclusivo e temporaneo alla difesa militare e alla sicurezza nazionale; al fine dell'individuazione delle misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica, e dell'istruttoria dei relativi progetti, da realizzare nelle aree del demanio si applicano le concentrazioni di soglia di contaminazione di cui alla Tabella 1, colonna a, dell'allegato 5, alla Parte IV, Titolo V, del presente decreto.

2. Gli obiettivi di intervento nelle aree di cui al comma 'l sono determinanti mediante applicazione di idonea analisi di rischio sito specifica che deve tenere conto dell'effettivo livello di contaminazione e delle caratteristiche ambientali di dette aree o di porzioni di esse e delle aree limitrofe, al fine di prevenire, ridurre o eliminare i rischi per la salute dovuti alla potenziale esposizione a sostanze inquinanti e la diffusione della contaminazione nelle matrici ambientali.''».

**13.100**

Mirabelli, Vaccari, Caleo, Tomaselli

*Al comma 5, lettera* b)*, capoverso* «Art. 241-*bis*»*, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, dopo le parole:* «connesse alla difesa nazionale» *inserire le seguenti:* «, ad esclusione di aree adibite ad alloggio/foresteria»;

*b) al comma 3, dopo le parole:* «destinazione residenziale» *inserire le seguenti:* «o di aree militari adibite ad alloggio/foresteria».

**13.101**
De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras

*Al comma 5, lettera* b)*, capoverso* «art. 241-*bis*», *comma 1, dopo le parole:* «difesa nazionale» *inserire le seguenti:* «ad esclusione delle aree su cui non insistono arsenali o aree dedicate allo sgancio o all'esplosione di materiale bellico».

**13.102**
Perrone

*Al comma 5, lettera* b)*, alla fine del punto 3, inserire la seguente frase:* «e gli ulteriori costi per il ripristino dei siti saranno dedotti dal prezzo di cessione dovuto dagli Enti territoriali per la loro acquisizione».

**13.103**
Tomaselli, Caleo, Cuomo

*Al comma 5, lettera* b)*, capoverso* «241-*bis*», al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e gli ulteriori costi per il ripristino dei siti saranno dedotti dal prezzo di cessione dovuto dagli Enti territoriali per la loro acquisizione».

**13.104**
Langella, Ruvolo, Compagnone, Mario Ferrara, Barani, D'Anna, Davico, Giovanni Mauro, Milo, Scavone

*Al comma 5, lettera* b)*, alla fine del punto 3, inserire la seguente frase:* «e gli ulteriori costi per il ripristino dei siti saranno dedotti dal prezzo di cessione dovuto dagli Enti territoriali per la loro acquisizione».

**13.105**
Mancuso

*Al comma 5, lettera* b)*, alla fine del punto 3, inserire la seguente frase.* «e gli ulteriori costi per il ripristino dei siti saranno dedotti dagli eventuali oneri dovuti dagli Enti territoriali per la loro acquisizione».

**13.106**
Arrigoni, Consiglio, Candiani

*Al comma 5, lettera* b)*, capoverso* «Art. 241-*bis*», *comma 3 aggiungere, in fine le seguenti parole:* «e gli ulteriori costi per il ripristino dei siti saranno dedotti dal prezzo di cessione dovuto dagli Enti territoriali per la loro acquisizione».

**13.107**
Moronese, Martelli

*Al comma 5, lettera* b)*, capoverso,* «Art. 241-*bis*»*, al comma 4 dopo le parole:* «sulla base» inserire: «anche».

**13.108**
Marton

*Al comma 5, lettera* b), *capoverso* «Art. 241-*bis*», *nel comma 4, sostituire le parole:* «delle informazioni tecniche fornite dal» *con le seguenti:* «dei rilievi condotti dal medesimo Istituto in collaborazione con il».

**13.109**
Nugnes, Moronese, Martelli

*Al comma 5, lettera* b), *capoverso* «241-*bis»*, *comma 4, dopo le parole:* «Ministero della Difesa.» *aggiungere le seguenti:* «In ogni caso per le sostanze per cui l'Istituto superiore di Sanità si sia già espresso entro il 25 giugno 2014, i limiti da considerare sono quelli contenuti nel parere già rilasciato».

**13.110**
Nugnes, Moronese, Martelli

*Al comma 5, lettera* b), *capoverso,* «art. 241-*bis*», *sopprimere il comma 5.*

**13.111**
Nugnes, Moronese, Martelli

*Al comma 5, lettera* b), *capoverso*, «art. 241-*bis*», *al comma 5 sostituire le parole:* «con propria determinazione» *con le seguenti:* «, di concerto con i Ministeri dell'Ambiente e della Sanità e con l'ISS, sentita l'Arpa regionale competente,»

**13.112**
De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras

*Al comma 5, lettera* b), *capoverso* «art. 241-*bis»*, *sopprimere il comma 7.*

**13.113**
Nugnes, Moronese, Martelli

*Al comma 5, lettera* b), *capoverso,* «art. 241-*bis*», *sopprimere il comma 7.*

**13.114**
Nugnes, Cioffi, Girotto, Castaldi, Puglia, Catalfo, Blundo

*Al comma 5, lettera* b), *capoverso* «Art. 241-*bis*», *sopprimere il comma 7.*

**13.115**
Puppato

*Al comma 5, lettera* b), *capoverso* «Art. 241-*bis*», *comma 7, punto «(2-bis), sopprimere le seguenti parole:* ''di emissione anche più elevati e proporzionati ai livelli di produzione''.

**13.116**
Di Biagio

*Al comma 5, dopo la lettera* b) *inserire la seguente:*

*c)* all'allegato D della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è premessa la seguente disposizione: «Classificazione dei rifiuti»:

1. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella Decisione 2000/532/CE.

2. Se un rifiuto è classificato con codice CER pericoloso «assoluto», esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione. Le proprietà di pericolo, definite da H1 ad H15, possedute dal rifiuto, devono essere determinate al fine di procedere alla sua gestione.

3. Se un rifiuto è classificato con codice CER non pericoloso «assoluto», esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione.

4. Se un rifiuto è classificato con codici CER speculari, uno pericoloso ed uno non pericoloso, per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede. Le indagini da svolgere per determinare le proprietà di pericolo che un rifiuto possiede sono le seguenti:

*a)* individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso:

la scheda informativa del produttore;
la conoscenza del processo chimico;
il campionamento e l'analisi del rifiuto;

*b)* determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso:

la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;
le fonti informative europee ed internazionali;
la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto;

*c)* stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo mediante:

comparazione delle concentrazioni rilevate all'analisi chimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione dei test per verificare se il rifiuto ha determinate proprietà di pericolo.

5. Se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non sono perciò noti i composti specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti peggiori, in applicazione del principio di precauzione.

6. Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità stabilite nei commi precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso.

7. La classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione».

**13.117**

Gibiino, Pelino, Perrone, Pagnoncelli

*Al comma 5, dopo la lettera* b)*, inserire le seguenti lettere:*

«*c)* All'articolo 240, comma 1:

alla lettera *o)* dopo le parole: ''in modo definitivo le fonti inquinanti'' sono inserite le seguenti: ''ivi compresi rifiuti staccati»'' dopo le parole: ''per le persone e per l'ambiente'' sono inserite le seguenti: ''qualora si dimostri che nonostante le migliori tecnologie disponibili a costi sostenibili e a ridotto impatto ambientale, non sia possibile la rimozione delle fonti''.

*d)* All'articolo 242:

1. al comma 8 aggiungere infine il seguente periodo: ''Resta fermo, in ogni caso che le fonti di contaminazione ove non possano essere rimosse a costi sostenibili, devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili, a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute''.

2. al comma 12 dopo le parole: ''Si coordina con le altre amministrazioni'' aggiungere il seguente periodo: ''Gli esiti delle analisi effettuate in contraddittorio dovranno essere fornite dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di effettuazione dei campionamenti''.

3. al comma 13 dopo le parole: ''compete alla provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica'' sono aggiunte le seguenti parole: ''entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dal verbale di collaudo con esito favorevole di fine bonifica''.

4. dopo il comma 7 è inserito il seguente:

''7-*bis*. I progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica devono essere presentati completi di tutti gli elaborati progettuali relativi alle opere e alle attività previste dagli stessi. Al fine di accelerare le procedure di approvazione degli interventi disciplinari dal presente titolo, l'analisi di rischio e i progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica possono essere presentati, con le modalità di cui al periodo precedente, congiuntamente alla presentazione dei risultati della caratterizzazione e in coerenza con la stessa; nell'ambito del procedimento è acquisita anche la valutazione di impatto ambientale da parte delle amministrazioni competenti, se necessaria''.».

**13.118**
Arrigoni, Consiglio, Candiani

*Al comma 5, dopo la lettera* b)*, inserire le seguenti lettere:*

«*c)* All'articolo 240, comma 1:

alla lettera *o)* dopo le parole: ''in modo definitivo le fonti inquinanti'' sono inserite le seguenti: ''ivi compresi rifiuti staccati»'' dopo le parole: ''per le persone e per l'ambiente'' sono inserite le seguenti: ''qualora si dimostri che nonostante le migliori tecnologie disponibili a costi sostenibili e a ridotto impatto ambientale, non sia possibile la rimozione delle fonti''.

*d)* All'articolo 242:

1. al comma 8 aggiungere infine il seguente periodo: ''Resta fermo, in ogni caso che le fonti di contaminazione ove non possano essere rimosse a costi sostenibili, devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili, a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute''.

2. al comma 12 dopo le parole: ''Si coordina con le altre amministrazioni'' aggiungere il seguente periodo: ''Gli esiti delle analisi effettuate in contraddittorio dovranno essere fornite dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di effettuazione dei campionamenti''.

3. al comma 13 dopo le parole: ''compete alla provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica'' sono aggiunte le seguenti parole: ''entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dal verbale di collaudo con esito favorevole di fine bonifica''.

4. dopo il comma 7 è inserito il seguente:

''7-*bis*. I progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica devono essere presentati completi di tutti gli elaborati progettuali relativi alle opere e alle attività previste dagli stessi. Al fine di accelerare le procedure di approvazione degli interventi disciplinari dal presente titolo, l'analisi di rischio e i progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica possono essere presentati, con le modalità di cui al periodo precedente, congiuntamente alla presentazione dei risultati della caratterizzazione e in coerenza con la stessa; nell'ambito del procedimento è acquisita anche la valutazione di impatto ambientale da parte delle amministrazioni competenti, se necessaria''.».

**13.119**
Gibiino, Perrone, Pagnoncelli

*Al comma 5 aggiungere la seguente lettera:*

«*c)* Alla tabella 1 dell'Allegato 5, Titolo V alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. al punto 13, la parola ''stagno'' è sostituita dalle seguenti ''composti organo-stannici''».

**13.120**
Scalia

*Al comma 5, dopo la lettera* b)*, aggiungere la seguente:*

«b-*bis)* all'art. 252, dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

’’2-*ter*. Ai fini dell’individuazione dei siti di interesse nazionale, mentre è sufficiente il requisito previsto dal comma 2-*bis*, non è necessaria la compresenza di tutti i requisiti previsti dalle lettere da *a)* a f-*bis)* del comma 2.’’».

**13.121**
Gibiino, Pagnoncelli, Pelino, Perrone

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-*bis*. I materiali derivanti da manutenzione o demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso o manufatti assimilati, nonché le guaine costituite da leganti bituminosi sono sottoprodotti ai sensi dell’art. 184-*bis* del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni se affidati ad un soggetto autorizzato alla produzione di conglomerato bituminoso o prodotti analoghi».

**13.122**
Mancuso, Caridi

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-*bis*. I materiali derivanti da manutenzione o demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso o manufatti assimilati, nonché le guaine costituite da leganti bituminosi sono sotto prodotti ai sensi dell’art. 184 bis del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni se affidati ad un soggetto autorizzato alla produzione di conglomerato bituminoso o prodotti analoghi».

**13.123**
Tomaselli

*Dopo il comma 5 inserire il seguente comma:*

«5-*bis*. I materiali derivanti da manutenzione o demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso o manufatti assimilati, nonché le guaine costituite da leganti bituminosi sono sottoprodotti ai sensi dell’art. 184-*bis* del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni se affidati ad un soggetto autorizzato alla produzione di conglomerato bituminoso o prodotti analoghi».

**13.124**
Di Biagio

*Dopo il comma 5 inserire il seguente comma:*

«5-*bis*. I materiali derivanti da manutenzione o demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso o manufatti assimilati, nonché le guaine costituite da leganti bituminosi sono sottoprodotti ai sensi dell’art. 184-*bis* del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 e successive

modificazioni e integrazioni se affidati ad un soggetto autorizzato alla produzione di conglomerato bituminoso o prodotti analoghi».

**13.125**
Arrigoni, Consiglio, Candiani

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-*bis*. I materiali derivanti da manutenzione o demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso o manufatti assimilati, nonché le guaine costituite da leganti bituminosi sono sottoprodotti ai sensi dell'art. 184-*bis* del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni se affidati ad un soggetto autorizzato alla produzione di conglomerato bituminoso o prodotti analoghi».

**13.126**
Mirabelli, Caleo, Tomaselli

*Al comma 5, dopo la lettera* b)*, inserire la seguente:*

«b-*bis*) Alla tabella 1 dell'Allegato 5, Titolo V alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 13, la parola: ''stagno'' è sostituita dalle seguenti: ''composti organo-stannici''».

**13.127**
Gibiino, Perrone

*Al comma 8, sostituire le parole da:* «è individuata» *sino a:* «nella predetta categoria» *con le seguenti:* «sono individuati nell'ambito della categoria di lavorazioni OG12, di cui all'allegato A del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, specificata mente riferita alla realizzazione di opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale, i requisiti di esecuzione necessari ai fini della realizzazione di opere di smantellamento e messa in sicurezza di impianti nucleari».

*Conseguentemente, al comma 8, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente:* «All'allegato A del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nella declaratoria della categoria OG12 dopo le parole: ''protezione ambientale'' sono inserite le seguenti parole: '', di opere di smantellamento e messa sicurezza di impianti nucleari''».

**13.128**
Mancuso, Caridi

*Al comma 8 apportare le seguenti modifiche:*

*a) sostituire le parole da:* «è individuata» *sino a:* «nella predetta categoria» *con le seguenti:* «sono individuati nell'ambito della categoria di lavorazioni OG12, di cui all'allegato A del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, specificatamente riferita alla realizzazione di

opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale, i requisiti di esecuzione necessari ai fini della realizzazione di opere di smantellamento e messa in sicurezza di impianti nucleari»;

*b) dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente:* «All'allegato A del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nella declaratoria della categoria OG12 dopo le parole: ''protezione ambientale'' sono inserite le seguenti parole: '', di opere di smantellamento e messa sicurezza di impianti nucleari''».

**13.129**
Girotto, Castaldi

*Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

«9-*bis*. Al fine di pervenire alla completa rimozione dell'eternit o dell'amianto negli edifici pubblici e privati, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un programma di interventi finalizzato a provvedere alla rimozione e allo smaltimento del medesimo materiale presente negli edifici, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti, anche attraverso la sostituzione delle coperture contenenti amianto o eternit con l'installazione di moduli fotovoltaici. Per la realizzazione del programma di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e 10 milioni di euro per l'anno 2015.

9-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9-*bis*, valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2014 e in 10 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

**13.130**
Castaldi, Blundo, Girotto

*Dopo il comma 9, aggiungere infine il seguente:*

«9-*bis*. Al fine di integrare il quadro complessivo delle contaminazioni esistenti sul territorio nazionale, l'Istituto superiore di sanità analizza e pubblica i dati dello studio epidemiologico ''Sentieri'' relativo al sito inquinato di interesse nazionale di Bussi sul Tirino, come individuato e perimetrato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 maggio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 2008, effettuato dal 2002 al 2007 e aggiorna lo studio per la medesima area, stabilendo potenziamenti degli studi epidemiologici, con particolare riferimento alle malformazioni congenite e ai tumori, fornendo dettagli in merito alla sommatoria dei rischi. Tali attività sono svolte con il supporto dell'A.R.P.A. Abruzzo secondo gli indirizzi comuni e le priorità definiti con direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il presidente della regione Abruzzo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

**13.131**
Tomaselli, Caleo

*Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

«9-*bis*. All'articolo 1, comma 649, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sostituire le parole da ''comune'' fino alla fine del periodo con le seguenti: ''tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di avere avviato al recupero o allo smaltimento attraverso aziende specializzate''».

*Conseguentemente sopprimere il terzo periodo.*

**13.0.1**
Dalla Zuanna, Di Biagio

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

**«Art. 13-*bis.***
(Trattamento di rifiuti tramite compostaggio aerobico e digestione anaerobica)

1. Il trattamento tramite compostaggio aerobico o digestione anaerobica dei rifiuti urbani organici biodegradabili non è soggetto al regime autorizzativo di cui agli articoli 208 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, quando sono rispettate le seguenti condizioni:

*a)* i rifiuti oggetto del trattamento sono costituiti da rifiuti biodegradabili di cucine e mense e da rifiuti dei mercati (codici 200108 e 200302 di cui all'allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006) e da rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (codice 200201 di cui all'allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006);

*b)* la quantità totale non eccede 80 tonnellate annue e il trattamento è eseguito nel territorio compreso entro i confini amministrativi del comune o di comuni confinanti, che abbiano stipulato una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, e il prodotto ottenuto in conformità all'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, è utilizzato sul medesimo territorio;

*c)* i rifiuti non sono stoccati prima del trattamento per oltre settantadue ore nel caso dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense e dei rifiuti dei mercati (codici 200108 e 200302 di cui all'allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006) e per oltre sette giorni nel caso dei rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (codice 200201 di cui all'allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006);

*d)* gli impianti di cui al presente comma sono gestiti sotto la responsabilità di un professionista abilitato secondo modalità stabilite mediante decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La realizzazione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1 sono soggetti a denuncia di inizio attività (DIA), ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e all'osservanza delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

**13.0.2**
Fucksia, Cotti, Castaldi, Girotto

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 13-*bis.***

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, articolo 7, è aggiunto il seguente comma : ''1-*bis*. Al fine di una redazione del Programma nazionale trasparente e conforme ai principi e criteri enunciati dalla direttiva 2011/70 Euratom, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico, entro e non oltre il termine di sessanta giorni prima dell'approvazione del decreto di cui al precedente comma 1, trasmettono alle Camere lo schema del Programma nazionale, affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Le Commissioni parlamentari competenti rendono il parere entro 30 giorni dalla trasmissione dello schema di Programma nazionale.''».

**13.0.3**
Fucksia, Cotti, Castaldi

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

**«Art. 13-*bis.***

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, articolo 7, al comma 4, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: '', entro e non oltre i sessanta giorni precedenti alla sua approvazione.''».

**13.0.4**
Filippi, Borioli, Cantini, Cardinali, Stefano Esposito, Margiotta, Ranucci, Sonego, Susta

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

**«Art. 13-bis.**

1. Al comma 7 dell'art. 41-*bis* della legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: ''nel definire al comma 1, lettera *b)*, i materiali da scavo integra a tutti gli effetti'' sono aggiunte le seguenti: ''anche retroattivi''».

**13.0.5**
Blundo, Martelli, Moronese, Nugnes

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 13-*bis.***
(Misure per la bonifica del sito di interesse nazionale di Bussi sul Tirino)

1. L'erogazione delle risorse stanziate per la bonifica del sito d'interesse nazionale di «Bussi sul Tirino», come individuato e perimetrato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 maggio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 2008, al fine di consentire la reindustrializzazione delle aree industriali dismesse e dei siti limitrofi, è subordinata, previa caratterizzazione delle matrici ambientali suolo, sottosuolo e falde, alla

definizione, sentite le associazioni dei cittadini, di un nuovo accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del are, la regione Abruzzo, la provincia di Chieti, la provincia di Pescara e i comuni interessati,».

**Art. 14.**

**14.1**
Martelli, Nugnes, Moronese

*Sopprimere l'articolo,*

**14.2**
Martelli, Moronese, Nugnes

*Al comma 1, sopprimere la lettera* a).

**14.3**
Arrigoni, Consiglio, Candiani

*Al comma 1, sopprimere la lettera* b).

**14.4**
Nugnes, Moronese, Martelli

*Al comma 1, lettera* b), *sopprimere le parole:* «anche in deroga alle disposizioni vigenti».

**14.5**
Arrigoni, Consiglio, Candiani

*Al comma 1, lettera* b), *primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e fermo restando l'obbligo dello smaltimento dei rifiuti urbani nell'ambito del territorio regionale.».

**14.6**
Mancuso, Caridi

*Al comma 1, lettera* b), *sopprimere l'ultimo periodo.*

**14.7**
Tomaselli, Astorre, Fabbri, Fissore, Giacobbe, Orrù, Scalia

*Al comma 1, lettera* b), *sopprimere l'ultimo periodo.*

**14.8**
Di Biagio

**Art. 14**

Al comma 1, lettera b), *sopprimere l'ultimo periodo.*

**14.9**
D'Ambrosio Lettieri, Tarquinio

*Sopprimere il comma 2.*

**14.10**
Tomaselli, Fabbri

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. L'obbligatorietà del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) è sospesa dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, unitamente agli adempimenti informatici e contributivi relativi al Sistema. Restano fermi, per i soggetti di cui all'articolo 188-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli adempimenti cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del medesimo decreto e l'osservanza della relativa disciplina, anche sanzionatoria, vigente antecedente mente all'entrata in vigore del decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il sistema di tracciabilità dei rifiuti è semplificato, ai sensi dell'articolo 188-*bis*, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, in via prioritaria, con:

*a)* l'applicazione dell'interoperabilità, della trasmissione asincrona dei dati relativi alle movimentazioni di rifiuti, di un *format* delle schede cronologica e di movimentazione uguale a quello usato per gli adempi menti cartacei del registro di carico e scarico e del formulario nei modelli definiti con i decreti ministeriali n. 145 e n. 148 del 1º aprile 1998;

*b)* la possibilità di utilizzare in alternativa alle Black Box altre apparecchiature GPS (Global Position System) equivalenti;

*c)* l'unificazione dei registri per le diverse attività svolte nella singola unità locale;

*d)* la sostituzione dei dispositivi *token usb*.

Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono disciplinate le modalità per rendere operative le semplificazioni, nonché il termine di decorrenza degli adempimenti sospesi ai sensi del presente comma. La decorrenza degli adempimenti sospesi è in ogni caso subordinata al riordino, all'armonizzazione e al coordinamento delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare ulteriori oneri per la finanza pubblica e costi, diretti o indiretti, per gli utenti».

**14.11**
Mancuso, Caridi

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. L'obbligatorietà del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) è sospesa dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, unitamente agli adempimenti informatici e contributivi relativi al Sistema. Restano fermi, per i soggetti di cui all'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli adempimenti cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del medesimo decreto e l'osservanza della relativa disciplina, anche sanzionatoria vigente antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il sistema di tracciabilità dei rifiuti è semplificato, ai sensi dell'articolo 188-*bis*, comma 4-*bis,* del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, in via prioritaria, con:

*a)* l'applicazione dell'interoperabilità, della trasmissione asincrona dei dati relativi alle movimentazioni di rifiuti, di un format delle schede cronologica e di movimentazione uguale a quello usato per gli adempimenti cartacei del registro di carico e scarico e del formulario nei modelli definiti con i decreti ministeriali n. 145 e n. 148 del 1 aprile 1998;

*b)* la possibilità di utilizzare in alternativa alle Black Box altre apparecchiature GPS (Global Position System) equivalenti;

*c)* l'unificazione dei registri per le diverse attività svolte nella singola unità locale;

*d)* la sostituzione dei dispositivi token usb.

Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono disciplinate le modalità per rendere operative le semplificazioni, nonché il termine di decorrenza degli adempimenti sospesi ai sensi del presente comma. La decorrenza degli adempi menti sospesi è in ogni caso subordinata al riordino, all'armonizzazione e al coordinamento delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare ulteriori oneri per la finanza pubblica e costi, diretti o indiretti, per gli utenti.»

**14.12**

Puppato

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «In considerazione delle attività di semplificazione e delle modifiche attualmente ancora in corso sul sistema di tracciabilità de rifiuti, sino al completamento e alla piena operatività delle stesse è sospeso il pagamento dei contributi dovuti a questo titolo dagli utenti. Agli oneri di cui al precedente periodo, valutati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di riserva speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando: a) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per un ammontare pari a 2 milioni di euro per l'anno 2014 e a 3 milioni di euro per l'anno 2015; b) l'accantonamento relativo al ministero delle Politiche agricole per un ammontare pari a 2 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015; c) l'accantonamento relativo al ministero della salute per un ammontare pari a 1 milione di euro per l'anno 2014».

**14.13**
Arrigoni, Consiglio, Candiani

*Al comma 2, dopo le parola:* «finanza pubblica» inserire il seguente periodo: «In considerazione delle attività di semplificazioni e delle modifiche attualmente ancora in corso sul sistema di tracciabilità dei rifiuti, sino al completamento e piena operatività delle stesse è sospeso il pagamento dei contributi dovuti dagli utenti».

**14.14**
Mancuso, Caridi

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. Il Governo è autorizzato ad emanare un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro dello sviluppo economico e le associazioni imprenditoriali, contenente le disposizioni, anche integrative e correttive, per il riordino, l'armonizzazione e il coordinamento delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), in base ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:

*a)* coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica;
*b)* riassetto, sistemazione e coordinamento delle disposizioni vigenti per garantire coerenza con i principi della giurisprudenza costituzionale ed europea;
*c)* eliminazione di oneri, adempi menti o condizioni non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, ovvero non ragionevolmente esigibili.

Il regolamento di cui al presente comma è emanato entro il 31 dicembre 2014 e dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento sono abrogate tutte le disposizioni di legge o regolamentari in contrasto con il medesimo».

**14.15**
Tomaselli, Fabbri

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. Il Governo è autorizzato ad emanare un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro dello sviluppo economico e le associazioni imprenditoriali, contenente le disposizioni, anche integrative e correttive, per il riordino, l'armonizzazione e il coordinamento delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), in base ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-*bis* e 20-*ter*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:

*a)* coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica;
*b)* riassetto, sistemazione e coordinamento delle disposizioni vigenti per garantire coerenza con i principi della giurisprudenza costituzionale ed europea;

*c)* eliminazione di oneri, adempimenti o condizioni non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, ovvero non ragionevolmente esigibili.

Il regolamento di cui al presente comma è emanato entro il 31 dicembre 2014 e dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento sono abrogate tutte le disposizioni di legge o regolamentari in contrasto con il medesimo».

**14.16**
Susta, Maran

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 188-*ter*, comma 1, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, nel caso di trasbordo da nave a nave o transhipment, nonché nel caso di vettori stranieri che effettuano trasporti transfrontalieri dall'estero con destinazione nel territorio nazionale, o con solo attraversamento del territorio nazionale, le imprese e gli enti interessati non sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lettera *a)*, del medesimo decreto in quanto si applicano le disposizioni sulla tracciabilità dei rifiuti previste dal Regolamento CE n. 1013 del 2006».

**14.17**
Mancuso, Caridi

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. All'articolo 188-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

''4-*ter*. Dal 30 giugno 2015 i registri di carico e scarico dei rifiuti sono tenuti in modalità elettronica e i formulari per il trasporto dei rifiuti sono stampati direttamente tramite il SISTRI, con conseguente abrogazione degli obblighi di vidimazione. Nel rispetto dei tempi di registrazione stabiliti, i registri in modalità elettronica sono tenuti anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate e le società di servizi di diretta emanazione delle stesse, feima la responsabilità dei soggetti obbligati. Con decreto del ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono definite le modalità per l'utilizzo del servizio.''».

**14.18**
Maran

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. il comma 12 dell'articolo 193 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, e successIve modificazioni e integrazioni, è sostituito dai seguenti:

''12. Nel caso di trasporto intennodale di rifiuti, il deposito di rifiuti nell'ambito di attività intermodale di carico e scarico, di trasbordo, e di soste tecniche all'interno di porti, scali ferroviari, interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci, effettuato da soggetti ai quali i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi da parte di un'impresa navale o ferroviaria o che

effettua il successivo trasporto, è un deposito preliminare alla raccolta a condizione che non superi il termine di trenta giorni.

Gli oneri sostenuti dal soggetto al quale i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi da parte di un'impresa navale o ferroviaria o altra impresa per il successivo trasporto, sono posti a carico dei precedenti detentori e del produttore dei rifiuti, in solido tra loro.

12-*bis*. I rifiuti devono essere presi in carico per il successivo trasporto entro sei giorni dalla data d'inizio dell'attività di deposito preliminare.

Se alla scadenza di tale termine i rifiuti non sono presi in carico dall'impresa navale o ferroviaria o da altri operatori che effettuano il successivo trasporto, il soggetto al quale i rifiuti sono affidati deve darne comunicazione formale, non oltre le successive 24 ore, al produttore nonché se esistente, all'intermediario o al diverso soggetto ad esso equiparato che ha organizzato il trasporto. Il produttore, entro i ventiquattro giomi successivi alla scadenza del termine di cui al primo periodo, deve provvedere alla presa in carico di detti rifiuti per il successivo trasporto e la corretta gestione dei rifiuti stessi.

La presa in carico dei rifiuti entro il termine di cui al presente comma, terzo periodo e la comunicazione entro il termine di cui al presente comma, secondo periodo, escludono, per i soggetti rispettivamente obbligati a detti comportamenti, la responsabilità per attività di stoccaggio di rifiuti non autorizzato, ai sensi dell'art. 256 del D.lgs. n. 152 del 2006.

È fatto obbligo al soggetto al quale sono affidati i rifiuti, come tali notificatigli dal soggetto che organizza il trasporto, in attesa della presa in carico degli stessi di garantire che il deposito preliminare alla raccolta sia effettuato nel rispetto delle pertinenti norme di tutela ambientale e sanitaria.

12-*ter*. Quanto previsto ai precedenti commi non modifica le eventuali responsabilità del trasportatore, dell'intermediario nonché degli altri soggetti ad esso equiparati, in conseguenza della violazione degli obblighi assunti nei confronti del produttore. Restano fermi gli obblighi e gli adempimenti del trasportatore, dell'intermediario nonché degli altri soggetti ad esso equiparati, riguardo alla compilazione ed alla sottoscrizione delle schede SISTRI di rispettiva competenza.''».

**14.19**

Puppato

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-*bis*. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 1, capoverso ''1'', primo periodo, sopprimere le parole ''trattano o'';

*b)* al comma 2, dopo le parole ''inclusi i nuovi produttori'', inserire le seguenti: ''che producono rifiuti pericolosi'';

*c)* al comma 12-*bis*, capoverso ''1-*quater*'', lettera *d)*, sopprimere le parole ''almeno due giorni lavorativi prima dell'avvio dell'operazione ed''».

**14.20**

Tomaselli, Astorre, Fabbri, Fissore, Giacobbe, Orrù, Scalia

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-*bis*. All'articolo 11 del decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) Al comma 3, le parole ''3 marzo 2014'', sono sostituite d alle seguenti: ''1 gennaio 2016''.

*b)* Al comma 3-*bis*, le parole ''Nei dieci mesi successivi dalla data del 1 ottobre 2013'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2015''; al secondo periodo del medesimo comma, dopo le parole ''non si applicano.'', è aggiunto il seguente periodo: ''Fino alla data di cui al primo comma, l'adesione all'operatività del SISTRI avviene in via sperimentale, secondo modalità e procedure che verranno definite con successivo decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le categorie interessate, da emanarsi entro il 31 dicembre 2015. Il termine della fase sperimentale, di cui al comma 1, è prorogabile di ulteriori 6 mesi con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che dovrà verificare e certificare gli esiti della sperimentazione. Fino alla conclusione della fase sperimentale è sospeso ogni contributo''».

**14.21**

Maurizio Rossi

*Dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

«2-*bis*. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 3, le parole ''3 marzo 2014'', sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2016'';

*b)* al comma 3-*bis*, le parole ''Nei dieci mesi successivi dalla data dello ottobre 2013'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2015''; al secondo periodo del medesimo comma, dopo le parole ''non si applicano.'', è aggiunto il seguente periodo: ''Fino alla data di cui al primo comma, l'adesione all'operatività del SISTRI avviene in via sperimentale, secondo modalità e procedure che verranno definite con successivo decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le categorie interessate, da emanarsi entro il 31 dicembre 2015. Il termine della fase sperimentale, di cui al comma 1, è prorogabile di ulteriori 6 mesi con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è monitorata dal Tavolo tecnico di citi al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che dovrà verificare e certificare gli esiti della sperimentazione. Fino alla conclusione della fase sperimentale è sospeso ogni contributo''».

**14.22**

Galimberti

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-*bis*. All'articolo 11 del decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 3, le parole ''3 marzo 2014'', sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2016'';

*b)* al comma 3-*bis*, le parole ''Nei dieci mesi successivi dalla data del 1º ottobre 2013'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2015''; al secondo periodo del medesimo comma,

dopo le parole ''non si applicano.'', è aggiunto il seguente periodo: ''Fino alla data di cui al primo comma, l'adesione all'operatività del SISTRI avviene in via sperimentale, secondo modalità e procedure che verranno definite con successivo decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le categorie interessate, da emanarsi entro il 31 dicembre 2015. Il termine della fase sperimentale, di cui al comma 1, è prorogabile di ulteriori 6 mesi con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che dovrà verificare e certificare gli esiti della sperimentazione. Fino alla conclusione della fase sperimentale è sospeso ogni contributo''».

**14.23**
Mancuso

*Dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

«*2-bis*. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 3, le parole ''3 marzo 2014'', sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2016'';

*b)* al comma 3-*bis*, le parole ''Nei dieci mesi successivi dalla data dello ottobre 2013'' sono, sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2015''; al secondo periodo del medesimo comma, dopo le parole ''non si applicano.'', è aggiunto il seguente periodo: ''Fino alla data di cui al primo comma, l'adesione all'operatività del SISTRI avviene in via sperimentale, secondo modalità e procedure che verranno definite con successivo decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le categorie interessate, da emanarsi entro il 31 dicembre 2015. Il termine della fase sperimentale, di cui al comma 1, è prorogabile di ulteriori 6 mesi con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è monito rata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che dovrà verificare e certificare gli esiti della sperimentazione. Fino alla conclusione della fase sperimentale è sospeso ogni contributo''«.

**14.24**
Gambaro

*Dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

«*2-bis*. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 3, le parole ''3 marzo 2014'', sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2016'';

*b)* al comma 3-*bis*, le parole ''Nei dieci mesi successivi dalla data del 1º ottobre 2013'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2015''; al secondo periodo del medesimo comma, dopo le parole ''non si applicano.'', è aggiunto il seguente periodo: ''Fino alla data di cui al primo comma, l'adesione all'operatività del SISTRI avviene in via sperimentale, secondo modalità e procedure che verranno definite con successivo decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela

del territorio e del mare, d'intesa con le categorie interessate, da emanarsi entro il 31 dicembre 2015. Il termine della fase sperimentale, di cui al comma 1, è prorogabile di ulteriori 6 mesi con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che dovrà verificare e certificare gli esiti della sperimentazione. Fino alla conclusione della fase sperimentale è sospeso ogni contributo''».

**14.25**
Pelino

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 3, le parole ''3 marzo 2014'', sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2016'';

*b)* al comma 3-*bis*, le parole ''Nei dieci mesi successivi dalla data del 1º ottobre 2013'' sono sostituite dalle seguenti: '''fino al 31 dicembre 2015''; al secondo periodo del medesimo comma, dopo le parole ''non si applicano.'', è aggiunto il seguente periodo: ''Fino alla data di cui al primo comma, l'adesione all'operatività del SISTRI avviene in via sperimentale, secondo modalità e procedure che verranno definite con successivo decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le categorie interessate, da emanarsi entro il 31 dicembre 2015. Il termine della fase sperimentale, di cui al comma 1, è proroga bile di ulteriori 6 mesi con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che dovrà verificare e certificare gli esiti della sperimentazione. Fino alla conclusione della fase sperimentale è sospeso ogni contributo''«.

**14.26**
Mancuso, Caridi

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. All'articolo 11, del decreto legislativo 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 8, le parole ''3 marzo 2014'' sono sostituite dalle parole ''31 dicembre 2014'';
*b)* dopo il comma 9 è aggiunto il seguente

''9-*bis*. Il termine finale di efficacia del contratto, come modificato ai sensi del comma 9, è stabilito al 31 dicembre 2015. Entro il 30 giugno 2015 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare avvia le procedure per l'affidamento della concessione del servizio nel rispettò dei criteri e delle modalità di selezione disciplinati dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dalle norme comunitarie di settore. All'attuale società concessionaria del SISTRI è garantito l'indennizzo dei costi di produzione consuntivati sino al 31 dicembre 2015, previa valutazione di congruità dell'Agenzia per l'Italia Digitale, nei limiti dei contributi versati dagli operatori alla predetta data''.

*c)* al comma 10, dopo le parole ''di cui al comma 8'' sono aggiunte le seguenti: ''Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare procede, previa valutazione di congruità dell'Agenzia per l'Italia Digitale, al pagamento degli ulteriori costi di produzione consuntivati, fino alla concorrenza delle risorse riassegnate nello stato di previsione del Ministero, al netto di quanto già versato''».

**14.27**
Arrigoni, Consiglio, Candiani

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«*2-bis.* Al comma 12-*bis,* punto 1-*quater*, lett. *d)* dell'art. 11 del decreto-legge 101 del 2013, così come convertito dalla legge n. 125 del 2013, sono soppresse le parole: ''e almeno due giorni lavorativi prima dell'avvio dell'operazione ed''.

**14.28**
Puppato

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«*2-bis.* All'articolo 11, comma 12-*bis,* capoverso ''1-*quater*'', lettera *d),* del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: ''almeno due giorni lavorativi prima dell'avvio dell'operazione ed« sono soppresse''».

**14.29**
Arrigoni, Consiglio, Candiani

*Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:*

«*2-bis.* Il termine di cui al comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n. 125, è differito al 1 gennaio 2016, per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, ad eccezione dei comuni e delle imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania

2-*ter.* Al comma 3-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «Nei dieci mesi successivi dalla data del 1º ottobre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2015»; al secondo periodo del medesimo comma, dopo le parole: «non si applicano.», è aggiunto il seguente periodo: ''Fino alla data di cui al primo comma, l'adesione all'operatività del SISTRI avviene in via sperimentale, secondo modalità e procedure che verranno definite con successivo decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le categorie interessate, da emanarsi entro il 31 dicembre 2015. Il termine della fase sperimentale, di cui al comma 1, è prorogabile di ulteriori 6 mesi con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che dovrà verificare e certificare gli esiti della sperimentazione. Fino alla conclusione della fase sperimentale è sospeso ogni contributo''».

**14.30**
Arrigoni, Consiglio, Candiani

*Sopprimere il comma 3.*

**14.31**
Barani

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a)* sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013, n. 11, e successive modificazioni, le parole: ''30 giugno 2014'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2014''.

3-*bis*. Il termine di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, come da ultimo prorogato dal decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, è differito al 31 dicembre 2015.

3-*ter*. Nelle more del funzionamento a regime del sistema di smalti mento dei rifiuti della regione Campania e sino al completamento degli impianti di recupero e trattamento degli stessi, è autorizzato lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smalti mento, il deposito temporaneo e l'esercizio degli impianti dei rifiuti aventi i codici CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01 e 20.03.99, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123 e dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26».

*b)* dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. All'articolo 41 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, i commi 6-*bis* e 6-*ter* sono sostituiti dai seguenti:

«6-*bis*. I commissari *ad acta* di cui al comma 6 esercitano tutte le funzioni di stazione appaltante, compreso anche l'espletamento dei compiti di responsabile unico del procedimento e di Direttore per l'esecuzione contrattuale, e, in particolare, provvedono alla stipula del contratto con il soggetto aggiudicatario in via definitiva dell'affidamento delle concessioni per la progettazione, costruzione e gestione delle opere di competenza curando altresì le altre attività necessarie alla realizzazione delle opere. In deroga all'articolo 112 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché alle disposizioni contenute nella Parte II, Titolo II, Capo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, la verifica dei progetti è sostituita da un'attestazione del Responsabile unico del procedimento di rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 93, commi 1 e 2, del predetto Codice, ove richiesti, e della loro conformità alla normativa vigente.

6-*ter*. Nell'espletamento dei compiti conferiti, i Commissari ad acta possono avvalersi del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata e degli uffici delle Amministrazioni interessate alla realizzazione dell'opera e ai relativi oneri si fa fronte con le risorse stanziate per la realizzazione dell'opera. Ai Commissari non spetta alcun compenso per l'opera prestata in tale qualità, fermo restando il compenso per il ruolo di RUP e DEC.

6-*quater*. Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnicoamministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, le relative spese sono ricomprese nell'ambito degli incentivi per la

progettazione di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

6-*quinquies.* I Commissari *ad acta* provvedono, altresì, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione degli impianti in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate. L'approvazione delle predette localizzazioni, se derogatoria dei vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante degli stessi e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione.

6-*sexies.* In deroga alla normativa vigente ed in sostituzione delle notificazioni ai proprietari e ad ogni altro avente diritto o interessato da essa previste, i Commissari ad acta danno notizia della avvenuta localizzazione e conseguente variante mediante pubblicazione del provvedimento all'albo del comune e sul BURC della Regione Campania.

6-*septies.* L'efficacia del provvedimento di localizzazione decorre dal momento della pubblicazione al Burc. Non si applica l'articolo Il del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree, i predetti Commissari provvedono, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli.

6-*octies.* Il verbale di immissione in possesso costituisce provvedimento di provvisoria occupazione a favore del Commissario o di espropriazione, se espressamente indicato, a favore della regione o di altro ente pubblico, anche locale, specificatamente indicato nel verbale stesso. L'indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione è determinata dal Commissario ad acta entro sei mesi dalla data di immissione in possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del provvedimento di localizzazione.

6-*novies.* Avverso il provvedimento di localizzazione ed il verbale di immissione in possesso è ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato. Non sono ammesse le opposizioni amministrative previste dalla normativa vigente. L'utilizzazione di un bene immobile in assenza del provvedimento di localizzazione o del verbale di immissione in possesso, o comunque di un titolo ablatorio valido, può essere disposta dal Commissario ad acta, in via di somma urgenza, con proprio provvedimento, espressamente motivando la contingibilità ed urgenza della utilizzazione. L'atto di acquisizione di cui all'articolo 43, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, è adottato, ove ritenuto necessario, con successivo provvedimento, dal Commissario straordinario a favore del patrimonio indisponibile della regione Campania».

**14.32**

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras

*Sopprimere i commi 4, 5, 6 e 7.*

**14.33**

Cioffi, Fattori, Girotto, Castaldi, Puglia, Catalfo, Blundo

*Sopprimere il comma 4.*

*Conseguentemente sopprimere i commi da 5 a 7.*

**14.34**
Cuomo, Saggese, Sollo

*Sopprimere i commi 4 e 5.*

**14.35**
Nugnes, Cioffi, Moronese, Martelli

*Sostituire i commi da 4 a 7 con i seguenti:*

«4. Al fine di accelerare le attività necessarie per conformare la gestione dei. rifiuti nella Regione Campania alla Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 4 marzo 2010 Causa 297/08, il Consiglio dei Ministri, su proposta del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nomina il Presidente della Regione commissario ad acta per la realizzazione di tutti gli impianti di compostaggio necessari alla Regione Campania, e la messa in funzione di tutti gli impianti esistenti ad oggi inattivi, nonchè per il revamping dei sette impianti 'ex CDR, denominati «tritovagliatori», ai fini del loro rifunzionamento finalizzato alla selezione, vagliatura e recupero di tutta la materia, con impianto finale di estrusione, per la produzione di materia prima, sec:mdo le norme UNI plast 10667/14 e UNI 10667/16 2003, e per il riutilizzo della parte residua non riciclabile. A tal fine, il Presidente della Regione redige la progettazione, effettua le procedure di gara e, in particolare, stipula il contratto con il soggetto aggiudicatario della gara, effettuata con procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto di quanto previsto dal codice dei contratti; provvede all'affidamento delle concessione e della direzione dei lavori e provvede a tutte le altre attività necessarie alla realizzazione delle opere, sentiti i Comuni interessati.

5. Nell'espletamento dei compiti conferiti, il Presidente della Regione si avvale del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata e degli uffici delle Amministrazioni interessate alla realizzazione delle opere e ai relativi oneri si fa fronte con le risorse stanziate per la realizzazione dell'opera di cui all'impianto di incenerimento dei rifiuti di cui al bando di gara della Provincia di Salerno, pubblicato in data 2 novembre 2010 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

6. Con il decreto di nomina è indicata la durata dell'incarico del commissario ad acta, che non può comunque superare i tempi per l'ultimazione dell'opera previsti dal cronoprogramma approvato.

7. Al presidente della Regione non spetta alcun compenso per l'opera prestata in tale qualità di responsabile dell'attuazione , fermo restando il compenso per l'eventuale direzione dei lavori che grava sulle risorse stanziate per la realizzazione delle opere».

**14.36**
Cioffi

*Sostituire i commi da 4 a 7 con il seguente:*

«4. Al fine di verificare la reale necessità della realizzazione di nuovi impianti per lo smaltimento dei rifiuti e in considerazione dell'attuale condizione economico-finanziaria che impone, a tutela della finanza pubblica, particolari esigenze di cautela nella verifica della sostenibilità del piano economico-finanziario dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti di cui al bando di gara della Provincia di Salerno, pubblicato in data 2 novembre 2010 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, prima di proceder alla stipula del contratto, il soggetto aggiudicato re presenta nuovamente alla stazione appaltante il piano economico-finanziario posto a base di gara,

accompagnato da una completa e dettagliata analisi dell'intervento che attesti la sostenibilità dell'investimento pubblico e la coerenza, considerati i tempi di costruzione, con gli obiettivi comunitari, anche ai fini della valutazione dei pericoli per la salute dell'uomo e dell'ambiente derivanti dalla realizzazione del medesimo impianto. Fino all'esito della verifica, tutti gli effetti dei contratti stipulati sono sospesi e per il periodo di sospensione non potranno essere avanzate pretese risarcitorie o di altra natura a nessun titolo».

**14.37**

Caleo, Cuomo, Sollo, Saggese, Capacchione

*Sostituire il comma 4, con il seguente*

«4. Al fine di accelerare le attività necessarie per conformare la gestione dei rifiuti nella Regione Campania alla Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 4 marzo 2010 – Causa 297/08, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è nominato un commissario straordinario per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti di cui all'art. 5 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, confermato dall'art. 10 comma 6 del D.L. n. 195/2009, convertito dalla legge 26/2010. Il commissario, in esecuzione dell'incarico:

1) individua il bacino di potenziale interesse dell'impianto, con riferimento adi sopravvenuto assetto gestionale del ciclo dei rifiuti disciplinato in Campania dalla legge regionale n. 5 del 24 gennaio 2014;

2) effettua uno studio aggiornato sulla produzione dei rifiuti con riferimento al potenziale bacino'd'utenza, valutando lo stato della raccolta differenziata in atto ed in proiezione previsionale alla data di attivazione dell'impianto, definendone, in conseguenza, caratteristiche tecnologiche, dimensionamento e potenzialità di smaltimento;

3) esercita tutte le funzioni di stazione appaltante, compresa la direzione dei lavori, e, in particolare, stipula il contratto con il soggetto aggiudicatario in via definitiva dell'affidamento delle concessione per la progettazione, costruzione e gestione del termovalorizzatore e provvede a tutte le altre attività necessarie alla realizzazione delle opere;

4) garantisce, attraverso opportuni atti amministrativi e convenzionali, che il Comune nel cui territorio ricade la realizzazione dell'impianto ed i Comuni confinanti e contigui, partecipino con propri rappresentanti ad organismi preposti alla vigilanza sul rispetto, in fase realizzativa e gestionaie dell'impianto, della vigente normativa ambientale e di sicurezza».

**14.38**

Arrigoni, Consiglio, Candiani

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Al fine di accelerare le attività necessarie per conformare la gestione dei rifiuti nella Regione Campania alla Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 4 marzo 2010 — Causa 297/08, la Regione Campania esercita tutte le funzioni di stazione appaltante, compresa la direzione dei lavori, e, in particolare, stipula il contratto con il soggetto aggiudicatario in via definitiva dell'affidamento delle concessione per la progettazione, costruzione e gestione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti di cui al bando di gara della Provincia di Salerno, pubblicato in data 2 novembre 2010 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, e provvede a tutte le altre attività neessarie alla realizzazione delle opere».

**14.39**

Cioffi, Girotto, Castaldi, Catalfo, Puglia, Blundo

*Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «, compresa la direzione dei lavori,».

*Conseguentemente, al comma 4, aggiungere, infine, i seguenti periodi:* «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede all'affidamento della direzione dei lavori ad un soggetto appartenente al personale tecnico di ruolo del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata. Il compenso per la direzione dei lavori grava sulle risorse stanziate per la realizzazione dell'opera».

*E conseguentemente ancora, al comma 7, sopprimere le parole da:* «fermo restando» *fino alla fine del comma.*

**14.40**

Berger, Panizza, Zeller, Palermo

*Al comma 8, dopo la lettera* a) *inserire la seguente:*

«a-*bis*. Il comma 9-*bis* dell'articolo 193 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 resta in vigore anche dopo l'entrata in operatività del sistema di tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lettera *a)* dello stesso.»

**14.41**

Filippi

*Al comma 8, dopo la lettera* a)*, aggiungere la seguente:*

«a-*bis*) all'articolo 193, il comma 12 è sostituito dai seguenti:

''12. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, il deposito di rifiuti nell'ambito di attivita'intermodale di carico e scarico, di trasbordo, e di soste tecniche all'interno di porti, scali ferroviari, interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci, effettuato da soggetti ai quali i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi da parte di un'impresa navale o ferroviaria o che effettua il successivo trasporto, e' un deposito preliminare alla raccolta a condizione che non superi il termine di trenta giorni.

Gli oneri sostenuti dal soggetto al quale i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi da parte di un'impresa navale o ferroviaria o altra impresa per il successivo trasporto, sono posti a carico dei precedenti detentori e del produttore dei rifiuti, in solido tra loro.

12-*bis*. I rifiuti devono essere presi in carico per il successivo trasporto entro sei giorni dalla data d'inizio dell'attivita' di deposito preliminare.

Se alla scadenza di tale termine i rifiuti non sono presi in carico dall'impresa navale o ferroviaria o da altri operatori che effettuano il successivo trasporto, il soggetto al quale i rifiuti sono affidati deve darrìe comunicazione formale, non oltre le successive 24 ore, al produttore nonche', se esistente, all'intermediario o al diverso soggetto ad esso equiparato che ha organizzato il trasporto. Il produttore, entro i ventiquattro giorni successivi alla scadenza del termine di cui al

primo periodo, deve provvedere alla presa in carico di detti rifiuti per il successivo trasporto e la corretta gestione dei rifiuti stessi.

La presa in carico dei rifiuti entro il termine di cui al presente comma, terzo periodo e la comunicazione entro il termine di cui al presente comma, secondo periodo, escludono, per i soggetti rispettivamente obbligati a detti comportamenti, la responsabilita' per attivita' di stoccaggio di rifiuti non autorizzato, ai sensi dell'art. 256 del D.lgs. n. 152 del 2006.

È fatto obbligo al soggetto al quale sono affidati i rifiuti, come tali notificatigli dal soggetto clie organizza il trasporto, in attesa della presa in carico degli stessi di garantire che il deposito preliminare alla raccolta sia effettuato nel rispetto delle pertinenti norme di tutela ambientale e sanitaria.

12-*ter*. Quanto previsto ai precedenti commi non modifica le eventuali responsabilita'del trasportatore, dell'intermediario nonche'degli altri soggetti ad esso equiparati, in conseguenza della violazione degli obblighi assunti nei confronti del produttore. Restano fermi gli obblighi e gli adempimenti del trasportatore, dell'intermediario nonche' degli altri soggetti ad esso equiparati, riguardo alla compilazione ed alla sottoscrizione delle schede SISTRI di rispettiva competenza.''».

**14.42**

Di Maggio, Mario Mauro

*Al comma 8, dopo la lettera* a)*, inserire le seguenti:*

«*a-bis*) all'articolo 224, dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:

''10-*bis*. Gli operatori possono aderire al Consorzio di cui al presente articolo anche per il tramite delle proprie organizzazioni di categoria.

10-*ter*. Le sanzioni di cui all'articolo 261, comma 1, sono sospese per un periodo di 6 mesi per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che si iscrivono al CONAl o che regolarizzano la propria posizione presso il CONAl e i relativi Consorzi di filiera.''.

*a-ter*) all'articolo 261, comma 1, le parole: ''fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi'', sono soppresse».

**14.43**

Perrone

*Al comma 8, dopo la lettera* a*), inserire le seguenti:*

«*a-bis*) all'articolo 224, dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:

''10-*bis*. Gli operatori possono aderire al Consorzio di cui al presente articolo anche per il tramite delle proprie organizzazioni di categoria.

10-*ter*. Le sanzioni di cui all'articolo 261, comma 1, sono sospese per un periodo di 12 mesi per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che si iscrivono al CONAl o che regolarizzano la propria posizione presso il CONAl e i relativi Consorzi di filiera.''.

*a-ter*) all'articolo 261, comma 1, le parole: ''fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi'', sono soppresse.».

**14.44**

Nugnes, Moronese, Martelli

*Al comma 8, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«1. All'articolo all'art 256-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

''6-*bis*. Fatte salve le norme sulla condizionalità previste nell'ambito della politica agricola comune, le disposizioni del presente articolo e dell'art. 256 non si applicano relativamente ad aziende agricole con superficie destinata all'agricoltura inferiore ai 3 ettari, ove non sia presente nell'ambito territoriale di pertinenza adeguata impiantistica per il compostaggio aerobico o cippatura, owero situate in zone particolarmente impervie di montagna o collina.

I Comuni, ad eccezione di quelli rientranti in aree con superi delle polveri sottili (PM10) per più di 35 giorni all'anno o altre criticità in merito alla qualità dell'aria, tenuto conto delle specifiche peculiarità del territorio, con propria ordinanza, individuano le aree, i periodi e gli orari in cui è consentita la combustione controllata, sul sito di produzione e comunque in zone di montagna e/o distanti dai centri abitati, evitando zone boschive e strade ad elevata intensità di traffico, del materiale vegetale derivante da sflci potature o ripuliture, suddiviso in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri/stero per ettaro, mediante processi o metodi che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.

I comuni e le altre amministrazioni competenti hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatichè o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana''».

**14.45**

Vaccari

*Al comma 8, lettera* b), *il capoverso* «6-bis» *è sostituito dal seguente:*

«6-*bis*. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale, di natura non ornamentale, derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro ove sussista apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio che ne individui aree, periodi e orari. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata».

**14.46**

Arrigoni, Consiglio, Candiani

*Al comma 8, lettera* b)*, primo periodo, dopo le parole:* «al materiale agricolo e forestale» *inserire le seguenti:* «oppure al verde pubblico e privato».

**14.47**
Mancuso, Caridi

*Al comma 8, lettera* b)*, secondo periodo, premettere le seguenti parole:* «Ad integrazione della disciplina regionale in materia e fatti salvi i provvedimenti di difesa fitosanitaria,».

**14.48**
Perrone

*Al comma 8, lettera* b)*, secondo periodo, premettere le seguenti parole:* «Ad integrazione della disciplina regionale in materia e fatti salvi i provvedimenti di difesa fitosanitaria,».

**14.49**
Morgoni

*Al comma 8, lettera* b*), sopprimere le seguenti parole:* «, e in quantità giornaliere,».

**14.50**
Morgoni

*Al comma 8, sostituire le parole:* « 3 metri steri» *con le seguenti:* «un metro stero».

**14.51**
Mancuso, Caridi

*Al comma 8, lettera* b), *dopo il secondo periodo, inserire il seguente:* «Nelle more dell'emanazione delle suddette ordinanze è consentita la combustione secondo le normali pratiche e consuetudini e nel rispetto delle indicazioni contenute nella legislazione regionale in materia.».

**14.52**
Perrone

*Al comma 8, lettera* b)*, dopo il secondo periodo, inserire il seguente:* «Nelle more dell'emanazione delle suddette ordinanze è consentita la combustione secondo le normali pratiche e consuetudini e nel rispetto delle indicazioni contenute nella legislazione regionale in materia.».

**14.53**
Morgoni

*Al comma 8, lettera* b), *sopprimere le seguenti parole:* «, dichiarati dalle Regioni,».

**14.54**
Perrone

*Al comma 8, lettera* b*), al terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, fermo restando le eventualideroghe previste dalla legislazione regionale.».

**14.55**
Mancuso, Caridi

*Al comma 8, lettera* b*), al terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, fermo restando le eventuali deroghe previste dalla legislazione regionale.».

**14.56**
Piccoli, Bruni, Zizza, Floris

*Al comma 8, lettera* b), *aggiungere in fine il seguente periodo:* «Qualora il materiale derivante da sfalci venga richiesto da terzi per essere combusto in appositi impianti il materiale deve essere obbligatoriamente consegnato al soggetto richiedente il quale si assume l'onere del ritiro entro e non oltre settantadue ore dalravvenuto sfalcio. Il soggetto richiedente può prenotare rassegnazione ed il ritiro del materiale. Qualora il soggetto richiedente non provveda al ritiro nel termine previsto è soggetto ad una sanzione amministrativa di euro 300 per ogni giorno di ritardo salvo che il Sindaco del comune competente per territorio non acconsenta una deroga.».

**14.57**
Vaccari

*Al comma 8, lettera* b)*, dopo il capoverso 6*-bis *aggiungere il seguente:*

«6-*ter*. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale, ivi compreso quello di natura ornamentale, in caso di carico, trasporto e conferimento del materiale ad impresa, pubblica e/o privata, dotata delle necessarie autorizzazioni di legge, che lo riutilizzi per la produzione di energia e/o biomasse e/o biogas.»

**14.58**
Mancuso, Caridi

*Al comma 8 dopo la lettera* b), *aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* All'articolo 180-*bis*, comma 1, lettera *b)*, le parole: ''riparazione/riutilizzo'' sono sostituite con le seguenti: ''preparazione per il riutilizzo e riutilizzo''».

**14.59**
Caleo, Tomaselli, Vaccari

*Al comma 8, dopo al lettera* b)*, aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* All'articolo 183, comma 1, lettera *n)*, alla fine del periodo è aggiunto il seguente: ''Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti il prelievo, il raggruppamento, la cernita preliminare e il deposito di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, anche frammisti ad altri materiali di origine antro piea, effettuale presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati e dove sono raccolti.''».

**14.60**
Mancuso, Caridi

*Dopo la lettera* b)*, aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) All'articolo 194, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

''6-*bis*. Le autorità di cui al comma 6, lettera *a),* sono autorità competenti anche ai sensi degli articoli 22 e 24 del Regolamento CE 1013/2006''».

**14.61**
Tomaselli, Caleo, Vaccari

*Dopo la lettera* b)*, aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* Dopo l'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

''Art. 184-*quater*. - *(Utilizzo dei materiali di dragaggio)*. – 1. I materiali dragati sottoposti ad operazioni di recupero in casse di colmata o in altri impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente, cessano di essere rifiuti se, all'esito delle operazioni di recupero, che possono consistere anche in operazioni di cernita e selezione, soddisfano e sono utilizzati rispettando i seguenti requisiti e condizioni:

*a)* non superano i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla destinazione urbanistica del sito di utilizzo, o, in caso di utilizzo diretto in un ciclo produttivo, rispondono ai requisiti tecnici di cui alla lettera *b)* secondo periodo;

*b)* è certo il sito di destinazione e sono utilizzati direttamente, anche a fini del riuso o rimodellamento ambientale, senza rischi per le matrici ambientali interessate e in particolare senza determinare contaminazione delle acque sotterranee e superficiali; in caso di utilizzo diretto in un ciclo produttivo, devono, invece, rispettare i requisiti tecnici per gli scopi specifici individuati, la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti e alle materie prime, e in particolare non devono determinare emissioni nell'ambiente superiori o diverse qualitativamente da quelle che derivano dall'uso di prodotti e di materie prime per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto.

2. Al fine di escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee, i materiali di dragaggio destinati all'utilizzo in un sito devono essere sottoposti a test di cessione secondo le metodiche e i limiti di cui all'Allegato 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 5 febbraio 1998. L'Autorità competente può derogare alle concentrazioni limite di doruri e

di solfati qualora i materiali di dragaggio siano destinati ad aree prospicenti il litorale e siano compatibili con i livelli di salinità del suolo e della falda.

3. Il produttore o il detentore predispongono una dichiarazione di conformità da cui risultino, oltre ai dati del produttore, o del detentore e dell'utilizzatore, la tipologia e la quantità dei materiali oggetto di utilizzo, le attività di recupero effettuate, il sito di destinazione e le altre modalità di impiego previste e l'attestazione che sono rispettati i criteri di cui al presente articolo. La dichiarazione di conformità è presentata ali'Autorità competente per il procedimento di recupero e ali'ARPA nel cui territorio è localizzato il sito di destinazione o il cielo produttivo di utilizzo 30 giorni prima dell'inizio delle operazioni di conferimento. Tutti i soggetti che intervengono nel procedimento di recupero e di utilizzo dei materiali di cui al presente articolo conservano una copia della dichiarazione per almeno un anno dalla data del rilascio, mettendola a disposizione delle autorità competenti che la richiedano.

4. Entro trenta giorni dalla comunicazione della dichiarazione di cui al comma 3, l'Autorità competente per il procedimento di recupero verifica il rispetto dei requisiti e delle procedure disciplinate dal presente articolo e qualora rilevi difformità o violazioni degli stessi ordina il divieto utilizzo dei materiali di cui al comma 1 che restano assoggettati al regime dei rifiuti.

5. I materiali che cessano di essere rifiuti ai sensi dei commi 1 e 2 durante la movimentazione sono accompagnati dalla comunicazione di cui al comma 3 e dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7bis del decreto legislativo 21 novembre 2005/ n. 286.''».

**14.62**

Tomaselli, Vaccari, Caleo

*Al comma 8, dopo la lettera* b*), aggiungere lo seguente:*

«b-*bis*) All'articolo 188, comma 3, lettera *b)*, le parole ''Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla Regione'' sono soppresse».

**14.63**

Vaccari

*Al comma 8, dopo la lettera* b) *aggiungere la seguente:*

«b-*bis*) all'articolo 184, comma 2, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente: '' *e)* i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali, anche se provenienti da attività di cui al successivo comma 3;''».

**14.64**

Caleo

*Al comma 8, dopo la lettera* b) *aggiungere la seguente:*

«b-*bis*) all'articolo 190, dopo il comma 1-*ter*, inserire il seguente:

’’1-*ter.1*. Il registro di carico per i soggetti di cui al comma 1-*ter) può essere sostituito dalla conservazione in forma digitale della scheda SISTRI inoltrata dal destinatario. L’archivio informatico può essere tenuto on-line* su un portale del destinatario accessibile 24 ore al giorno con nome utente e *password* dedicati.’’».

**14.65**

Bruni, Zizza, Piccoli, Floris

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-*bis*. all’articolo 190, dopo il comma 1-*quater*, aggiungere il seguente:

’’1-*quinquies*. Gli imprenditori agricoli di cui al comma 1-*ter* possono sostituire il registro di carico e scarico con la conservazione della scheda SISTRl in formato fotografico digitale inoltrata dal destinatario. L’archivio informatico è accessibile *on-line* sul portale del destinatario, in apposita sezione, con nome dell’utente e *password* dedicati.’’».

**14.66**

Di Biagio

*Al comma 8, dopo la lettera* b) *è aggiunta la seguente:*

«b-*bis*) all’articolo 234, il comma 2 è sostituito dal seguente:

’’2. Ai fini della presente disposizione, per beni in polietilene si intendono i beni composti interamente da polietilene individuati con decreto del Ministro dell’ambiente delle tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. L’elenco di beni in polietilene, di cui al periodo precedente, viene verificato con cadenza triennale dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei risultati conseguiti in termini di raccolta e ridda dei rifiuti dei predetti beni nonché degli impatti ambientali generati dagli stessi. In fase di prima attuazione e fino all’emanazione del decreto di cui al presente comma, per beni in polietilene si intendono i teli e le reti ad uso agricolo quali i film per copertura di serre e tunnel, film per lo copertura di vigneti e frutteti, film per pacdamatura, film per insilaggio, film per lo protezione di attrezzi e prodotti agricoli, film per pollai, le reti ombreggianti, di copertura e di protezione.’’».

**14.67**

De Siano

*Aggiungere in fine i seguenti commi:*

«8-*bis*. Nel computo della media della spesa corrente di cui all’art. 31, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n.183, come modificata dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147, non si includono le spese effettuate dalle province per la gestione del ciclo dei rifiuti di competenza provinciale ai sensi del D.L. 195/2009 convertito nella legge n. 26/2010, nonché le spese effettuate per servizi socialmente utili finanziate dallo Stato ai sensi della L. 135/1997.

8-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma precedente, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma 8-*quater*.

8-*quater*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2014, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 30 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

8-*quinquies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2014 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 8-*quater*, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 8-*quater* predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 8-*quater* non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 8-*quater*, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

**14.68**
Puppato

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

«8-*bis*. Nelle more del completamento degli impianti di compostaggio nella regione Campania e nella regione Lazio si consente agli impianti di compostaggio sul territorio nazionale di aumentare, sino al 31 dicembre 2015, la propria capacità ricettiva e di trattamento dei rifiuti organici (Codice CER 20.01.08, rifiuti di cucina e mense) dell'8 per cento, ove tecnicamente possibile, al fine di accettare ulteriore rifiuto organico proveniente dalle medesime Regioni, qualora richiedenti perché in carenza di impianti di compostaggio. Le Regioni Lazio e Campania provvedono attraverso gli opportuni atti di competenza, che definiscono altresì tecniche e opportunità strumentali di mercato, alla realizzazione dei nuovi impianti di compostaggio entro e non oltre il 31 dicembre 2014.»

**14.69**
Puppato

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

«8-*bis*. Fatto salvo quanto previsto alle lettere *a*) e *b)* del comma 8, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente ed il Ministro della salute, emana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un decreto di ridi segno della gestione del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco, favorendo la valorizzazione di detti materiali in fili ere produttive o energetiche».

**14.70**
De Siano

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-*bis*. Nel computo della media della spesa corrente di cui all'articolo 31 comma 2 della legge 12 novembre 2011 n. 183, come modificata dalla legge 27 dicembre 2013 n. 47, non si includono le spese effettuate dalle province per la gestione del ciclo dei rifiuti di competenza provinciale ai sensi del decreto-legge n. 195 del 2009, convertito nella legge n. 26 del 2010, nonché le spese effettuate per servizi socialmente utili finanziate dallo Stato ai sensi della legge n. 135 del 1997.

Agli oneri derivanti dall'approvazione del seguente comma, si provvede con le risorse di cui al Fondo di solidarietà comunale istituito dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228.».

**14.71**
Filippi

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-*bis*. Il disposto del comma 1 dell'articolo 188-*ter* del decreto legislativo n. 152 del 2006, si interpreta che nel caso di trasbordo da nave a nave o *transhipment*, nonché nel caso di vettori stranieri che effettuano trasporti transfrontalieri dall'estero con destinazione nel territorio nazionale, o con solo attraversamento del territorio nazionale, non vi è obbligo per le imprese e gli enti interessati di iscrizione al Sistri, e che per tali attività valgono le disposizioni sulla tracciabilità dei rifiuti previste dal Reg. CE n. 1013/2006».

**14.72**
Vaccari, Caleo, Tomaselli

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-*bis*. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, la lettera *p)* è abrogata».

**14.73**
Vaccari, Caleo

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

«8-*bis*. Al decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 74, comma 1, dopo la lettera *v)*, è inserita la seguente:

''*v-bis)* digestato da matrici agricole: il digestato ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di tipo fisicomeccanico, di effluenti di allevamento, coltivazioni energetiche dedicate, sotto prodotti di origine animale così come definiti dal Regolamento 21 ottobre 2009, n. 1069/2009/Ce, residui di origine vegetale, residui delle trasformazioni o delle valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall'agroindustria e conferiti come sottoprodotti; matrici che possono essere utilizzate da sole o miscelate tra loro'';

*b)* all'articolo 112, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

''1-*bis)* Il digestato da matrici agricole di cui alla lettera *v-bis)* dell'articolo 74, è considerato sottoprodotto ai sensi dell'articolo 52, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, ed ai fini dell'utilizzazione agronomica è equiparato agli effluenti zootecnici'';

*c)* all'articolo 185, comma 2, lettera *b)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis*;''.

8-*ter*. L'articolo 193, comma 9-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni si intende in vigore anche dopo l'entrata in operatività del sistema di tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lettera *a)* del medesimo decreto».

**14.74**
Mancuso, Caridi

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

«8-*bis*. Il comma 1, dell'articolo 191 del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152, è sostituito dai seguenti:

''1. Il comma è sostituito dal seguente:

'1-*bis*. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità ovvero di grave e concreto pericolo per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire ricorso temporaneo a forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. L'ordinanza adottata ai sensi della presente legge può disporre anche la requisizione degli impianti. A tal fine la giunta dell'ente che adotta l'ordinanza di requisizione ai sensi della presente legge adotta, a pena di improcedibiIità, un provvedimento con il quale quantifica ed assicura l'onere occorrente per la requisizione degli impianti di privati che, per effetto, vengono trasferiti al patrimonio dell'ente che procede alla requisizione. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi'''».

**14.75**
Puppato

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

«8-*bis*. All'articolo 208, comma 11, lettera *g)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''L'importo di tali garanzie finanziarie è ridotto del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (Emas) e del quaranta per cento per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14000. Le riduzioni di cui alla lettera *a)* del comma 4 dell'articolo 194 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, trovano applicazione a partire dall'entrata in vigore del presente decreto».

**14.76**
Arrigoni, Consiglio, Candiani

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

«8-*bis*. Al comma 11 dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, alla fine della lettera *g)* è aggiunto il seguente periodo: ''L'importo di tali garanzie finanziarie è ridotto del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (Emas) e del quaranta per cento per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14000. Le riduzioni di cui alla lettera *a)* del comma 4 dell'articolo 194 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, trovano applicazione a partire dall'entrata in vigore del presente Decreto''».

**14.77**
Mancuso

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

«8-*bis*. All'articolo 298-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

''6-*bis*. I limiti previsti nella Tabella 1, dell'Allegato 5, della Parte IV, Titolo V, non si applicano agli analiti, con una concentrazione soglia di contaminazione superiore, presenti nei solfati di calcio, ottenuti da neutralizzazione di correnti acide liquide o gassose generati da lavorazioni industriali, utilizzati nell'attività di recupero ambientale, dimostrata l'assenza di cedibilità dovuta alla loro solubilità''.

8-*ter*. Al decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998 e successive modificazioni, apportare le seguenti modificazioni:

*a)* nella tabella contenuta nell'allegato 3 ''Criteri per la determinazione del *test* di cessione'', nella colonna ''concentrazioni limite'', al parametro ''cloruri'', il numero ''1002 è sostituito con ''500'';

*b)* al paragrafo 13.6 dell'Allegato I, sub allegato I ''Norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi'', al sottoparagrafo 13.6.3 ''Attività di recupero'' aggiungere la seguente lettera:

''*d)* copertura definitiva di discariche esaurite di rifiuti non pericolosi''.».

**14.78**

Vaccari, Tomaselli, Caleo

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-*bis*. Relativamente all'esecuzione del *test* di cessione previsto dall'articolo 9 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22), in riferimento all'Allegato 3, viene considerato escluso il parametro amianto.».

**14.79**

Sonego, Caleo, Tomaselli

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

«8-*bis*. All'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, quinto alinea, del D.M. 10 agosto 2012, n. 161, dopo le parole: ''fondali lacustri e marini'' sono aggiunte le seguenti: ''; restano assoggettati al regime delle materie prime i materiali litoidi prodotti come obiettivo primario dell'attività di estrazione effettuato in base a concessioni e pagamento dei relativi canoni''».

**14.0.1**

Bruni, Piccoli

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

**«Art. 14-*bis.***

(Adempimenti CONAI)

1. All'articolo 224, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 è aggiunto il seguente comma: ''11. Gli operatori possono aderire al Consorzio di cui al presente articolo anche per il tramite delle proprie organizzazioni di categoria''.

2. Le sanzioni di cui all'articolo 261 comma 1, sono sospese per un periodo di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per le micro e piccole imprese che si iscrivono al CONAI o che regolarizzano la propria posizione presso il CONAI e i relativi Consorzi di filiera.

3. All'articolo 261, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, le parole: ''fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi'' sono soppresse».

**14.0.2**
Galimberti

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 14-*bis.***
(Adempimenti CONAl)

1. All'articolo 224, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 è aggiunto il seguente comma: ''11. Gli operatori possono aderire al Consorzio di cui al presente articolo anche per il tramite delle proprie organizzazioni di categoria''.

2. Le sanzioni di cui all'articolo 261 comma 1, sono sospese per un periodo di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per le micro e piccole imprese che si iscrivono al CONAl o che regolarizzano la propria posizione presso il CONAl e i relativi Consorzi di filiera.

3. All'articolo 261, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, le parole: ''fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi'' sono soppresse».

**14.0.3**
Di Biagio

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

**«Art. 14-*bis.***
(Adempimenti CONAl)

1. All'articolo 224, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 è aggiunto il seguente comma: ''11- Gli operatori possono aderire al Consorzio di cui al presente articolo anche per il tramite delle proprie organizzazioni di categoria''.

2. Le sanzioni di cui all'articolo 261 comma 1, sono sospese per un periodo di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per le micro e piccole imprese che si iscrivono al CONAl o che regolarizzano la propria posizione presso il CONAl e i relativi Consorzi di filiera.

3. All'articolo 261, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, le parole: ''fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi'' sono soppresse».

**14.0.4**
Maurizio Rossi

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

**«Art. 14-*bis.***
(Adempimenti CONAl)

1. All'articolo 224, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 è aggiunto il seguente comma: ''11- Gli operatori possono aderire al Consorzio di cui al presente articolo anche per il tramite delle proprie organizzazioni di categoria''.

2. Le sanzioni di cui all'articolo 261 comma 1, sono sospese per un periodo di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per le micro e piccole imprese che si iscrivono al CONAl o che regolarizzano la propria posizione presso il CONAl e i relativi Consorzi di filiera.

3. All'articolo 261, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, le parole: ''fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi'' sono soppresse».

**14.0.5**
Gambaro

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

**«Art. 14-*bis.***
(Adempimenti CONAl)

1. All'articolo 224, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 è aggiunto il seguente comma: ''11- Gli operatori possono aderire al Consorzio di cui al presente articolo anche per il tramite delle proprie organizzazioni di categoria''.

2. Le sanzioni di cui all'articolo 261 comma 1, sono sospese per un periodo di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per le micro e piccole imprese che si iscrivono al CONAl o che regolarizzano la propria posizione presso il CONAl e i relativi Consorzi di filiera.

3. All'articolo 261, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, le parole: ''fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi'' sono soppresse».

**14.0.6**
Arrigoni, Consiglio, Candiani

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

**«Art. 14-*bis.***
(Adempimenti CONAl)

l. All'articolo 224, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 è aggiunto il seguente comma:

''11-*bis*. Gli operatori possono aderire al Consorzio di cui al presente articolo anche per il tramite delle proprie organizzazioni di categoria''.

2. Le sanzioni di cui all'articolo 261 comma 1, sono sospese per un periodo di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per le micro e piccole imprese che si iscrivono al CONAl o che regolarizzano la propria posizione presso il CONAl e i relativi Consorzi di filiera.

3. All'articolo 261, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, le parole: ''fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi'' sono soppresse».

**14.0.7**
Mancuso

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

**«Art. 14-*bis.***
(Adempimenti CONAl)

1. All'articolo 224, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 è aggiunto il seguente comma: ''11- Gli operatori possono aderire al Consorzio di cui al presente articolo anche per il tramite delle proprie organizzazioni di categoria''.

2. Le sanzioni di cui all'articolo 261 comma 1, sono sospese per un periodo di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per le micro e piccole imprese che si iscrivono al CONAl o che regolarizzano la propria posizione presso il CONAl e i relativi Consorzi di filiera.

3. All’articolo 261, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006; n.152, le parole: ’’fatto comunque salvo l’obbligo di corrispondere i contributi pregressi’’ sono soppresse».

**14.0.8**
Perrone

*Dopo l’***articolo** *è inserito il seguente:*

**«Art. 14-*bis.***
(Adempimenti CONAl)

1. All’articolo 224, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 è aggiunto il seguente comma: ’’11- Gli operatori possono aderire al Consorzio di cui al presente articolo anche per il tramite delle proprie organizzazioni di categoria’’.

2. Le sanzioni di cui all’articolo 261 comma 1, sono sospese per un periodo di 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, per le micro e piccole imprese che si iscrivono al CONAl o che regolarizzano la propria posizione presso il CONAl e i relativi Consorzi di filiera.

3. All’articolo 261, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, le parole: ’’fatto comunque salvo l’obbligo di corrispondere contributi pregressi’’ sono soppresse».

**14.0.9**
Galimberti

*Dopo l’***articolo 14***, è inserito il seguente:*

**«Art. 14-*bis.***
(Registri di carico e scarico)

1. All’articolo 190, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: ’’non pericolosi’’, sono aggiunte le seguenti: ’’e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi’’».

**14.0.10**
Maurizio Rossi

*Dopo l’***articolo 14***, è inserito il seguente:*

**«Art. 14-*bis.***
(Registri di carico e scarico)

1. All’articolo 190, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: ’’non pericolosi’’, sono aggiunte le seguenti: ’’e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi’’».

**14.0.11**
Gambaro

*Dopo l’***articolo 14***, è inserito il seguente:*

**«Art. 14-*bis.***
(Registri di carico e scarico)

1. All'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: ''non pericolosi'', sono aggiunte le seguenti: ''e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi''».

**14.0.12**
Arrigoni, Consiglio, Candiani

*Dopo l'***articolo 14***, è inserito il seguente:*

**«Art. 14-*bis.***
(Registri di carico e scarico)

1. All'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: ''non pericolosi'', sono aggiunte le seguenti: ''e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi''».

**14.0.13**
Mancuso

*Dopo l'***articolo 14***, è inserito il seguente:*

**«Art. 14-*bis.***
(Registri di carico e scarico)

1. All'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: ''non pericolosi'' sono aggiunte le seguenti: ''e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi''».

**14.0.14**
Tomaselli, Astorre, Fabbri, Fissore, Giacobbe, Orrù, Scalia

*Dopo l'***articolo 14***, è inserito il seguente:*

**«Art. 14-*bis.***
(Registri di carico e scarico)

1. All'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: ''non pericolosi'', sono aggiunte le seguenti: ''e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi''».

**14.0.15**
Perrone

*Dopo l'***articolo 14***, è inserito il seguente:*

**«Art. 14-*bis.***
(Registri di carico e scarico)

1. All’articolo 190, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: ’’non pericolosi’’ sono aggiunte le seguenti: ’’e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi’’».

**14.0.16**
Galimberti

*Dopo l’***articolo 14***, inserire il seguente:*

**«Art. 14-*bis.***

(Razionalizzazione della tassa sui rifiuti urbani (TARI))

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 sono apportate le seguenti:

*a)* al comma 641, dopo le parole: ’’detenute o occupate in via esclusiva’’, sono aggiunte le seguenti: ’’Non sono assimilabili agli urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive e di lavorazione, comprese le superfici dei magazzini e depositi, anche scoperti e aree logistiche adiacenti, di materie prime, di prodotti grezzi, semilavorati e finiti. All’interno delle predette attività, rimangono assoggettate alla TARI le superfici degli uffici, dei locali mensa o simili e degli altri locali al servizio dei lavoratori, quali spogliatoi e servizi igienici. Non sono altresì assimilabili agli urbani i rifiuti che si formano presso le superfici degli impianti che svolgono attività di stoccaggio, trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti prodotti da terzi, enti o imprese, ivi comprese le superfici dei centri di raccolta di veicoli fuori uso. Le disposizioni dell’ultimo periodo del comma precedente si applicano anche agli impianti del presente comma’’.

*b)* al comma 649, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ’’Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero’’;

*c)* Al comma 658 dopo le parole: ’’riferibile alle utenze domestiche’’, sono aggiunte le seguenti: ’’e non domestiche’’;

*d)* Il comma 667 è sostituito dal seguente:

’’667. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con regolamento da emanarsi entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Il regolamento è emanato nel rispetto dei seguenti principi:

*a)* Il costo fisso del servizio di gestione previsto dal piano finanziario del Comune deve riflettere criteri oggettivi e trasparenti da individuare sulla base di parametri dimensionali e territoriali dei comuni e in relazione ad intervalli ragionevoli di incidenza (costi standard) determinati dalla Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze. In assenza e/o nelle more di tale determinazione, i costi fissi dovranno rispettare criteri di contabilità analitica, per centri di costo.

*b)* La ripartizione dei costi dovrà avvenire sulla base della stima della produzione dei rifiuti a carico delle utenze domestiche, utilizzando coefficienti che ciascun comune dovrà determinare a seguito di attività di misurazione puntuale della produzione di rifiuti. La produzione complessiva delle utenze domestiche dovrà essere calcolata come prodotto tra il numero di famiglie residenti sul Comune, distinte per numero di componenti, e il coefficiente di produzione media, espresso in kg/giorno. La produzione delle utenze non domestiche sarà calcolata per differenza. In assenza di queste misurazioni, ci si riferirà al dato della produzione media pro capite come risulta dai dati MUD (nettata dei rifiuti di imballaggio conferiti in raccolta differenziata).

*c)* La percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, è fissata tenendo conto della produzione effettiva di rifiuto di ciascuna categoria da determinarsi sulla base

di campagne specifiche di pesatura. In assenza di misurazioni periodiche, la percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, dovrà tener conto della produzione presunta di rifiuto di ciascuna categoria di utenza, determinata sulla base di coefficienti di producibilità e delle superfici iscritte al ruolo.

*d)* Il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del cinquanta per cento, nel caso di: abitazioni o locali tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti (es. concessionari/mobilifici); tipologie di attività che per loro natura dimostrino di produrre principalmente rifiuto differenziato, Nella modulazione della tariffa si tiene conto della qualità del rifiuto prodotto da ciascuna categoria di attività, assicurando riduzioni per la raccolta differenziata crescenti all'aumentare della quota di rifiuto differenziabile, i coefficienti di riduzione sono stabiliti annualmente dal comune nella delibera di approvazione delle aliquote in funzione degli obiettivi di raccolta differenziata, eventualmente distinta per tipologia di rifiuto, fissati nella medesima delibera, Le riduzioni sono concesse sulla base dell'effettivo conferimento e sono pertanto applicate sulle aliquote dell'anno successivo. Il Comune può altresì prevedere sconti o agevolazioni, da riconoscere agli utenti che conferiscano i rifiuti presso gli eco centri. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

*e)* Il comma 668 è sostituito dal seguente:

668. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma precedente, il Comune continua ad applicare il medesimo tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani utilizzato nel 2013».

**14.0.17**
Di Biagio

*Dopo l'***articolo 14***, inserire il seguente:*

**«Art. 14-*bis.***
(Razionalizzazione della tassa sui rifiuti urbani (TARI))

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti:

*a)* al comma 641, dopo le parole ''detenute o occupate in via esclusiva'' sono aggiunte le seguenti: ''Non sono assimilabili agli urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive e di lavorazione, comprese le superfici dei magazzini e depositi, anche scoperti e aree logistiche adiacenti, di materie prime, di prodotti grezzi, semilavorati e finiti. All'interno delle predette attività, rimangono assoggettate alla TARI le superfici degli uffici, dei locali mensa o simili e degli altri locali al servizio dei lavoratori, quali spogliatoi e servizi igienici. Non sono altresì assimilabili agli urbani i rifiuti che si formano presso le superfici degli impianti che svolgono attività di stoccaggio, trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti prodotti da terzi, enti o imprese, ivi comprese le superfici dei centri di raccolta di veicoli fuori uso. Le disposizioni dell'ultimo periodo del comma precedente si applicano anche agli impianti del presente comma'';

*b)* al comma 649, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero'';

*c)* al comma 658 dopo le parole: ''riferibile alle utenze domestiche'' sono aggiunte le seguenti: ''e non domestiche'';

*d)* il comma 667 è sostituito dal seguente:

''667. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con regolamento da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi

dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il regolamento è emanato nel rispetto dei seguenti princìpi:

*a)* il costo fisso del servizio di gestione previsto dal piano finanziario del Comune deve riflettere criteri oggettivi e trasparenti da individuare sulla base di parametri dimensionali e territoriali dei comuni e in relazione ad intervalli ragionevoli di incidenza (costi *standard*) determinati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze. In assenza e/o nelle more di tale determinazione, i costi fissi dovranno rispettare criteri di contabilità analitica, per centri di costo;

*b)* la ripartizione dei costi dovrà avvenire sulla base della stima della produzione dei rifiuti a carico delle utenze domestiche, utilizzando coefficienti che ciascun comune dovrà determinare a seguito di attività di misurazione puntuale della produzione di rifiuti. La produzione complessiva delle utenze domestiche dovrà essere calcolata come prodotto tra il numero di famiglie residenti sul Comune, distinte per numero di componenti, e il coefficiente di produzione media, espresso in kg/giorno. La produzione delle utenze non domestiche sarà calcolata per differenza. In assenza di queste misurazioni, ci si riferirà al dato della produzione media pro capite come risulta dai dati MUD (nettata dei rifiuti di imballaggio conferiti in raccolta differenziata);

*c)* la percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, è fissata tenendo conto della produzione effettiva di rifiuto di ciascuna categoria da determinarsi sulla base di campagne specifiche di pesatura. In assenza di misurazioni periodiche, la percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, dovrà tener conto della produzione presunta di rifiuto di ciascuna categoria di utenza, determinata sulla base di coefficienti di producibilità e delle superfici iscritte al ruolo;

*d)* il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del cinquanta per cento, nel caso di: abitazioni o locali tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti (es. concessionari/mobilifici); tipologie di attività che per loro natura dimostrino di produrre principalmente rifiuto differenziato. Nella modulazione della tariffa si tiene conto della qualità del rifiuto prodotto da ciascuna categoria di attività, assicurando riduzioni per la raccolta differenziata crescenti all'aumentare della quota di rifiuto differenziabile. I coefficienti di riduzione sono stabiliti annualmente dal comune nella delibera di approvazione delle aliquote in funzione degli obiettivi di raccolta differenziata, eventualmente distinta per tipologia di rifiuto, fissati nella medesima delibera. Le riduzioni sono concesse sulla base dell'effettivo conferimento e sono pertanto applicate sulle aliquote dell'anno successivo. Il Comune può altresì prevedere sconti o agevolazioni, da riconoscere agli utenti che conferiscano i rifiuti presso gli eco centri. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.'';

*e)* il comma 668 è sostituito dal seguente:

''668. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma precedente, il Comune continua ad applicare il medesimo tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani utilizzato nel 2013''».

**14.0.18**
Maurizio Rossi

*Dopo l'***articolo 14***, inserire il seguente:*

**«Art. 14-*bis.***

(Razionalizzazione della tassa sui rifiuti urbani (TARI))

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti:

*a)* al comma 641, dopo le parole: ''detenute o occupate in via esclusiva'' sono aggiunte le seguenti: ''Non sono assimilabili agli urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive e di lavorazione, comprese le superfici dei magazzini e depositi, anche scoperti e aree logistiche adiacenti, di materie prime, di prodotti grezzi, semilavorati e finiti. All'interno delle predette attività, rimangono assoggettate alla TARI le superfici degli uffici, dei locali mensa o simili e degli altri locali al servizio dei lavoratori, quali spogliatoi e servizi igienici. Non sono altresì assimilabili agli urbani i rifiuti che si formano presso le superfici degli impianti che svolgono attività di stoccaggio, trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti prodotti da terzi, enti o imprese, ivi comprese le superfici dei centri di raccolta di veicoli fuori uso. Le disposizioni dell'ultimo periodo del comma precedente si applicano anche agli impianti del presente comma'';

*b)* al comma 649, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero'';

*c)* al comma 658 dopo le parole: ''riferibile alle utenze domestiche'' sono aggiunte le seguenti: ''e non domestiche'';

*d)* il comma 667 è sostituito dal seguente:

''667. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con regolamento da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il regolamento è emanato nel rispetto dei seguenti princìpi:

*a)* il costo fisso del servizio di gestione previsto dal piano finanziario del Comune deve riflettere criteri oggettivi e trasparenti da individuare sulla base di parametri dimensionali e territoriali dei comuni e in relazione ad intervalli ragionevoli di incidenza (costi *standard*) determinati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze. In assenza e/o nelle more di tale determinazione, i costi fissi dovranno rispettare criteri di contabilità analitica, per centri di costo;

*b)* la ripartizione dei costi dovrà avvenire sulla base della stima della produzione dei rifiuti a carico delle utenze domestiche, utilizzando coefficienti che ciascun comune dovrà determinare a seguito di attività di misurazione puntuale della produzione di rifiuti. La produzione complessiva delle utenze domestiche dovrà essere calcolata come prodotto tra il numero di famiglie residenti sul Comune, distinte per numero di componenti, e il coefficiente di produzione media, espresso in kg/giorno. La produzione delle utenze non domestiche sarà calcolata per differenza. In assenza di queste misurazioni, ci si riferirà al dato della produzione media pro capite come risulta dai dati MUD (nettata dei rifiuti di imballaggio conferiti in raccolta differenziata);

*c)* la percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, è fissata tenendo conto della produzione effettiva di rifiuto di ciascuna categoria da determinarsi sulla base di campagne specifiche di pesatura. In assenza di misurazioni periodiche, la percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, dovrà tener conto della produzione presunta di rifiuto di ciascuna categoria di utenza, determinata sulla base di coefficienti di producibilità e delle superfici iscritte al ruolo;

*d)* il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del cinquanta per cento, nel caso di: abitazioni o locali tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti (es. concessionari/mobilifici); tipologie di attività che per loro natura dimostrino di produrre principalmente rifiuto differenziato. Nella modulazione della tariffa si tiene conto della qualità del rifiuto prodotto da ciascuna categoria di attività, assicurando riduzioni per la raccolta differenziata

crescenti all'aumentare della quota di rifiuto differenziabile. I coefficienti di riduzione sono stabiliti annualmente dal comune nella delibera di approvazione delle aliquote in funzione degli obiettivi ,di raccolta differenziata, eventualmente distinta per tipologia di rifiuto, fissati nella medesima delibera. Le riduzioni sono concesse sulla base dell'effettivo conferimento e sono pertanto applicate sulle aliquote dell'anno successivo. Il Comune può altresì prevedere sconti o agevolazioni, da riconoscere agli utenti che conferiscano i rifiuti presso gli eco centri. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.'';

*e)* il comma 668 è sostituito dal seguente:

''668. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma precedente, il Comune continua ad applicare il medesimo tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani utilizzato nel 2013.''».

**14.0.19**
Gambaro

*Dopo l'***articolo 14***, inserire il seguente:*

**«Art. 14-*bis.***
(Razionalizzazione della tassa sui rifiuti urbani (TARI))

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti:

*a)* al comma 641, dopo le parole: «detenute o occupate in via esclusiva» sono aggiunte le seguenti: «Non sono assimilabili agli urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive e di lavorazione, comprese le superfici dei magazzini e depositi anche scoperti e aree logistiche adiacenti, di materie prime, di prodotti grezzi, semilavorati e finiti. All'interno delle predette attività, rimangono assoggettate alla TARI le superfici degli uffici, dei locali mensa o simili e degli altri locali al servizio dei lavoratori, quali spogliatoi e servizi igienici. Non sono altresì assimilabili agli urbani i rifiuti che si formano presso le superfici degli impianti che svolgono attività di stoccaggio, trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti prodotti da terzi, enti o imprese, ivi comprese le superfici dei centri di raccolta di veicoli fuori uso. Le disposizioni dell'ultimo periodo del comma precedente si applicano anche agli impianti del presente comma'';

*b)* al comma 649, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero'';

*c)* al comma 658 dopo le parole: ''riferibile alle utenze domestiche'' sono aggiunte le seguenti: ''e non domestiche'';

*d)* il comma 667 è sostituito dal seguente:

''667. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con regolamento da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il regolamento è emanato nel rispetto dei seguenti princìpi:

*a)* il costo fisso del servizio di gestione previsto dal piano finanziario del Comune deve riflettere criteri oggettivi e trasparenti da individuare sulla base di parametri dimensionali e territoriali dei comuni e in relazione ad intervalli ragionevoli di incidenza (costi *standard*) determinati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF)

istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze. In assenza e/o nelle more di tale determinazione, i costi fissi dovranno rispettare criteri di contabilità analitica, per centri di costo;

*b)* la ripartizione dei costi dovrà avvenire sulla base della stima della produzione dei rifiuti a carico delle utenze domestiche, utilizzando coefficienti che ciascun comune dovrà determinare a seguito di attività di misurazione puntuale della produzione di rifiuti. La produzione complessiva delle utenze domestiche dovrà essere calcolata come prodotto tra il numero di famiglie residenti sul Comune, distinte per numero di componenti, e il coefficiente di produzione media, espresso in kg/giorno. La produzione delle utenze non domestiche sarà calcolata per differenza. In assenza di queste misurazioni, ci si riferirà al dato della produzione media pro capite come risulta dai dati MUD (nettata dei rifiuti di imballaggio conferiti in raccolta differenziata);

*c)* la percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, è fissata tenendo conto della produzione effettiva di rifiuto di ciascuna categoria da determinarsi sulla base di campagne specifiche di pesatura. In assenza di misurazioni periodiche, la percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, dovrà tener conto della produzione presunta di rifiuto di ciascuna categoria di utenza, determinata sulla base di coefficienti di producibilità e delle superfici iscritte al ruolo;

*d)* il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del cinquanta per cento, nel caso di: abitazioni o locali tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti (es. concessionari/mobilifici); tipologie di attività che per loro natura dimostrino di produrre principalmente rifiuto differenziato. Nella modulazione della tariffa si tiene conto della qualità del rifiuto prodotto da ciascuna categoria di attività, assicurando riduzioni per la raccolta differenziata crescenti all'aumentare della quota di rifiuto differenziabile. I coefficienti di riduzione sono stabiliti annualmente dal comune nella delibera di approvazione delle aliquote in funzione degli obiettivi di raccolta differenziata, eventualmente distinta per tipologia di rifiuto, fissati nella medesima delibera. Le riduzioni sono concesse sulla base dell'effettivo conferimento e sono pertanto applicate sulle aliquote dell'anno successivo. Il Comune può altresì prevedere sconti o agevolazioni, da riconoscere agli utenti che conferiscano i rifiuti presso gli eco centri. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.'';

*e)* il comma 668 è sostituito dal seguente:

''668. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma precedente, il Comune continua ad applicare il medesimo tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani utilizzato nel 2013.''».

**14.0.20**
Mancuso

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

**«Art. 14-*bis.***
(Razionalizzazione della tassa sui rifiuti urbani (TARI))

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 sono apportate le seguenti:

*a)* al comma 641, dopo le parole ''detenute o occupate in via esclusiva'' sono aggiunte le seguenti: ''Non sono assimilabili agli urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive e di lavorazione, comprese le superfici dei magazzini e depositi, anche scoperti e aree logistiche adiacenti, di materie prime, di prodotti grezzi, semilavorati e finiti. All'interno delle predette attività, rimangono assoggettate alla TARI le superfici degli uffici, dei locali mensa o simili e degli

altri locali al servizio dei lavoratori, quali spogliatoi e servizi igienici. Non sono altresì assimilabili agli urbani i rifiuti che si formano presso le superfici degli impianti che svolgono attività di stoccaggio, trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti prodotti da terzi, enti o imprese, ivi comprese le superfici dei centri di raccolta di veicoli fuori uso. Le disposizioni dell'ultimo periodo del comma precedente si applicano anche agli impianti del presente comma'';

*b)* al comma 649, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''71 tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero'';

*c)* Al comma 658 dopo le parole ''riferibile alle utenze domestiche'' sono aggiunte le seguenti: ''e non domestiche'',

*d)* Il comma 667 è sostituito dal seguente:

''667. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con regolamento da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il regolamento è emanato nel rispetto dei seguenti principi:

*a)* Il costo fisso del servizio di gestione previsto dal piano finanziario del Comune deve riflettere criteri oggettivi e trasparenti da individuare sulla base di parametri dimensionali e territoriali dei comuni e in relazione ad intervalli ragionevoli di incidenza (costi standard) determinat dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze. In assenza e/o nelle more di tale determinazione, i costi fissi dovranno rispettare criteri di contabilità analitica, per centri di costo.

*b)* La ripartizione dei costi dovrà avvenire sulla base della stima della produzione dei rifiuti a carico delle utenze domestiche, utilizzando coefficienti che ciascun comune dovrà determinare a seguito di attività di misurazione puntuale della produzione di rifiuti. La produzione complessiva delle utenze domestiche dovrà essere calcolata come prodotto tra il numero di famiglie residenti sul Comune, distinte per numero di componenti, e il coefficiente di produzione media, espresso in kg/giorno. La produzione delle utenze non domestiche sarà calcolata per differenza. In assenza di queste misurazioni, ci si riferirà al dato della produzione media pro capite come risulta dai dati MUD (nettata dei rifiuti di imballaggio conferiti in raccolta differenziata).

*c)* La percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, è fissata tenendo conto della produzione effettiva di rifiuto di ciascuna categoria da determinarsi sulla base di campagne specifiche di pesaturd. In assenza di misurazioni periodiche, la percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, dovrà'tener conto della produzione presunta di rifiuto di ciascuna categoria di utenza, determinata sulla base di coefficienti di producibilità e delle superfici iscritte al ruolo.

*d)* Il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del cinquanta per cento, nel caso di: abitazioni o locali tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti (es. concessionarf/mobilifici); tipologie di attività che. per loro natura dimostrino di produrre principalmente rifiuto differenziato. Nella modulazione della tariffa si tiene conto della qualità del rifiuto prodotto da ciascuna categoria di attività, assicurando riduzioni per la raccolta differenziata crescenti all'aumentare della quota di rifiuto differenzia bile. I coefficienti di riduzione sono stabiliti annualmente dal comune nella delibera di approvazione delle aliquote in funzione degli obiettivi di raccolta differenziata, eventualmente distinta per tipologia di rifiuto, fissati nella medesima delibera. Le riduzioni sono concesse sulla base dell'effettivo conferimento e sono pertanto applicate sulle aliquote dell'anno successivo. Il Comune può altresi prevedere sconti o agevolazioni, da riconoscere agli utenti che conferiscano i rifiuti presso gli eco centri. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero''.

*e)* Il comma 668 è sostituito dal seguente:

''668. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma precedente, il Comune continua ad applicare il medesimo tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani utilizzato nel 2013.''».

**14.0.21**
Perrone

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

**«Art. 14-*bis.***
(Razionalizzazione della tassa sui rifiuti urbani (TARI))

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 sono apportate le seguenti:

*a)* al comma 641, dopo le parole ''detenute o occupate in via esclusiva'' sono aggiunte le seguenti: ''Non sono assimilabili agli urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive e di lavorazione, comprese le superfici dei magazzini e depositi, anche scoperti e aree logistiche adiacenti, di materie prime, di prodotti grezzi, semilavorati e finiti. All'interno delle predette attività, rimangono assoggettate alla TARI le superfici degli uffici, dei locali mensa o simili e degli altri locali al servizio dei lavoratori, quali spogliatoi e servizi igienici. Non sono altresì assimilabili agli urbani i rifiuti che si formano presso le superfici degli impianti che svolgono attività di stoccaggio, trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti prodotti da terzi, enti o imprese, ivi comprese le superfici dei centri di raccolta di veicoli fuori uso. Le disposizioni dell'ultimo periodo del comma precedente si applicano anche agli impianti del presente comma'';

*b)* al comma 649, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''71 tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero'';

*c)* Al comma 658 dopo le parole ''riferibile alle utenze domestiche'' sono aggiunte le seguenti: ''e non domestiche'',

*d)* Il comma 667 è sostituito dal seguente:

''667. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con regolamento da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il regolamento è emanato nel rispetto dei seguenti principi:

*a)* Il costo fisso del servizio di gestione previsto dal piano finanziario del Comune deve riflettere criteri oggettivi e trasparenti da individuare sulla base di parametri dimensionali e territoriali dei comuni e in relazione ad intervalli ragionevoli di incidenza (costi standard) determinat dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze. In assenza e/o nelle more di tale determinazione, i costi fissi dovranno rispettare criteri di contabilità analitica, per centri di costo.

*b)* La ripartizione dei costi dovrà avvenire sulla base della stima della produzione dei rifiuti a carico delle utenze domestiche, utilizzando coefficienti che ciascun comune dovrà determinare a seguito di attività di misurazione puntuale della produzione di rifiuti. La produzione complessiva delle utenze domestiche dovrà essere calcolata come prodotto tra il numero di famiglie residenti sul Comune, distinte per numero di componenti, e il coefficiente di produzione media, espresso in kg/giorno. La produzione delle utenze non domestiche sarà calcolata per differenza. In assenza di queste misurazioni, ci si riferirà al dato della produzione media pro capite come risulta dai dati MUD (nettata dei rifiuti di imballaggio conferiti in raccolta differenziata).

*c)* La percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, è fissata tenendo conto della produzione effettiva di rifiuto di ciascuna categoria da determinarsi sulla base di campagne specifiche di pesaturd. In assenza di misurazioni periodiche, la percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, dovrà'tener conto della produzione presunta di rifiuto di ciascuna categoria di utenza, determinata sulla base di coefficienti di producibilità e delle superfici iscritte al ruolo.

*d)* Il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del cinquanta per cento, nel caso di: abitazioni o locali tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti (es. concessionarf/mobilifici); tipologie di attività che. per loro natura dimostrino di produrre principalmente rifiuto differenziato. Nella modulazione della tariffa si tiene conto della qualità del rifiuto prodotto da ciascuna categoria di attività, assicurando riduzioni per la raccolta differenziata crescenti all'aumentare della quota di rifiuto differenzia bile. I coefficienti di riduzione sono stabiliti annualmente dal comune nella delibera di approvazione delle aliquote in funzione degli obiettivi di raccolta differenziata, eventualmente distinta per tipologia di rifiuto, fissati nella medesima delibera. Le riduzioni sono concesse sulla base dell'effettivo conferimento e sono pertanto applicate sulle aliquote dell'anno successivo. Il Comune può altresi prevedere sconti o agevolazioni, da riconoscere agli utenti che conferiscano i rifiuti presso gli eco centri. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero''.

*e)* Il comma 668 è sostituito dal seguente:

''668. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma precedente, il Comune continua ad applicare il medesimo tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani utilizzato nel 2013.''».

**14.0.22**
Bonfrisco, Pelino, Bruni

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 14-*bis.***
(Modifiche urgenti in tema ambientale)

1. Al decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1 dell'articolo 74, dopo la lettera *v)*, aggiungere la seguente:

''v-*bis)* digestato da matrici agricole: il digestato ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di tipo fisicomeccanico, di effluenti di allevamento, coltivazioni energetiche dedicate, sottoprodotti di origine animale così come definiti dal Regolamento 21 ottobre 2009, n. 1069/2009/Ce, residui di origine vegetale, residui delle trasformazioni o delle valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall'agroindustria e conferiti come sottoprodotti; matrici che possono essere utilizzate da sole o miscelate tra loro'';

*b)* dopo il comma 1 dell'articolo 112, aggiungere il seguente:

''1-*bis)* Il digestato da matrici agricole di cui alla lettera v-*bis)* dell'articolo 74, è considerato sottoprodotto ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 52 del D.L. 83/2012, introdotto dalla legge 134/12, ed ai fini dell'utilizzazione agronomica è equiparato agli effluenti zootecnici'';

*c)* all'articolo 185, comma 2, lettera *b)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis*'';

2. L'articolo 193, comma 9bis, del decreto legislativo n. 152/2006 si intende in vigore anche dopo l'entrata in operatività del sistema di tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo n. 152/2006».

**14.0.23**
Mancuso, Caridi

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 14-*bis.***

1. Al comma 8, dell'art. 14 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, è aggiunta la seguente lettera:

''b-*bis*) All'articolo 188, comma 3, lettera *b),* le parole 'per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla Regione' sono soppresse''.».

**14.0.24**
Mancuso, Caridi

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 14-*bis.***

1. Dopo il comma 2, dell'art. 14 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 è aggiunto il seguente:

''2-*bis*. All'articolo 188-*bis* del D.Lgs. n. 152 del 2006 dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

'4-*ter*. Dal 1º gennaio 2015 i registri di carico e scarico dei rifiuti sono tenuti in modalità elettronica e i formulari per il trasporto dei rifiuti sono stampati direttamente tramite il SISTRI, con conseguente abrogazione degli obblighi di vidimazione. Nel rispetto dei tempi di registrazione stabiliti, i registri in modalità elettronica sono tenuti anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate e le società di servizi di diretta emanazione delle stesse, ferma la responsabilità dei soggetti obbligati. Con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono definite le modalità per l'utilizzo del servizio.'''».

## Art. 15.

**15.1**
Candiani, Arrigoni, Consiglio

*Sopprimere l'articolo.*

**15.2**
Caleo, Tomaselli, Cuomo, Manassero, Mirabelli, Morgoni, Puppato, Sollo, Vaccari, Astorre, Fabbri, Fissore, Giacobbe, Orrù, Scalia, Verducci, Amati

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 15. - *(Disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, in materia di valutazione di impatto ambientale. Procedure di infrazione n. 2009/2086 e n. 2013/2170).* – 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 5, comma 1, la lettera *g)* è sostituita dalla seguente:

''*g)* progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Ai fini della valutazione ambientale, gli elaborati del progetto preliminare e del progetto definitivo sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello previsto dall'articolo 93, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163'';

*b)* all'articolo 5, comma 1, la lettera *h)* è abrogata;

''*c)* all'articolo 6, comma 7, lettera *c)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '; per tali progetti, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono definiti i criteri e le soglie da applicare per l'assoggettamento dei progetti di cui all'allegato IV alla procedura di cui all'articolo 20 sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato V. Tali disposizioni individuano, altresì, le modalità con cui le regioni e le province autonome, tenuto conto dei criteri di cui all'allegato V e nel rispetto di quanto stabilito nello stesso decreto ministeriale, adeguano i criteri e le soglie alle specifiche situazioni ambientai i e territoriali. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, la procedura di cui all'articolo 20 è effettuata caso per caso, sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato V''';

*d)* all'articolo 6, il comma 9 è sostituito dal seguente:

''9. Fatto salvo quanto disposto nell'allegato IV, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 7, lettera *c)*, le soglie di cui all'allegato IV, ove previste, sono integrate dalle disposizioni contenute nel medesimo decreto'';

*e)* all'articolo 12, il comma 5 è sostituito dal seguente:

''5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito *web* dell'autorità competente'';

*f)* all'articolo 17, comma 1, alinea, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: ''La decisione finale è pubblicata nei siti *web* delle autorità interessate con indicazione del luogo in cui è possibile prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria'';

2) al secondo periodo, la parola: '', anche'' è soppressa;

*g)* all'articolo 20, il comma 2 è sostituito dal seguente:

''2. Dell'avvenuta trasmissione di cui al comma 1 è dato sintetico avviso nel sito *web* dell'autorità competente. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 e ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nell'avviso sono indicati il proponente, la procedura, la data di trasmissione della documentazione di cui al comma 1, la denominazione del progetto, la localizzazione, una breve descrizione delle sue caratteristiche, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza e i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni. In ogni caso, copia integrale degli atti è depositata presso i comuni ove il progetto è localizzato. Nel caso dei progetti di competenza statale la documentazione è depositata anche presso la sede delle regioni e delle province ove il progetto è localizzato. L'intero progetto preliminare, esclusi eventuali dati coperti da segreto industriale, disponibile in formato digitale, e lo studio preliminare ambientaI e sono pubblicati nel sito *web* dell'autorità competente'';

*h)* all'articolo 24, il comma 3 è sostituito dal seguente:

''3. La pubblicazione di cui al comma 1 deve indicare il proponente, la procedura, la data di presentazione dell'istanza, la denominazione del progetto, la localizzazione e una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza e i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni'';

*i)* al comma 1 dell'articolo 32 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Della notifica è data evidenza pubblica attraverso il sito *web* dell'autorità competente.'';

*l)* al punto 3) dell'allegato II alla parte seconda è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

''– al trattamento e allo stoccaggio di residui radioattivi (impianti non compresi tra quelli già individuati nel presente punto), qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20'';

*m)* il punto 7-*ter*) dell'allegato II alla parte seconda è sostituito dal seguente:

''7-*ter*) Attività di esplorazione in mare e sulla terraferma per lo stoccaggio geologico di biossido di carboni o di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *h)*, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di recepimento della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio'';

*n)* al punto 10), terzo trattino, dell'allegato II alla parte seconda, la parola: ''extraurbane'' è soppressa;

*o)* il punto 17) dell'allegato II alla parte seconda è sostituito dal seguente:

''17) Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei naturali in unita geologiche profonde e giacimenti esauriti di idrocarburi, nonché siti per lo stoccaggio geologico del biossido di carbonio di cui, all'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di recepimento della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio'';

*p)* la lettera *h)* del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda è sostituita dalla seguente:

''*h)* costruzione di strade urbane di scorrimento o di quartiere ovvero potenziamento di strade esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1.500 metri'';

*q)* la lettera *o)* del punto 7) dell'allegato IV alla parte seconda è sostituita dalla seguente:

''*o)* opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua'';

''*r)* la lettera *n)* del punto 8 dell'allegato IV alla parte seconda è sostituita dalla seguente:

''*n)* depositi di fanghi, compresi quelli provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, con capacità superiore a 10.000 metri cubi''.

2. Il decreto di cui all'articolo 6, comma 7, lettera *c),* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1, lettera *c),* del presente articolo, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per i progetti elencati nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 8, del medesimo decreto non si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previsto dall'articolo 6, comma 7, lettera *c)*, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal comma 1, lettera *c)*, del presente articolo.

4. L'articolo 23 della legge 6 agosto 2013, n. 97, è abrogato».

**15.3**

Nugnes, Moronese, Martelli

*Al comma 1, lettera* a)*, il capoverso* g) *è sostituito dal seguente:*

« *g)* progetto preliminare: gli elaborati progettuali predisposti in conformità all'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel caso di opere pubbliche; negli altri casi, il progetto che, in coerenza con i piani e i programmi sottoposti a VAS, presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale».

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire la lettera b)* con la seguente:

*b)* all'articolo 5, comma 1, la lettera *h)* è sostituita dalla seguente:

''*h)* progetto definitivo: gli elaborati progettuali predisposti in conformità all'articolo 93 del decreto n. 163 del 2006 nel caso di opere pubbliche; negli altri casi, il progetto che, in coerenza con i piani e i programmi sottoposti a VAS, presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale'';

E conseguentemente ancora, dopo la lettera *b)*, al medesimo comma 1, inserire la seguente:

*b*-bis) all'articolo 5, comma 1, dopo le lettere *g)* e *h)* è aggiunta la seguente *hh)*:

''*hh)* progetto esecutivo: gli elaborati progettuali predisposti in conformità all'articolo 93 del decreto n. 163 del 2006 nel caso di opere pubbliche; negli altri casi, il progetto che, in coerenza con i piani e i programmi sottoposti a VAS, presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente ai fini della valutazione di impatto ambientale''».

**15.4**

Nugnes, Moronese, Martelli

*Al comma 1, lettera* a)*, capoverso* g)*, primo periodo, dopo le parole:* «lavori di costruzione» *inserire le seguenti:* «, di ampliamento, potenziamento o estensione».

**15.5**

Arrigoni, Consiglio, Candiani

*Al comma 1, lettera* a)*, capoverso* g)*, secondo periodo, sostituire le parole:* «sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio» *con le seguenti:* «devono contenere un livello informativo e di dettaglio a fini ambientali».

**15.6**

Arrigoni, Consiglio, Candiani

*Al comma 1, lettera* a)*, dopo la lettera* g) *inserire la seguente:*

«g-*bis*) all'articolo 20, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-*bis*. Il proponente fornisce informazioni sulle caratteristiche del progetto e sui suoi probabili effetti significativi sull'ambiente, anche tenendo conto, se del caso, dei risultati disponibili da altre valutazioni ambientai i pertinenti, effettuate sulla base della normativa vigente. L'elenco dettagliato delle informazioni da fornire è precisato nell'allegato IV-*bis*. Il proponente può anche fornire una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare

effetti negativi significativi sull'ambiente''».

*Conseguentemente*

*Dopo l'allegato IV alla parte seconda è inserito il seguente:*

«ALLEGATO IV-Bis

INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 20, COMMA 2-*bis*

(INFORMAZIONI CHE DEVONO ESSERE FORNITE DA PARTE DEL PROPONENTE PER I PROGETTI ELENCATI NELL'ALLEGATO IV)

1. Descrizione del progetto comprese in particolare:

*a)* la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e, ove pertinente, dei lavori di demolizione;

*b)* la descrizione della localizzazione del progetto, in particolare per quanto riguarda la sensibilità ambientale delle aree geografiche che potrebbero essere interessate.

2. La descrizione delle componenti dell'ambiente sulle quali il progetto potrebbe avere un impatto rilevante.

3. La descrizione di tutti i probabili effetti rilevanti del progetto sull'ambiente, nella misura in cui le informazioni su tali effetti siano disponibili, risultanti da:

*a)* i residui e le emissioni previste e la produzione di rifiuti, ove pertinente;

*b)* l'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità.

4. Nel raccogliere i dati a norma dei punti da 1 a 3 si tiene conto, se del caso, dei criteri figuranti nell'allegato V.»

**15.7**
Arrigoni, Consiglio, Candiani

*Al comma 1, lettera* c) *dopo le parole:* «all'assoggettamento alla procedura di cui all'articolo 20» *inserire le seguenti:* «, oppure direttamente alle procedure di cui agli articoli 23 e seguenti, oppure la non necessità di sottoporre ad alcuna procedura,».

**15.8**
Nugnes, Moronese, Martelli

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*Al comma 1, lettera* c)*, ultimo periodo le parole:* «la procedura di cui all'art 20 è effettuata caso per caso, sulla base dei criteri stabiliti dall'allegato V» *sono sostituite dalle seguenti:* «non possono essere rilasciate le suddette autorizzazioni»;

*Al comma 1 lettera* g) *ultimo periodo dopo le parole:* «sono pubblicati» *aggiungere:* «, contemporaneamente alla pubblicazione dell'avviso,»;

*Alla lettera* h) *dopo la parola:* «interezza» *aggiungere:* «l'indirizzo del sito web ove i progetti sono stati pubblicati»;

*Alla lettera* l) *le parole:* «qualora disposto al all'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'art. 20» *sono soppresse.*

**15.9**
Di Biagio

*Al comma 1, lettera* c)*, sostituire le parole:* «caso per caso» *con le seguenti:* «secondo quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 20ll192/UE del 13 dicembre 2011 in materia di valutazione di impatto ambientale».

**15.10**
Tomaselli, Caleo, Vaccari, Fabbri

*Al comma 1, lettera* c)*, ultimo periodo, sostituire le parole:* «caso per caso» *con le seguenti: «secondo quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011 in materia di valutazione di impatto ambientale».*

**15.11**
Mancuso, Caridi

*Al comma 1, lettera* c)*, sostituire le parole:* «caso per caso» *con le seguenti:* «secondo quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011 in materia di valutazione di impatto ambientale».

**15.12**
Mancuso, Caridi

*Al comma 1, dopo la lettera* d)*, aggiungere la seguente:*

«d-*bis*. Il comma 2 dell'art all'articolo 10 del D.Lgs 152/2006, è sostituito dal seguente:

''2. Le regioni e le province autonome assicurano che, per i progetti per i quali la valutazione d'impatto ambientale sia di loro attribuzione e che ricadano nel campo di applicazione dell'allegato VIII del presente decreto, la procedura per il rilascio di autorizzazione integrata ambiéntale sia coordinata nell'ambito del procedimento di VIA. È in ogni caso disposta l'unicità della consultazione del pubblico per le due procedure. Se l'autorità competente in materia di VIA non coincide con quella competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, quest'ultima assicura che il parere di competenza venga rilasciato nell'ambito del provvedimento di valutazione d'impatto ambientale la cui competente autorità rilascia, in unico contesto procedurale, anche l'autorizzazione integrata ambientaIe. A tal fine tutti i procedimenti non conclusi, relativi alla richiesta di autorizzazione integrata ambientale alla data di pubblicazione della legge di conversione, sono conclusi dall'autorità competente in materia di VIA In questo caso, si applica il comma 1-*bis* del presente articolo''».

**15.13**
Compagnone, Ruvolo, Mario Ferrara, Barani, D'Anna, Davico, Langella, Giovanni Mauro, Milo, Scavone

*Al comma 1, dopo la lettera* d)*, aggiungere la seguente:*

«d-*bis*. il comma 2 dell'articolo 10 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

''Le regioni e le e province autonome assicurano che, per i progetti per i quali la valutazione d'impatto ambientale sia di loro attribuzione e che ricadano nel campo di applicazione dell'allegato VIII del'presente decreto, la procedura per il rilascio di autorizzazione integrata ambientale sia coordinata nell'ambito del procedimento di VIA con l'unicità della consultazione del pubblico per le due procedure. L'autorità competente in materia di AlA, qualora diversa da quella competente al rilascio della VIA, assicura il proprio parere di competenza nell'ambito del procedimento di valutazione d'impatto ambientale il cui relativo provvedimento finale contemplerà anche l'autorizzazione integrata ambientale''».

**15.14**
Mancuso, Caridi

*Al comma 1, dopo la lettera* d)*, aggiungere la seguente:*

«d-*bis*. Il comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 152 del 2006, sostituito dal seguente:

''2. Al fine di assicurare l'immediato ritorno all'ordinario, mediante la celerizzazione delle procedure autorizzatorie occorrenti per l'attuazione delle previsioni dei piani di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 152 del 2006, regioni e province autonome già interessate da dichiarazioni emergenziali, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge di conversione, assicurano in unico contesto procedurale che l'autorità competente in materia di V.I.A. proceda in unico contesto procedurale anche al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. A tal fine tutti i

procedimenti non conclusi relativi alla richiesta di autorizzazione integrata ambientale alla data di pubblicazione della legge di conversione, sono conclusi dall'autorità competente in materia di V.I.A.''».

**15.15**
Fattori

*Al comma 1, lettera* e)*, capoverso «5», aggiungere, infine, le seguenti parole:* «entro e non oltre 15 giorni dalla sua adozione».

*Conseguentemente, al medesimo articolo 15, comma 1, lettera* j)*, nel capoverso* «1)»*, dopo le parole:* «delle autorità interessate»*, inserire le seguenti:* «, entro e non oltre 15 giorni dalla sua adozione,».

**15.16**
Piccoli, Pelino, Perrone, Bruni, Zizza, Floris

*Al comma 1, dopo la lettera* l)*, aggiungere la seguente:*

«l-*bis)* Al punto 4-*bis)* dell'Allegato I alla parte seconda, sono soppresse le seguenti parole: ''ed elettro dotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale''; la disposizione si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;».

**15.17**
Arrigoni, Consiglio, Candiani

*Al comma 1, dopo la lettera* r)*, inserire la seguente:*

«r-*bis)* All'allegato V alla parte seconda, recante ''Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20'', al punto 1, le parole:

''- , del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate.'', sono sostituite dalle seguenti: ''- dei rischi di gravi incidenti e/o calamità attinenti al progetto in questione, inclusi quelli dovuti al cambiamento climatico, in base alle conoscenze scientifiche;''».

**15.18**
Arrigoni, Consiglio, Candiani

*Al comma 1, dopo la lettera* r)*, inserire la seguente:*

«r-*bis)* All'allegato V alla parte seconda, recante ''Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20'', al punto 1, sono aggiunte le seguenti parole: '' – dei rischi per la salute umana (ad esempio, quelli dovuti alla contaminazione dell'acqua o all'inquinamento atmosferico''».

**15.19**
Arrigoni, Consiglio, Candiani

*Al comma 1, dopo la lettera* r)*, inserire la seguente:*

«r-*bis)* All'allegato V alla parte seconda, recante ''Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20'', al punto 1, dopo le parole: ''delle dimensioni'' sono inserite le seguenti: ''e della concezione dell'insieme''».

**15.20**
Arrigoni, Consiglio, Candiani

*Al comma 1, dopo la lettera* r)*, inserire la seguente:*

«r-*bis)* All'allegato V alla parte seconda, recante ''Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20'', al punto 1, dopo le parole: ''del cumulo con altri progetti'', sono inserite le seguenti: ''esistenti e/o approvati''».

**15.21**
Arrigoni, Consiglio, Candiani

*Al comma 1, dopo la lettera* r)*, inserire la seguente:*

«r-*bis)* All'allegato V alla parte seconda, recante ''Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20'', al punto 2, le parole: ''- della ricchezza relativa, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;'', sono sostituite dalle seguenti: ''della ricchezza relativa, della disponibilità, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona (comprendenti suolo, territorio, acqua e bio-diversità) e del relativo sottosuolo;''».

**15.22**
Arrigoni, Consiglio, Candiani

*Al comma 1, dopo la lettera* r)*, inserire la seguente:*

«r-*bis)* All'allegato V alla parte seconda, recante ''Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20'', al punto 2, le parole: ''- zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione comunitaria sono già stati superati'', sono sostituite dalle seguenti: ''- zone in cui si è già verificato, o nelle quali si ritiene che si verifichi, il mancato rispetto degli standard di qualità ambientale stabiliti dalla legislazione dell'Unione e pertinenti al progetto;''».

**15.23**
Arrigoni, Consiglio, Candiani

*Al comma 1, dopo la lettera* r) *inserire la seguente:*

«*r-bis)* all'allegato V alla parte seconda, recante ''Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20'', al punto 2, dopo le parole: ''zone costiere'' sono inserite le seguenti: ''e l'ambiente marino''».

**15.24**
Arrigoni, Consiglio, Candiani

*Al comma 1, dopo la lettera* r) *inserire la seguente:*

«*r-bis)* all'allegato V alla parte seconda, recante ''Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'art. 20'', al punto 3, le parole: ''della portata dell'impatto'' sono sostituite dalle seguenti: ''dell'entità ed estensione dell'impatto''».

**15.25**
Arrigoni, Consiglio, Candiani

*Al comma 1, dopo la lettera* r) *inserire la seguente:*

«*r-bis)* all'allegato V alla parte seconda, recante ''Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'art. 20'', al punto 3, dopo il primo trattino è inserito il seguente:

«– della natura dell'impatto;».

**15.26**
Arrigoni, Consiglio, Candiani

*Al comma 1, dopo la lettera* r) *inserire la seguente:*

«*r-bis)* all'allegato V alla parte seconda, recante ''Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'art. 20'', al punto 3, le parole: ''dell'ordine di grandezza'' sono sostituite dalle seguenti: ''dell'intensità''».

**15.27**
Arrigoni, Consiglio, Candiani

*Al comma 1, dopo la lettera* r) *inserire la seguente:*

«*r-bis)* all'allegato V alla parte seconda, recante ''Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'art. 20'', al punto 3, è aggiunto, in fine, il seguente trattino:

''– della prevista insorgenza, durata, frequenza e reversibilità dell'impatto;''».

**15.28**
Arrigoni, Consiglio, Candiani

*Al comma 1, dopo la lettera* r) *inserire la seguente:*

«*r-bis)* all'allegato V alla parte seconda, recante ''Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'art. 20'', al punto 3, è aggiunto, in fine, il seguente trattino:

''– del cumulo tra l'impatto del progetto in questione e l'impatto di altri progetti esistenti e/o approvati;''».

**15.29**
Arrigoni, Consiglio, Candiani

*Al comma 1, dopo la lettera* r) *inserire la seguente:*

«*r-bis)* all'allegato V alla parte seconda, recante ''Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'art. 20'', al punto 3, è aggiunto, in fine, il seguente trattino:

''– della possibilità di ridurre l'impatto in modo efficace;''».

**15.30**
Nugnes, Moronese, Martelli

*Sopprimere il comma 3.*

**15.31**
Fucksia, Cotti, Simeoni, Serra, Palermo, Bignami, Compagnone, Mastrangeli

*Sopprimere i commi 4 e 5.*

**15.32**
Nugnes, Moronese, Martelli

*Sopprimere i commi 4 e 5.*

**15.33**
Castaldi

*Al comma 4, sopprimere le parole da:* «ferma restando» *fino alla fine del comma.*

**15.34**
Moronese, Martelli, Nugnes

*Al comma 4, sostituire le parole:* «fermo restando la prosecuzione dell'attività» *con le seguenti:* «resta ferma l'attività».

**15.35**
Di Biagio

*Al comma 4, sopprimere le parole:* «e, comunque non oltre il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

**15.36**
Mancuso, Caridi

*Al comma 4, sopprimere le parole:* «e, comunque non oltre il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

**15.37**
Caridi

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-*bis*. Al fine di accelerare la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti e con l'obiettivo di giungere nel biennio 2015-2016 alla chiusura, smantellamento e bonifica ambientale di almeno 5000 impianti inefficienti o incompatibili sotto il profilo della sicurezza stradale e della tutela ambientale, è stabilito un indennizzo per i titolari di autorizzazione o di concessione che chiudano impianti in tale biennio, a valere sul Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, costituito presso la Cassa Conguaglio GPL. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il primo dei quali da emanare entro il 30 novembre 2014, è determinata l'entità di un nuovo indennizzo per gli impianti di distribuzione carburanti oggetto di chiusura di cui al presente comma e della nuova contribuzione al Fondo medesimo, articolandola in funzione del numero di impianti chiusi e dei relativi volumi venduti, in modo da valorizzare significativamente le chiusure e lo smantellamento di impianti marginali privi di servizi accessori, senza penalizzare i titolari di unica autorizzazione che siano anche gestori. A tal fine l'Agenzia delle Dogane trasmette entro il 31 settembre 2014 al Ministero dello sviluppo economico i dati in suo possesso relativi agli impianti di distribuzione carburanti e successivi aggiornamenti annuali. Il versamento della contribuzione al Fondo con un ritardo di oltre 60 giorni è soggetto a sanzione amministrativa pari al doppio del contributo dovuto da irrogarsi a cura della predetta Cassa.

5-*ter*. Ai fini della tutela della sicurezza stradale e della pubblica incolumità e di incrementare la concorrenzialità del mercato dei carburanti, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il primo dei quali da emanare entro il 30 novembre 2014, sono individuate le fattispecie di incompatibilità inderogabile degli impianti di distribuzione carburanti nonché le modalità, a carico dei titolari degli impianti, con cui procedere

alla verifica della sicurezza degli impianti esistenti. Gli impianti incompatibili non adeguati entro il 30 giugno 2015 cessano l'attività entro il 31 luglio 2015 ed il titolare provvede alla loro chiusura e smantellamento. Alla stessa data decadono i titoli autorizzativi, o concessori, e la licenza di esercizio rilasciata dall'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ad essi relativi e sono conseguentemente risolti di diritto relativi contratti per l'affidamento e l'approvvigionamento».

**15.38**
Puppato

*Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:*

«5-*bis*. Al fine di accelerare la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti e con l'obiettivo di giungere nel biennio 2015-2016 alla chiusura, smantellamento e bonifica ambientale di almeno 5000 impianti inefficienti o incompatibili sotto il profilo della sicurezza stradale e della tutela ambientale, è stabilito un indennizzo per i titolari di autorizzazione o di concessione che chiudano impianti in tale biennio, a valere sul Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, costituito presso la Cassa Conguaglio GPL. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il primo dei quali da emanare entro il 30 novembre 2014, è determinata l'entità di un nuovo indennizzo per gli impianti di distribuzione carburanti oggetto di chiusura di cui al presente comma e della nuova contribuzione al Fondo medesimo, articolandola in funzione del numero di impianti chiusi e dei relativi volumi venduti, in modo da valorizzare significativamente le chiusure e lo smantellamento di impianti marginali privi di servizi accessori, senza penalizzare i titolari di unica autorizzazione che siano anche gestori. A tal fine l'Agenzia delle Dogane trasmette entro il 31 settembre 2014 al Ministero dello sviluppo economico i dati in suo possesso relativi agli impianti di distribuzione carburanti e i successivi aggiornamenti annuali. Il versamento della contribuzione al Fondo con un ritardo di oltre 60 giorni è soggetto a sanzione amministrativa pari al doppio del contributo dovuto da irrogarsi a cura della predetta Cassa.

5-*ter*. Ai fini della tutela della sicurezza stradale e della pubblica incolumità e di incrementare la concorrenzialità del mercato dei carburanti, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il primo dei quali da emanare entro il 30 novembre 2014, sono individuate le fatti specie di incompatibilità inderogabile degli impianti di distribuzione carburanti nonché le modalità, a carico dei titolari degli impianti, con cui procedere alla verifica della sicurezza degli impianti esistenti. Gli impianti incompatibili non adeguati entro il 30 giugno 2015 cessano l'attività entro il 31 luglio 2015 ed il titolare provvede alla loro chiusura e smantellamento. Alla stessa data decadono i titoli autorizzati vi, o concessori, e la licenza di esercizio rilasciata dall'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ad essi relativi e sono conseguentemente risolti di diritto i relativi contratti per l'affidamento e l'approvvigionamento».

**15.39**
Nugnes, Moronese, Martelli

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-*bis*. All'articolo 10 del Decreto legislativo 152/2006 è aggiunto il seguente comma:

''3-*bis*. Il Ministero dell'Ambiente per i piani, programmi o progetti di carattere nazionale e le Regioni e le Province autonome per quelli di carattere regionale o provinciale assicurano una

adeguata forma di trasparenza e partecipazione del pubblico interessato alle procedure di Valutazione di Incidenza Ambientale di cui al D.P.R.3S7/1997 e ss.mm.ii anche qualora non siano incluse in procedure di V.I.A. o V.A.S.. In ogni caso è obbligatoria la pubblicazione sul sito WEB dell'autorità competente di un avviso in cui siano indicati il proponente, la procedura, la data di presentazione dell'istanza, la denominazione del piano, programma o progetto, la localizzazione ed una breve descrizione dell'iniziativa dei suoi possibili principali impatti ambientali, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza ed i termini entro i quali e'possibile presentare osservazioni. I piani, programmi o progetti oggetto della procedura nonché lo Studio di incidenza ambientale sono resi disponibile integralmente sul sito WEB dell'autorità competente. Il risultato della valutazione di incidenza, comprese le motivazioni, e quelli delle attività di monitoraggio sono pubblicati integralmente sul sito web dell'autorità competente''.».

**15.40**

Piccoli, Zanettin

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-*bis*. Per tutte le ZPS, le regioni e le province autonome provvedono a vietare la realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione generali e di settore, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti. Sono fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione, mediante deposito del progetto esecutivo comprensivo di valutazione d'incidenza, nonché interventi di sostituzione e ammodernamento anche tecnologico e modesti ampliamenti del demanio sciabile che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS.».

**15.0.1**

Bonfrisco, Pelino, Bruni

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 15-*bis.***

1. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 180-*bis* del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, con un decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono adottate le misure necessarie per semplificare le attività di trasporto, stoccaggio e preparazione per il riutilizzo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio prodotti nell'ambito delle attività delle imprese».

**15.0.2**

Tomaselli

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

**«Art 15-*bis.***

1. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 180-bis del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, con un decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono adottate le misure necessarie per semplificare le attività di trasporto, stoccaggio e preparazione per il riutilizzo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio prodotti nell'ambito delle attività delle imprese».